

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
GIUSTIZIA (II)	»	26
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	29
DIFESA (IV)	»	36
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	42
FINANZE (VI)	»	47
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	53
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	60
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	82
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	89
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	93

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	96
AGRICOLTURA (XIII)	»	101
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	103
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	115
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGI- SLAZIONE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 19, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246)	»	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	123
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	125
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	143
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	144
<i>INDICE GENERALE</i>	»	145

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 18 febbraio 2009.

Il Comitato, che si è riunito dalle 15 alle 16, ha proceduto all'audizione della deputata Giustina Mistrello Destro in merito alla carica, da lei ricoperta, di consigliere di amministrazione della società Autostrada Venezia-Padova ed ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE	4
-------------------------	---

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 18 febbraio 2009.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
15.50 alle 15.55.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. C. 1929, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	5
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	8

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 11.05.

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato.

C. 1929, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato*), ricordando che gli emendamenti dell'onorevole Contento erano stati già presentati il 10 dicembre 2009. Ricorda che le Commissioni hanno sentito sul provvedimento in esame, il Tenente Colonnello Francesco

Elia, Capo Dipartimento di diritto internazionale umanitario dell'Istituto di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) presso il centro Alti Studi della Difesa (CASD) e il dottor Antonino Intelisano, Procuratore militare della Repubblica di Roma.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore per la II Commissione*, fa presente che gli emendamenti presentati dai relatori sono il frutto di una valutazione compiuta all'esito delle audizioni che si sono svolte presso le Commissioni e che, in ogni caso, vi è ampia disponibilità al dibattito e all'approfondimento. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Contento 8.2 e 12.1, raccomanda l'approvazione degli emendamenti dei relatori e invita al ritiro delle ulteriori proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

Leoluca ORLANDO (IdV), *relatore per la III Commissione*, conferma lo spirito di collaborazione e di apertura con il quale i relatori si apprestano ad affrontare la fase di esame degli emendamenti.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, esprime parere favorevole sugli emenda-

menti Contento 7.2 e 8.2, nonché 10.100 dei relatori. Si rimette alla Commissione per quanto concerne l'emendamento Contento 6.2, gli emendamenti 6.100 e 11.101 dei relatori, nonché gli emendamenti Contento 12.1 e 15.100 dei relatori. Invita quindi al ritiro delle ulteriori proposte emendative, in difetto esprimendo parere contrario.

Gianpaolo DOZZO (LNP) rileva che i pareri espressi dal Governo sono in parte contrastanti con quelli espressi dai relatori.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che quanto rilevato dall'onorevole Dozzo rientra nella fisiologia del dibattito parlamentare.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira i suoi emendamenti 6.1 e 6.2.

Leoluca ORLANDO (IdV), *relatore per la III Commissione*, illustra l'emendamento 6.100 e ne raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 6.100 dei relatori (*vedi allegato*).

Manlio CONTENUTO (PdL) illustra il suo emendamento 7.1, sottolineando come la nozione di « attacco » appaia indefinita ed esplicando i motivi per i quali ritiene preferibile che la norma si riferisca alla nozione di « attacco militare ». Accoglie comunque l'invito al ritiro formulato dai relatori e dal Governo.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore per la II Commissione*, ricorda come anche nel corso delle audizioni il termine « attacco » sia risultato il più appropriato per definire la fattispecie in esame. Con riferimento poi all'emendamento Contento 7.2, avverte che i relatori modificano il proprio parere, uniformandolo a quello del Governo ed esprimono quindi parere favorevole.

Le Commissioni approvano l'emendamento Contento 7.2 (*vedi allegato*).

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira i suoi emendamenti 8.1. e 9.1, precisando come il secondo avesse lo scopo di graduare l'entità delle sanzioni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Contento 8.2 e 10.100 dei relatori (*vedi allegato*).

Manlio CONTENUTO (PdL) concorda sull'opportunità di modificare il testo come previsto dall'emendamento 11.100 dei relatori, volto a sopprimere il riferimento alle « attività di cui all'articolo 6 ». Auspica quindi che il Governo possa esprimere parere favorevole su tale emendamento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, condive le osservazioni dell'onorevole Contento, ritenendo superfluo e fuorviante il riferimento alle « attività di cui all'articolo 6 » contenuto nel comma 1 dell'articolo 11.

Leoluca ORLANDO (IdV), *relatore per la III Commissione*, sottolinea come il riferimento alle « attività di cui all'articolo 6 » possa creare dei dubbi interpretativi.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, alla luce di quanto emerso dal dibattito, modifica il parere del Governo ed esprime parere favorevole sull'emendamento 11.100 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 11.100 dei relatori (*vedi allegato*).

Leoluca ORLANDO (IdV), *relatore per la III Commissione*, illustra l'emendamento 11.101 dei relatori, volto ad introdurre un criterio di ragionevolezza nella definizione delle pene edittali, e ne raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 11.101 dei relatori, Contento 12.1 e 12.100 dei relatori (*vedi allegato*).

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore per la II Commissione*, auspica che il

Governo possa modificare il parere anche sull'emendamento 15.100 dei relatori, volto ad evitare difficoltà interpretative ed un eccessivo margine di discrezionalità del giudice nello stabilire quando si applichi la disciplina in esame.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, con riferimento all'emendamento 15.100, si rimette alla Commissione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 15.100 dei relatori (*vedi allegato*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo risultante dalle proposte emendative approvate sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

ALLEGATO

**Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali
in caso di conflitto armato. C. 1929, approvato dal Senato.**

EMENDAMENTI

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere le parole: o di missioni internazionali.

Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole: o di missioni internazionali.

6. 1. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole: o di con le seguenti: durante lo svolgimento di.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: o di con le seguenti: durante lo svolgimento di.

6. 2. Contento.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il fatto è commesso in danno di beni situati in territorio estero dallo straniero qualora lo stesso si trovi nel territorio dello Stato.

6. 100. I Relatori.

(Approvato)

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Chiunque compie un'azione militare contro un bene culturale protetto dalla

convenzione è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

7. 1. Contento.

Al comma 3, dopo la parola: consegue aggiungere le seguenti: il danneggiamento, il deterioramento o.

7. 2. Contento.

(Approvato)

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Chiunque nel corso di un'azione militare, utilizza un bene culturale protetto dalla convenzione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

8. 1. Contento.

Al comma 3, dopo la parola: consegue inserire le seguenti: il danneggiamento, il deterioramento o.

8. 2. Contento.

(Approvato)

ART. 9.

Al comma 1, sostituire la parola: otto con la seguente: quattro.

9. 1. Contento.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto).

1. Chiunque illecitamente si impossessa di un bene culturale protetto dalla Convenzione, ovvero, avendone a qualunque titolo la disponibilità, se ne appropria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Chiunque illecitamente distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile un bene culturale protetto dalla Convenzione, è punito con la reclusione da due a otto anni.

3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è rispettivamente della reclusione da due a otto anni o da quattro a dieci anni.

10. 100. I Relatori.

(Approvato)

ART. 11.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel corso delle attività di cui all'articolo 6.

11. 100. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire in fine le parole: da uno a cinque anni, *con le seguenti:* da due a otto anni ovvero da quattro a dieci anni se il bene culturale è sottoposto a protezione rafforzata.

11. 101. I Relatori.

(Approvato)

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da due a sette anni.

12. 1. Contento.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: nel corso delle attività di cui all'articolo 6.

12. 100. I Relatori.

(Approvato)

ART. 15.

Al comma 1, sopprimere le parole: , salvo che questo preveda sanzioni più gravi.

15. 100. I Relatori.

(Approvato)

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. C. 2121 Governo, approvato dal Senato, C. 1311 Farina Coscioni e petizione n. 592 (*Seguito esame e conclusione*) 10

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente della III Commissione, Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 15.50.

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale.

C. 2121 Governo, approvato dal Senato, C. 1311 Farina Coscioni e petizione n. 592.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti tutti i prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni riunite deliberano di conferire il mandato ai relatori, deputati Biancofiore e Baccini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva, anche a nome del presidente della XII Commissione, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.55.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, C. 452 Ria, C. 692 Consiglio regionale della Lombardia e C. 748 Paniz (*Seguito dell'esame e rinvio*)

11

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher, ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, C. 452 Ria, C. 692 Consiglio regionale della Lombardia e C. 748 Paniz.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 febbraio scorso.

Bruno TABACCI (UdC), nel ringraziare il ministro per l'attenzione con cui segue i lavori delle Commissioni riunite, rileva preliminarmente che la scelta della delega è carica di contraddizioni e si presta al rischio che non emerga un disegno orga-

nico, ma un assetto istituzionale e fiscale frutto di compromessi tra i diversi livelli, come se le diverse rappresentanze istituzionali operassero in uno spirito di trattativa sindacale e non di perseguimento dell'interesse generale. Inoltre, dal punto di vista dei rapporti istituzionali tra Parlamento e Governo, rileva come lo strumento della delega potrebbe privare il potere legislativo di poteri di intervento su aspetti molto importanti nella definizione del federalismo fiscale. In questa situazione, peraltro, la richiesta di eventuali poteri più penetranti per la Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, quali la previsione del carattere vincolante dei pareri resi dalla stessa sullo schema di decreto, potrebbe apparire *prima facie*, oltre che in contrasto con la tradizione parlamentare del ruolo consultivo attribuito a tali commissioni, incoerente con l'attività della Commissione bicamerale consultiva per i rapporti per le regioni, già da tempo istituita, che andrebbe dunque soppressa. Ritiene comunque urgente individuare delle modalità per evitare la progressiva emarginazione del Parlamento. In questa ottica esprime pertanto la propria valutazione favorevole sulla proposta di attribuire un valore vincolante ai pareri

della Commissione bicamerale consultiva prevista dall'articolo 3 del disegno di legge.

Osserva comunque che, di fronte ad una riforma di tale portata, sarebbe stato preferibile evitare la strada della delega, il cui contenuto è quasi totalmente nelle mani del Governo, per affrontare il percorso di una legge ordinaria, approvata dopo approfondita discussione dei due rami del Parlamento. In particolare su di una materia tanto importante e delicata come quella del federalismo fiscale e più in generale dei rapporti finanziari e fiscali tra Stato e regioni e enti locali, in quanto assai scarse sono le indicazioni contenute in questa materia nella Costituzione.

Ricorda peraltro che sul punto ben diversa è la situazione del federalismo fiscale in Germania dove la legge Fondamentale, che ha valore costituzionale, individua con precisione i tributi propri dello Stato Federale *Bund* quelli propri degli Stati Regionali *Länder* e quelli comuni per *Bund* e *Länder*, indicando anche per alcuni di questi ultimi (imposta sul reddito delle persone fisiche e imposta sulle società) la misura in cui il loro gettito deve essere ripartito tra *Bund* e *Länder*, mentre rinvia ad una legge ordinaria il compito di ripartire il gettito dell'imposta sugli scambi.

Ciò premesso, osserva che la tempistica dell'emanazione dei decreti delegati andrebbe finalizzata con modalità e con contenuti diversi, proprio per affrontare i nodi che sono stati ampiamente segnalati nel corso delle audizioni. Ritiene che la prima questione da affrontare riguardi la disomogeneità dei dati contabili degli enti territoriali, come emerso dalle audizioni della Ragioneria Generale dello Stato e dell'ISTAT. La possibilità di utilizzare i dati contabili degli enti territoriali risentono fortemente dell'assenza di bilanci omogenei e in modo particolare quelli delle Regioni e delle Province autonome sono redatti con modalità che non consentono l'utilizzo delle informazioni. E che ci sia un bisogno preliminare di chiarezza sulla quantità e forse anche sulla qualità della spesa delle Regioni a Statuto speciale (anche quelle del nord)

lo conferma lo studio dell'Ufficio Studi della Banca d'Italia presentato nell'audizione informale di fronte alle Commissioni riunite. Altro elemento di complicazione del quadro conoscitivo è rappresentato dalle cosiddette esternalizzazioni, per le quali il disegno di legge dà una indicazione assolutamente generica. Poiché non sono disponibili bilanci consolidati dagli Enti Locali e delle loro società e aziende partecipate non si è in grado di definire con precisione il livello di spesa pubblica degli enti territoriali. Ricorda il caso, assai diffuso, in cui gli enti hanno esternalizzato anche le fonti di finanziamento; ne deriva che i loro bilanci sono fasulli e non rappresentano le attività svolte a livello locale, ovvero l'intreccio e la ragnatela di partecipazioni di numerose amministrazioni provinciali in concessionarie autostradali, aeroporti, banche, società turistiche e consorzi industriali: Napoli ha 31 partecipazioni, Torino 35, Genova 26, Bergamo, 37, Palermo 18. Ricorda ancora il caso dell'autostrada Milano-Serravalle, controllata pienamente dalla provincia di Milano con quelle di Pavia e di Como, oppure dell'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, che costituiscono delle autentiche «galline dalle uova d'oro» che continuano a fare profitti, applicando agli automobilisti che le frequentano gli automatismi tariffari del *price-cup* esattamente come fa la Società Autostrade controllata dal gruppo Benetton.

Ritiene poi necessario, una volta affermata la omogeneità dei dati contabili, affrontare il nodo della classificazione e della definizione delle funzioni delle regioni e degli enti locali. Ritiene di tutta evidenza che non sono facilmente individuabili le specifiche attività amministrative da ricondurre alle funzioni di competenza delle regioni e degli enti locali, sia con riferimento all'articolo 117 della Costituzione, commi terzo e quarto, che all'articolo 118 della Costituzione e non appare per nulla chiarito quali attività amministrative siano da ricondurre ai livelli essenziali delle prestazioni per le regioni e quali alle funzioni fondamentali

per gli enti locali. Ritiene che questo sia il motivo per cui il ministro dell'economia non è nella condizione di indicare la quantificazione finanziaria, perché non c'è la puntuale indicazione di tali funzioni, essendo per esse prevista la copertura integrale del fabbisogno *standard*, mentre per le spese riguardanti le restanti funzioni è prevista la perequazione delle differenti capacità fiscali.

Segnala poi il nodo connesso alla classificazione e alla quantificazione dei trasferimenti erariali. Infatti la soppressione di tali trasferimenti prevista dalla delega, contestualmente all'attribuzione agli enti di una più elevata autonomia impositiva, richiederebbe una puntuale identificazione delle finalità per cui tali trasferimenti sono attualmente erogati e delle loro fonti di finanziamento.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, rileva che l'autonomia impositiva degli enti locali rischia di rivelarsi falsa; constata infatti la difficoltà di attribuzione agli enti territoriali di un'effettiva autonomia impositiva a causa della difficile applicazione del principio di territorialità: Purtroppo l'ispirazione di fondo del disegno di legge resta quella della pretesa territorialità delle imposte. Criterio infondato, distruttivo delle responsabilità territoriali, e in grado di indurre una ulteriore deresponsabilizzazione. È la traduzione sul terreno fiscale della presunta territorialità dei bilanci energetici su base provinciale o regionale. In nome della presunta territorialità, di fatto la delega procede ad una appropriazione di quote rilevanti di tributi erariali (come ha dimostrato l'ISAE) di modo che la responsabilità fiscale rimane a carico dello Stato centrale, mentre il potere di spesa (una malintesa autonomia) diventa regionale.

Inoltre, rileva che sul versante dell'imposizione non si affronta come si dovrebbe il tema del contrasto all'economia sommersa, che è oramai stimata a circa il ventotto per cento dell'economia, che continuerà a prosperare incidendo pesantemente sulle basi imponibili. Su questo punto, infatti il richiamo, all'articolo 2, comma 2, lettera *d*) al contrasto all'eva-

sione e all'elusione fiscale risulta assolutamente generico, come se si dovesse continuare a vivere in una economia sommersa di queste proporzioni.

Osserva che, per contro, si attribuisce un valore «taumaturgico» di moralizzatore ovvero di responsabilizzatore della spesa al «costo *standard*», che tuttavia risulta di difficile determinazione. Ricorda che sul punto lo stesso Ragioniere generale dello Stato ha evidenziato difficoltà nella sua determinazione. Ciò è vero in particolare per la determinazione dei diritti civili, sociali e politici. Sul punto peraltro ritiene necessario intervenire anche sulle regioni a statuto speciale e sulle province autonome. In tal senso ritiene che la carta delle autonomie avrebbe dovuto precedere il disegno di legge del federalismo fiscale perché l'aspetto istituzionale risulta indubbiamente prevalente. Peraltro, altro profilo problematico è quello di individuare idonei strumenti di controllo sull'autonomia della spesa degli enti locali. Osserva che per tutti questi aspetti il provvedimento non contiene un'esplicita clausola di copertura, ma, all'articolo 26, comma 1, non c'è una esplicita clausola di copertura finanziaria, ma si fa riferimento ad una generica clausola di «salvaguardia finanziaria» agganciandola agli impegni assunti in sede comunitaria e superando con superficialità il precetto costituzionale di cui all'articolo 81. Non potendo assicurare, tra l'altro, che gli asseriti risparmi di spesa determinino una riduzione della pressione fiscale dei diversi livelli di Governo,

All'articolo 26, comma 2 lettera *b*) si retrocede poi alla formula di «non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva.» Rileva che si tratta di un artificio lessicale che nasconde o l'inevitabile aumento della pressione fiscale o il riconoscimento che questa delega in realtà rappresenta un manifesto ideologico. In questa ottica, ritiene che il disegno di legge costituisca il terzo tempo per la Lega dopo secessione e la devoluzione, caricandola di eccessiva carica mediatica. Peraltro, ricorda che, a suo giudizio, in assenza della cornice europea e della moneta unica in cui l'Italia è saldamente collocata, oltre

alla predicazione intrisa di violenza verbale degli esponenti della Lega avremmo assistito a ben altre manifestazioni di stampo jugoslavo. Ritiene invece necessario un lavoro serio di riforma dei rapporti tra fisco, istituzioni e cittadini e di emersione dell'economia sommersa.

Segnala che invece con il provvedimento in esame si rischia un « federalismo delle furbizie » caratterizzato da una moltiplicazione dei livelli impositivi. Infatti, la maggiore autonomia tributaria degli enti territoriali rischia di comportare una necessaria frammentazione delle basi imponibili e moltiplicazione dei centri di prelievo. Inoltre, in forza di alcune disposizioni del disegno di legge, come l'articolo 18 e il comma 7 dell'articolo 23, si rischia l'attribuzione alle regioni di un proprio patrimonio senza giungere anche a ripartizione del debito pubblico. In proposito, rileva come i meccanismi di coordinamento tra i diversi livelli di Governo ai fini della ripartizione degli obiettivi di riduzione del deficit e del debito non siano del tutto chiari. Occorrerebbe infatti chiarire come il nuovo patto di convergenza di cui all'articolo 17 si coordini con i criteri di delega sul coordinamento e sulla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo di cui all'articolo 16.

In questo quadro formula quindi alcune proposte per consentire un'utile attuazione della delega che cerchi almeno di evitare i rischi peggiori.

In primo luogo, giudica necessaria una ricognizione della situazione attuale delle Amministrazioni locali, ai fini della definizione di una base di dati condivisa tra i soggetti istituzionali e le amministrazioni esperte in tema di finanza pubblica, che consenta valutazioni univoche in merito alle grandezze economiche e finanziarie più significative e all'andamento delle singole politiche nei diversi livelli territoriali. Osserva che in tale ambito occorre acquisire elementi informativi sui dati in materia di entrate e di spese delle regioni e degli enti locali attualmente disponibili e sui rapporti finanziari tra le diverse categorie di enti, con particolare riferimento alle grandezze finanziarie rilevanti per le

funzioni regionali relative ai livelli essenziali ed alle spese per le funzioni fondamentali degli enti locali (nella misura in cui tali funzioni risultano attualmente identificabili), nonché per quelle non riconducibili a tali categorie. Ritiene che il Parlamento debba essere messo in grado di condividere tale base informativa.

In secondo luogo, il primo decreto legislativo dovrebbe individuare i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, volta ad assicurare la redazione dei bilanci delle autonomie territoriali in base a criteri predefiniti e uniformi, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato ed agevolmente riconducibili ai criteri rilevanti ai fini dell'osservanza del patto di stabilità e crescita europeo (articolo 2, comma 2, lettera *h*), del disegno di legge delega; in tale ambito occorre definire uno schema di armonizzazione atto a rendere omogenei i bilanci di regioni ed enti locali per poter fare comparazioni e aggregazioni.

Osserva poi che il secondo decreto legislativo dovrebbe procedere alla individuazione nel dettaglio delle funzioni per le quali è necessario definire i livelli essenziali delle prestazioni (sanità, assistenza e istruzione), e, soprattutto, delle funzioni fondamentali degli enti locali (che dovrebbero essere quelle che si riferiscono alle caratteristiche proprie dell'ente: governo del territorio, trasporto locale, smaltimento dei rifiuti, viabilità, ecc.) evitando pertanto una loro definizione solo in via transitoria come previsto dal disegno di legge delega; contestualmente, dovranno essere individuate nel bilancio dello Stato le singole voci connesse a competenze da trasferire agli enti decentrati — in base all'articolo 117 della Costituzione —, indicando il livello di spesa storica da cui partire, quale punto iniziale per la costruzione del sistema di finanziamento. Dovrà inoltre procedersi alla regionalizzazione delle spese connesse alle competenze da trasferire, nonché alla selezione dei trasferimenti verso gli enti decentrati, individuando la loro distribuzione territoriale, posto che tali trasferimenti dovranno es-

sere soppressi ed essere sostituiti da tributi, compartecipazioni e quote del fondo perequativo, essendo consentiti, secondo l'articolo 119, solo trasferimenti di tipo perequativo. In tale ambito, occorrerà svolgere una riflessione più ampia in ordine alla necessità di ricondurre nell'ambito delle competenze esclusive statali talune funzioni che risentirebbero negativamente di una segmentazione tra vari livelli di governo (come nel caso delle materie produzione, trasporto, distribuzione nazionale dell'energia, grandi reti di trasporto e navigazione).

Infine, ritiene che il terzo decreto legislativo dovrebbe individuare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e il livello adeguato del trasporto pubblico locale; i LEP potrebbero essere concepiti come standard di qualità essenziali (minimi), per alcune tipologie di servizi ritenute meritevoli di tutela costituzionale e per le quali possa anche configurarsi l'insorgere di un diritto soggettivo, la cui esigibilità debba essere garantita sull'intero territorio nazionale. Definizione, quantificazione ed attuazione effettiva dei LEP richiederanno un processo complesso, da svolgere in un quadro di cooperazione tra livelli di governo, anche in considerazione del fatto che la materia dell'assistenza sociale rientra tra le competenze esclusive attribuite alle Regioni in via residuale, e sanità e istruzione sono invece competenze concorrenti. Nel disegno di legge, all'articolo 2, comma 5, è espressamente affermato che il Governo dovrà assicurare piena collaborazione con gli Enti decentrati anche al fine di condividere la definizione dei LEP e per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard. Dovranno, quindi, essere selezionati i servizi, per tipologia, qualità e quantità, da offrire in modo uniforme – e tutelato – su tutto il territorio nazionale.

Successivamente, rileva che si dovrebbe procedere alla determinazione dei costi standard per i LEP e alla stima della spesa standard per le funzioni fondamentali degli enti locali. Il disegno di legge considera la definizione dei fabbisogni di spesa sulla base dei costi standard, il che è ancora più

complesso di quanto implichi la costruzione di indicatori di spesa standard, come l'esperienza della sanità ha dimostrato. Si tratta, infatti, di costruire le « funzioni di produzione » delle varie prestazioni e di superare la spesa storica che, oltre al costo dei servizi, ingloba anche le inefficienze delle singole amministrazioni. Attualmente esistono problematiche con riferimento sia alla non omogeneità dei criteri contabili tra le regioni, sia alla mancanza di una vera contabilità analitica. Determinare il fabbisogno finanziario necessario per assicurare a tutti i cittadini italiani i LEA è quindi tecnicamente molto complesso; oggi i LEA sono indicati come un elenco di prestazioni erogabili, ma non sono stabiliti il numero di tali prestazioni e i loro costi unitari. Analoghe e forse ancor più complessa appare la stima della spesa standard per le funzioni fondamentali, per la quale mancano metodologie e dati consolidati.

Ritiene quindi, che una volta definito nel dettaglio « chi fa cosa, quanto deve essere fatto e quanto costa farlo » si potrà procedere alla definizione di un quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e a formulare ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse, così come previsto dall'articolo 2, comma 6, del disegno di legge delega; sul punto chiede di acquisire il parere parlamentare. Solo alla fine, dopo un lungo e condiviso percorso, potrà procedersi alla esatta individuazione del paniere di tributi propri e derivati e di compartecipazioni da assegnare a regioni ed enti locali, alla fissazione delle aliquote standard e alla definizione dettagliata dei modelli di perequazione.

Roberto SIMONETTI (LNP), nel richiamare preliminarmente le considerazioni svolte dai rappresentanti degli enti locali intervenuti nel corso delle audizioni informali sul provvedimento, sottolinea la necessità di una reale autonomia impositiva per gli enti locali, nell'ambito di un

complessivo riassetto istituzionale che dovrà essere compiuto con la redazione del codice delle autonomie.

Ricorda infatti le distorsioni provocate dall'assetto centralistico nell'imposizione fiscale e dall'utilizzo del criterio della spesa storica. Infatti in tal modo si è determinato un sistema di finanza derivata che conduce ad una dissociazione tra titolarità delle funzioni locali, in particolare per la parte riguardante l'erogazione di prestazioni e servizi che in dimensione significativa spettano agli enti territoriali, e il potere impositivo e di riscossione delle risorse finanziarie, che spetta essenzialmente allo Stato. In tal modo gli enti meno efficienti hanno avuto maggiori risorse, mentre quelli più efficienti hanno avuto di meno e non si è avuto nessun meccanismo premiale, né incentivi all'efficienza. Ciò ha condotto ad una mancata responsabilizzazione dei centri di spesa, ad una scarsa trasparenza nei meccanismi finanziari e ad un debole controllo democratico nei confronti degli eletti. Quindi, piuttosto che paventare, come ha fatto il collega Tabacchi, il rischio di un federalismo della furbizia, si dovrebbe rilevare il rischio di « un centralismo dei furbetti ». Osserva che in questo contesto la prospettata riforma federalista intende rovesciare la situazione attraverso meccanismi di responsabilizzazione e di avvicinamento del centro di spesa al centro di prelievo fiscale, in tal modo riducendo la spesa pubblica provocata dall'inefficienza. In tal modo non si determinerà nessun costo aggiuntivo, né alcun aggravio per i cittadini, e si potrà procedere ad una riduzione dell'imposizione fiscale.

Rileva come l'asse centrale del provvedimento, al fine di consentire la sostituzione del meccanismo della finanza derivata fondata sulla spesa storica, sia rappresentato dalla definizione dei costi standard, preliminarmente all'introduzione di un'effettiva autonomia di entrata e di spesa per le regioni e gli enti locali. L'utilizzo dei costi standard consentirà infatti di confrontare il costo di ciascuna azione pubblica territoriale con il costo standard della corrispondente azione a

livello nazionale. Sarà il Governo attraverso il disegno di legge finanziaria a proporre annualmente norme di coordinamento, per realizzare la convergenza dei costi e dei fabbisogni standard per ciascun livello territoriale di governo.

Altro elemento essenziale del provvedimento è la perequazione. Sarà infatti assicurata l'integrale perequazione per gli enti con minore capacità fiscale per abitante. Per le regioni, saranno perequate le spese riconducibili ai livelli essenziali (istruzione, sanità, assistenza sociale e trasporti). Per gli enti locali saranno perequate le spese per le funzioni fondamentali (servizi pubblici locali, anagrafe, urbanistica). Il fondo perequativo per i livelli essenziali delle prestazioni sarà alimentato, per le regioni, dalla compartecipazione all'IVA, e per le altre spese, dall'addizionale regionale all'IRPEF. La perequazione ridurrà le differenze delle capacità fiscali senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo secondo l'evoluzione del quadro economico. Le regioni potranno ridefinire la perequazione degli enti locali fissata dallo Stato, d'intesa con gli stessi enti.

Sottolinea poi l'importanza della perequazione infrastrutturale. A tale riguardo si provvederà immediatamente ad una ricognizione degli interventi infrastrutturali per strade, autostrade, ferrovie, fognature, rete idrica, elettrica e di trasporto e di distribuzione del gas, le strutture portuali e aeroportuali. La ricognizione terrà conto delle specifiche esigenze dei territori, in relazione al numero di abitanti, alle unità produttive, agli specifici requisiti delle zone di montagna. Sulla base di tale ricognizione, si provvederà ad un recupero del *deficit* infrastrutturale, compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale, attraverso interventi finanziari rivolti a singoli enti territoriali, tenendo conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento ai costi *standard*.

Segnala poi l'introduzione di un sistema premiale per gli enti virtuosi in base al quale è prevista la determinazione dei parametri fondamentali per valutare la virtuosità dei comuni, delle province, delle

città metropolitane e delle regioni. Contestualmente, saranno individuati anche gli indicatori di efficienza ed adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi per i servizi resi dagli enti territoriali. Tali valutazioni sono funzionali all'introduzione di un sistema premiale nei confronti degli enti che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media ovvero che partecipano a prodotti strategici.

In conclusione, osserva che gli ultimi mesi di attività parlamentare hanno evidenziato una crescente tensione sulle rivendicazioni economiche delle diverse aree territoriali del Paese. In questa ottica una definizione stabile dei rapporti finanziari tra Stato e sistema delle autonomie, così come una maggiore responsabilizzazione degli enti locali, sia sul versante dell'autonomia impositiva sia su quello dell'autonomia di spesa, non potrà che concorrere ad un miglioramento dell'efficienza del sistema istituzionale nel suo complesso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prima di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, reputa opportuno chiarire alcuni aspetti relativi all'organizzazione dei lavori delle Commissioni.

In primo luogo considera indispensabile che i relatori partecipino costantemente alle sedute, al fine di acquisire le risultanze del dibattito. Per quanto riguarda invece il prosieguo dei lavori, sottolinea come, anche in considerazione dell'eventualità, assai probabile, che il Governo intenda porre, nella giornata odierna, la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 207 del 2008, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, la seduta delle Commissioni riunite, già prevista per la giornata di domani, non potrà verosimilmente aver luogo.

Ritiene quindi che, per assicurare il rispetto della decisione, assunta nella riunione congiunta di ieri degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, di concludere comunque l'esame preliminare en-

tro la prossima settimana, occorrerà prevedere una seduta delle Commissioni nel pomeriggio di lunedì 23 febbraio, nonché ulteriori sedute nella mattinata di martedì 24, nelle giornate di mercoledì 25 e di giovedì 26, nonché nella giornata di venerdì 27. Pertanto, i deputati che si erano già iscritti a parlare nella seduta odierna potranno svolgere i loro interventi lungo l'arco della prossima settimana.

Pier Paolo BARETTA (PD) dichiara la propria disponibilità ad intervenire già nella seduta di lunedì 23 febbraio, rilevando, peraltro, come i tempi del dibattito rischino di risultare assai ristretti, considerato il calendario dei lavori dell'Assemblea, nonché gli impegni parlamentari che interesseranno la Commissione Finanze, la quale dovrà avviare l'esame, in sede referente, in congiunta con la Commissione Attività produttive, del disegno di legge C. 2187, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene comprensibili le preoccupazioni espresse dal deputato Baretta, ritenendo che l'esame preliminare potrebbe eventualmente proseguire anche nella settimana compresa tra il 2 ed il 6 marzo.

Alberto FLUVI (PD) in riferimento all'ipotesi avanzata dal Presidente Giorgetti, ribadisce la disponibilità del proprio gruppo a lavorare anche nella prima settimana del mese di marzo, a condizione che la discussione presso le Commissioni riunite avvenga alla presenza di tutte le componenti politiche, al fine di assicurare un dibattito parlamentare effettivo e non meramente rituale.

Massimo Enrico CORSARO (PdL) con riferimento all'ipotesi, avanzata dal Presidente Giorgetti, di prevedere ulteriori sedute delle Commissioni riunite nel corso della prima settimana di marzo, ed alla luce delle considerazioni espresse in merito dal deputato Fluvi, preannuncia fin d'ora la difficoltà del gruppo PdL ad

assicurare la propria presenza durante quella settimana.

Lino DUILIO (PD) ritiene necessario stigmatizzare l'assenza dei relatori, rilevando come essi abbiano il dovere di seguire compiutamente il dibattito, anche in considerazione dell'estrema rilevanza ed ampiezza delle tematiche affrontate dal provvedimento in esame.

Antonio BORGHESI (IdV), al fine di razionalizzare i lavori delle Commissioni riunite, ritiene opportuno definire con precisione l'elenco dei deputati che ritengono di intervenire nel corso dell'esame preliminare.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, condivide il suggerimento del deputato Borghesi, informando che tutti i componenti delle due Commissioni saranno contattati nella giornata odierna, al fine di sapere se intendano intervenire nel corso dell'esame preliminare. Sulla scorta di tali indicazioni, si riserva di redigere, d'intesa con il Presidente della Commissione Finanze, un calendario dei lavori per la prossima settimana, con l'indicazione delle sedute nelle quali saranno previsti i singoli interventi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. Testo base C. 2121 Governo, approvato dal Senato, e C. 1311 Farina Coscioni. (Parere alle Commissioni riunite III e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	23
Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge n. 451/1997. Testo unificato C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	21
Indagine conoscitiva sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.	
Audizione di rappresentanti della CONSIP (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	21
Audizione di rappresentanti della SOGEI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	21
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica II Protocollo « Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato ». Nuovo testo C. 1929 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	25
ERRATA CORRIGE	22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.10.

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale.

Testo base C. 2121 Governo, approvato dal Senato, e C. 1311 Farina Coscioni.

(Parere alle Commissioni riunite III e XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame. Osserva quindi che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti interna-

zionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Rileva, inoltre, che l'articolo 3 è altresì riconducibile alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione. Dopo avere fatto presente che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge n. 451/1997.

Testo unificato C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame, osservando come le disposizioni da esso recate, intervenendo sulla denominazione e la natura dei compiti svolti dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, incidano sulla materia «organi dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 1, comma 2, che stabilisce che il parere che la Commissione parlamentare per l'infanzia esprime (ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di delegificazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, recante il riordino dell'Osservatorio nazionale per

l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia) sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva «deve intendersi come parere obbligatorio». In proposito fa presente che il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia sembra qualificarsi già oggi come obbligatorio, atteso che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento, il piano (predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza) è proposto dal Ministro della solidarietà sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia, «sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia», che si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso è quindi adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto.

Si sofferma sull'articolo 2, comma 3, il quale demanda ad un apposito provvedimento del Governo, del quale non è specificata la natura, la definizione delle conseguenti necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 2*). Con la prima di esse si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di mantenere nel testo, all'articolo 1, comma 2, una disposizione il cui contenuto è già sostanzialmente presente nella disciplina vigente. La seconda osservazione invita la Commissione di merito a valutare, all'articolo 2, comma 3, se non sia più opportuno specificare che il provvedimento ivi previsto deve essere un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vicepresidente Jole SANTELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.**Audizione di rappresentanti della CONSP.**

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Danilo BROGGI, *Presidente della CONSP*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Linda LANZILLOTTA (PD).

Danilo BROGGI, *Presidente della CONSP*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Jole SANTELLI, *presidente*, ringrazia il presidente Broggi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.10, riprende alle 15.15.

Audizione di rappresentanti della SOGEI.

(Svolgimento e conclusione).

Jole SANTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Sandro TREVISANATO, *Presidente della SOGEI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Linda LANZILLOTTA (PD).

Jole SANTELLI, *presidente*, considerato che alle ore 15.45 riprenderanno i lavori dell'Assemblea e che, prima di allora, devono riunirsi il comitato permanente per i pareri della I Commissione e, per l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 207 del 2008, il competente comitato dei nove, ringrazia il presidente della SOGEI per il contributo fornito, pregandolo di far pervenire per iscritto le risposte ai quesiti posti dal deputato Lanzillotta, nonché le eventuali ulteriori considerazioni che ritenesse opportune. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica II Protocollo « Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato ».

Nuovo testo C. 1929 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Doris LO MORO (PD), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento, rileva che esso interviene nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato »; « difesa e Forze armate » e « sicurezza dello Stato »; « ordine pubblico e sicurezza »; « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento civile e penale »; e « tutela dei beni culturali », che l'articolo 117, secondo comma (alle lettere, rispettivamente, *a*), *d*), *h*), *l*) e *s*)) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Pertanto, non sussistendo motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 139 del 17 febbraio 2009, a pagina 98, apportare le seguenti correzioni: alla prima colonna, dopo la trentasettesima riga, aggiungere il seguente periodo: « tenuto conto del fatto che tale disposizione non prevede che venga svolta una valutazione in merito alla rilevanza, alla serietà e alla gravità dei fatti contestati al magistrato; »; alla seconda colonna, sopprimere le parole: « tenuto conto del fatto che tale disposizione non prevede che venga svolta una valutazione in merito alla rilevanza, alla serietà o alla gravità dei fatti contestati al magistrato; ».

ALLEGATO 1

**Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
e istituzione dell'Osservatorio nazionale (testo base C. 2121 Governo,
approvato dal Senato, e C. 1311 Farina Coscioni)**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2121 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità »

considerato che esso interviene nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a),

della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che l'articolo 3 è altresì riconducibile alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge n. 451/1997 (Testo unificato C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini, recante « Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 »

considerato che:

il provvedimento, intervenendo sulla denominazione e la natura dei compiti svolti dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, incide sulla materia « organi dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

l'articolo 1, comma 2, stabilisce che il parere che la Commissione parlamentare per l'infanzia esprime (ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di delegificazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, recante il riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia) sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva « deve intendersi come parere obbligatorio »;

il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia sembra qualificarsi già oggi come obbligatorio, atteso che, ai

sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento, il piano (predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza) è proposto dal Ministro della solidarietà sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia, « sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia », che si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso è quindi adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto;

l'articolo 2, comma 3, demanda ad un apposito provvedimento del Governo, del quale non è specificata la natura, la definizione delle conseguenti necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di mantenere nel testo una disposizione il cui contenuto è già sostanzialmente presente nella legge vigente;

b) all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione di merito se non sia più opportuno specificare che il provvedimento ivi previsto deve essere un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

ALLEGATO 3

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato » (nuovo testo C. 1929 Governo, approvato dal Senato)**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo, quale risultante dall'esame degli emendamenti, del disegno di legge C. 1929 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »

considerato che esso interviene nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato »; « di-

fesa e Forze armate » e « sicurezza dello Stato »; « ordine pubblico e sicurezza »; « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento civile e penale »; e « tutela dei beni culturali », che l'articolo 117, secondo comma (alle lettere, rispettivamente, *a*), *d*), *h*), *l*) e *s*)) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, di rappresentanti dell'Associazione Telefono azzurro e di rappresentanti del Coordinamento delle associazioni per la comunicazione (Copercom) in relazione all'esame dei progetti di legge in materia di pedofilia C. 665 Lussana ed abbinati	26
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq. Esame C. 2037 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
---	----

SEDE REFERENTE:

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. C. 1538 Pecorella e C. 1780 Di Pietro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	27
--	----

AVVERTENZA	28
------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 febbraio 2009.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, di rappresentanti dell'Associazione Telefono azzurro e di rappresentanti del Coordinamento delle associazioni per la comunicazione (Copercom) in relazione all'esame dei progetti di legge in materia di pedofilia C. 665 Lussana ed abbinati.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

– Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq.

Esame C. 2037 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mariarosaria ROSSI (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame si compone di tre articoli che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato di amici-

zia, partenariato e cooperazione con l'Iraq, e l'entrata in vigore della legge di ratifica.

Il Trattato in esame è stato firmato a Roma il 23 gennaio 2007 sulla base degli impegni assunti nel corso di una visita compiuta in Iraq nel giugno 2006 dall'allora Ministro degli Affari esteri, Massimo D'Alema. L'intesa è stata siglata subito dopo la conclusione della partecipazione italiana alla missione militare in Iraq (dicembre 2006), dove le truppe italiane avevano il compito di garantire la cornice di sicurezza essenziale per consentire l'arrivo degli aiuti e di contribuire alle attività più urgenti di ripristino delle infrastrutture e dei servizi essenziali. Il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione ha quindi l'obiettivo di dare un quadro giuridico a nuove forme di collaborazione sul piano bilaterale, in alcuni importanti settori, e di strutturare la partecipazione italiana alla ricostruzione.

L'Accordo si compone di 17 articoli, oltre che di un esteso Preambolo che delinea i principi generali cui esso si ispira: innanzitutto, il rispetto della legalità internazionale, nel quadro della comune visione della centralità dell'ONU e dell'adesione alla Carta delle Nazioni Unite e alle altre Convenzioni in ambito di relazioni internazionali.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia segnala, innanzitutto, l'articolo 5, relativo alla cooperazione nel campo della sicurezza. Tale articolo prevede scambi fra personale delle Forze armate e di polizia, corsi di formazione, addestramento ed esercitazioni congiunte. Tali attività saranno condotte a livello multilaterale oltre che bilaterale. La cooperazione investirà anche il settore industriale della sicurezza (articolo 5).

Il Trattato prevede anche la cooperazione nel settore legale, giudiziario e amministrativo (articolo 13). Le parti, in particolare, si impegnano a promuovere e rafforzare la cooperazione in materia civile, commerciale e penale, tra le rispettive amministrazioni giudiziarie e tra le amministrazioni pubbliche in campo amministrativo; a collaborare, anche attraverso

lo scambio di esperti, al contrasto internazionale della criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e alla tratta di esseri umani in ogni sua forma.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.45.

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

C. 1538 Pecorella e C. 1780 Di Pietro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il contenuto dei provvedimenti abbinati e che il rappresentante del Governo ha fatto presente che era in corso di predisposizione un disegno di legge del Governo sul processo penale che avrebbe disciplinato la medesima materia di revisione dei processi a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo una iniziativa legislativa del Governo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO avverte che il disegno di legge è stato nel frattempo deliberato dal Consiglio dei ministri e che sarà presentato al Senato. Invita pertanto la Commissione a tenere conto che vi è in materia una iniziativa del Governo.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che sia sostanzialmente unanime la volontà di approvare la disciplina in esame, anche in considerazione del grave ritardo dell'Italia nel prevedere nel suo ordinamento uno strumento volto a conferire effettività alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Dichiarata la sua disponibilità a partecipare alla redazione di una proposta di testo unificato affinché possa essere celermente sottoposta alla Commissione per l'adozione del testo base. Tuttavia, onde evitare che la Commissione svolga un lavoro sostanzialmente inutile, ritiene che potrebbe essere opportuno sospendere l'esame del provvedimento in attesa della presentazione del preannunciato disegno di legge governativo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che non vi siano motivi per sospendere l'esame del provvedimento in quanto il Governo non ha preannunciato la presentazione non di un disegno di legge che specificamente tratti la materia oggi in esame, bensì di un disegno di legge in una materia ben più ampia, quale il processo penale, che solo in parte coincide con la materia dei provvedimenti in esame. Quando il Governo presenterà l'annunciato disegno di legge si potrebbe anche valutare – proprio per accelerare l'introduzione nell'ordinamento italiano dello strumento della revisione a seguito di sentenze della Corte europea e in considerazione dei lunghi tempi di esame del disegno di legge del Governo – l'opportunità di espungervi la parte relativa alla revisione, per proseguire e, quindi, l'esame dei provvedimenti ora in all'ordine del giorno.

Gaetano PECORELLA (PdL), *relatore*, sottolinea come il ritardo nell'adeguamento del nostro ordinamento sia particolarmente grave e che i primi richiami del Consiglio d'Europa risalgono a circa quindici anni fa. Ricorda peraltro che nel 2002 una proposta di legge in materia era stata approvata dalla Camera. Ritiene che attualmente sussistano le condizioni per

un'approvazione rapida alla Camera. Considerato che il disegno di legge sarà presentato al Senato, spetterà a quel ramo del Parlamento di valutare se abbinarvi il testo che approverà la Camera o se proseguire l'esame di quel testo separatamente. Ritiene, quindi, opportuno che in ogni caso la Commissione prosegua l'esame dei provvedimenti.

Quanto al contenuto del provvedimento, ricorda che vi sono taluni limiti posti dalla convenzione quale, in particolare, l'applicabilità della revisione alle sole persone detenute che stiano scontando la pena. Entro questi limiti potrà essere certamente valutata la possibilità di addivinare ad un testo condiviso.

Antonio DI PIETRO (IdV) condivide le osservazioni del relatore in merito all'urgenza dell'intervento normativo e ribadisce che vi sono ampi margini per la redazione di un testo condiviso. Auspica quindi che si possa giungere in tempi molto rapidi all'adozione di un testo unificato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Norme in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

C. 907 Bernardini e C. 1643 Galletti.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Spaziale Italiana nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2013 Governo, recante « Ratifica Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la comunità e i suoi Stati membri e l'Ucraina	29
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01015 Narducci ed altri: Sulla situazione della rete consolare italiana in Germania	30
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	34

SEDE CONSULTIVA:

DL 208/2008: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	35
Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Testo unificato C. 1800 Mussolini e C.1914 Capitanio Santolini (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame conclusione – Parere favorevole</i>)	32

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo marzo-aprile 2009	33
---	----

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione di rappresentanti di ONG del popolo Saharawi (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	33
AVVERTENZA	33

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 febbraio 2009.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Spaziale Italiana nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2013 Governo, recante « Ratifica Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la comunità e i suoi Stati membri e l'Ucraina.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.30. alle 10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 14.25.

5-01015 Narducci ed altri: Sulla situazione della rete consolare italiana in Germania.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Franco NARDUCCI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, lamentando l'imminente rischio di chiusura di taluni consolati in Germania che sta suscitando viva apprensione nella comunità italiana ivi residente.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco NARDUCCI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto sia per le gravi conseguenze che si produrranno nelle realtà interessate, ed in particolare in Hannover, sia per l'insussistenza dei previsti risparmi, in quanto l'accorpamento dei servizi in altra sede comporterà comunque nuove spese, a cominciare dall'affitto dei locali necessari. Protesta per il fatto che si sopprimano servizi di indubbia utilità per i cittadini italiani, mentre si dovrebbe pensare a chiudere le ormai non più utili rappresentanze diplomatiche negli Stati membri dell'UE. Manifesta poi forti perplessità sulla soluzione del cosiddetto consolato digitale, ritenendo preferibile creare strutture di prossimità, ovvero piccole agenzie che renderebbero di più e costerebbero di meno. Nel lamentare infine il fatto che l'attuale Governo manchi di una politica per gli italiani all'estero, invita a tenere in maggiore considerazione gli interessi diretti dei cittadini rispetto alle logiche di carriera del personale diplomatico.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 208/2008: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, avverte che il decreto legge in esame reca norme in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. Il provvedimento, già approvato dal Senato, originariamente di otto articoli, si compone – a seguito delle modifiche introdotte – di 23 articoli. Rileva quindi che assumono particolare rilievo per la Commissione soltanto le previsioni recate dall'articolo 8, comma 5-*quiquies*, inserite nel corso dell'*iter* di approvazione presso l'altro ramo del Parlamento. Tali previsioni trasferiscono le risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3294 del 19 giugno 2003, al Dipartimento della protezione civile per la realizzazione di attività di cooperazione con la Repubblica di Albania in ambito di protezione civile, con particolare riguardo alle iniziative previste dalla Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri del 18 gennaio 2008. Ricorda che l'ordinanza n. 3294 era stata disposta la nomina del commissario delegato incaricato di effettuare il completamento urgente della discarica di Lezhe nell'Albania nord-occidentale mediante l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la « Missione Arcobaleno ». Veniva, quindi, autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo commissario delegato sulla quale versare le eventuali residue risorse finanziarie, nonché ulteriori somme che verranno assegnate per il perseguimento delle finalità della stessa ordinanza.

Sottolinea quindi che la realizzazione di una discarica controllata nella municipalità albanese di Lezhe è stata concordata tra il Ministero dell'Ambiente italiano e il Ministero dei Lavori Pubblici albanese mediante un *Memorandum* d'intesa siglato a Tirana il 30 novembre 1999, e in pari data entrato in vigore. In base all'articolo 1, le Parti « favoriranno la realizzazione di un programma per la costruzione di una discarica controllata per i rifiuti solidi urbani, e l'assistenza alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti in discarica per almeno un anno nella municipalità di Lezhe ». La Parte italiana, giusta l'articolo 2, dovrà assicurare anzitutto il coordinamento generale e l'approvazione tecnica e finanziaria degli interventi, e contestualmente il controllo della qualità ambientale dell'opera. Inoltre spetterà al Ministero dell'Ambiente italiano vigilare sulla corretta implementazione del progetto, mediante un proprio comitato tecnico e in accordo con le pertinenti normative italiane ed europee. Ai sensi dell'articolo 3, poi, il Ministero dell'Ambiente italiano affida alla CISPEL Export (Società consortile a responsabilità limitata senza fini di lucro) il compito della conduzione dei lavori, con ricorso per quanto possibile a imprese e manodopera locali. La CISPEL Export dovrà inoltre assistere le istanze albanesi nella gestione della discarica per almeno un anno, cu-

rando la formazione del personale locale e fornendo i macchinari e le attrezzature necessari, che solo alla fine del progetto verranno donati alla municipalità di Lezhe, che diverrà a quel momento altresì titolare dell'amministrazione e della proprietà della discarica.

Ritiene pertanto opportuno chiedere al rappresentante del Governo notizie circa l'avvenuto (o meno) completamento dei lavori e del periodo di avvio della discarica di Lezhe, che rileva anche con riferimento al *Memorandum* del 1999, la cui durata in vigore era appunto limitata al completamento delle iniziative di assistenza da esso previste. Con riferimento, invece, alla questione della prevenzione dei disastri, ricordal'esplosione di un deposito di armi e munizioni nei pressi della capitale albanese Tirana (marzo 2008), che provocò circa trenta vittime tra morti e dispersi, assieme a uno scenario spaventoso per la popolazione locale, e a seguito della quale il ministro albanese della difesa pro tempore fu costretto a rassegnare le dimissioni (dal suo Dicastero dipendevano infatti i contratti e i controlli nelle procedure di disattivazione delle munizioni).

Segnala infine che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 gennaio 2008 è stata istituita una nuova struttura operativa presso il Dipartimento della protezione civile: la Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri. Tale struttura è stata istituita in attuazione degli impegni internazionali presi in occasione della « Conferenza mondiale sulla riduzione dei disastri » svoltasi a Kobe nel gennaio 2005. Ad essa sono affidati una serie di compiti tra cui quelli di rappresentare la posizione nazionale in tema di riduzione del rischio da disastri nelle istanze internazionali preposte, promuovere il rafforzamento e la diffusione della cultura di prevenzione e consapevolezza del rischio e di facilitare l'integrazione delle attività di riduzione del rischio delle politiche nazionali di sviluppo, previste nei programmi di sviluppo internazionali o bilaterali.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI dichiara che il Governo sta adempiendo pienamente agli impegni assunti con le autorità albanesi.

Enrico PIANETTA (Pdl), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Testo unificato C. 1800 Mussolini e C.1914 Capitano Santolini.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore onorevole Biancofiore, impossibilitata a partecipare alla seduta, osserva che il testo unificato in esame, risultante dai progetti di legge A.C. 1800 Mussolini ed altri e A.C. 1914 Capitano Santolini, è diretto ad apportare alcune modifiche alla denominazione ed ai compiti della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

Ricorda che, tra gli accordi internazionali in materia, particolare rilievo assume la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176. Per celebrare il giorno della ricorrenza della firma della Convenzione stessa è stata istituita il 20 novembre la giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

In particolare, l'articolo 1 del testo unificato, al comma 1, che la Commissione parlamentare per l'infanzia assuma la nuova denominazione di Commissione parlamentare per l'infanzia e per l'adolescenza. Infatti, come evidenziato dalle re-

lazioni illustrative, l'articolo 1 della citata legge n. 451 del 1997, nell'enunciare i compiti della Commissione, fa riferimento ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, senza specificare a che età debba porsi il limite della cosiddetta « infanzia ». Il comma 2 dell'articolo 1 di entrambe le proposte di legge interviene sulla natura del parere – che si configura come obbligatorio – che la Commissione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007 n. 103, esprime sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e sul termine per l'espressione del parere medesimo. L'articolo 2 di ambedue le proposte di legge risponde in primo luogo a finalità di coordinamento formale, sostituendo ovunque ricorrano, le parole « Commissione parlamentare per l'infanzia » con quelle « Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza » (comma 1). Il comma 1-*bis* del medesimo articolo, che recepisce una proposta emendativa adottata il 4 febbraio scorso dalla Commissione Affari sociali, ampliando i compiti della richiamata Commissione, di cui all'articolo 1, Commi 1 e 4, della legge n. 451/1997, riconoscendole il potere di acquisire dati, favorire lo scambio di informazioni e promuovere le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonché dell'affido e dell'adozione. Il comma 2 dello stesso articolo rimette invece al Governo l'emanazione, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, di un provvedimento che modifichi il citato decreto del Presidente della Repubblica 103 del 2007, al fine di adeguarlo alle nuove previsioni normative introdotte dal provvedimento in esame.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI si associa alle considerazioni svolte, giudicando opportuna l'estensione all'adolescenza delle competenze della Commissione in essere, anche per il fatto che oggi molte pratiche di adozione riguardano minorenni adolescenti.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**Predisposizione del programma dei lavori
per il periodo marzo-aprile 2009.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 15.05.

**Indagine conoscitiva sulle violazioni
dei diritti umani nel mondo.**

**Audizione di rappresentanti
di ONG del popolo Saharawi.**

(Svolgimento e rinvio).

Furio COLOMBO (PD), *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Aminatu HAIDAR, *presidente del CODESA (Collettivo dei difensori dei diritti umani nel Sahara occidentale)*, relaziona sui temi oggetto dell'audizione.

Omar MIH e Fatima MAHFUD, *rappresentanti del Fronte Polisario per l'Italia*, e Luciano ARDESI, *presidente dell'Associazione nazionale di solidarietà con il popolo Saharawi*, svolgono ulteriori considerazioni.

Intervengono quindi per formulare osservazioni i deputati Paolo CORSINI (PD) e Souad SBAI (PdL).

Furio COLOMBO, *presidente*, in concomitanza con l'inizio di una seduta delle Commissioni riunite III e XII, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq.
C. 2037 Governo.

Ratifica Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina.
C. 2013 Governo.

Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3(2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale.
C. 2014 Governo.

ALLEGATO 1

5-01015 Narducci ed altri: Sulla situazione della rete consolare italiana in Germania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero degli affari esteri è pienamente cosciente dell'importanza della nostra collettività in Germania e delle sue specifiche esigenze, e quindi della necessità di prestarle adeguate tutela e assistenza. Attualmente sono infatti presenti in Germania 12 Uffici consolari, cui si aggiunge la Cancelleria consolare dell'Ambasciata. Si tratta della rete consolare più estesa della nostra Amministrazione in un Paese estero, con un organico di organico di oltre 220 unità, fra diplomatici e personale delle aree funzionali e a contratto.

L'onorevole Narducci segnala che il comitato dei Presidenti dei Comites della Germania si è rivolto al MAE per « scongiurare la paventata chiusura di altre sedi consolari ».

La ristrutturazione in tre fasi appena completata, nel perseguire un giusto equilibrio tra Rappresentanze presso Organizzazioni Internazionali e rete dei Consolati, ha riguardato, tra soppressioni e accorpamenti, diversi sedi consolari (Il Cairo, Atene, Bastia, Innsbruck, Edmonton, Bedford, Esch, Mosca, Newark, Chambery, Madrid, Berna). Va sottolineato che in Germania è stata coinvolta una sola sede, a novembre 2007, nella prima fase. È il Consolato Generale di Lipsia, nella cui circoscrizione la consistenza dei connazionali risultava peraltro alquanto ridotta (circa 2.500 residenti). Dell'assistenza a tale comunità si sta facendo ora carico la Cancelleria consolare dell'Ambasciata a Berlino. Per venire meglio incontro alle esigenze dell'utenza, sono stati altresì istituiti due uffici consolari onorari nelle città, rispettivamente, di Lipsia e Dresda.

L'onorevole Interrogante segnala inoltre che « non esisterebbero i riferimenti

normativi » per eventuali nuove chiusure di uffici consolari, essendosi ormai conclusa la terza fase della ristrutturazione prevista dalla Legge finanziaria 2007.

In proposito, va osservato che se per un verso è vero che, a differenza di quanto previsto nella Legge finanziaria, il legislatore non ha dettato nuovi, specifici obiettivi di risparmio, non di meno il Ministero degli Esteri si vede costretto ad operare entro più rigorosi vincoli di bilancio. È noto infatti che per i prossimi tre anni, nell'ottica generale del contenimento della spesa pubblica, sono previste consistenti riduzioni sui capitoli di pertinenza della Farnesina, pur a fronte di crescenti esigenze di carattere internazionale.

Pertanto, è in corso una riflessione sul miglior utilizzo che potrà essere fatta di tali – scarse – risorse finanziarie. L'ottica è sempre quella di razionalizzare e, anche grazie all'informatica, rendere servizi più efficienti: migliorare la comunicazione istituzionale (trasparenza delle procedure), abbreviare i tempi di trattazione delle pratiche, limitare l'esigenza per il cittadino di cercarsi in Consolato. Una volta ultimata tale riflessione generale, ne verranno comunicati gli esiti secondo le forme consuete.

Nel frattempo, l'Amministrazione non ha potuto esimersi dal realizzare alcuni limitati interventi sull'intera rete estera, effettuando dei « congelamenti » di posti ovvero rinviando avvicendamenti di personale all'estero. Tali interventi sono stati realizzati in numerosi uffici della rete estera e non si riferiscono pertanto ai soli uffici consolari in Germania.

ALLEGATO 2

DL 208/2008: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (C. 2206 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di propria competenza il testo del disegno di legge C. 2198, recante conversione in legge del decreto-legge n. 297 del 2008 « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria », approvato dal Senato con modificazioni;

preso atto di quanto disposto dall'articolo 10 del provvedimento in esame che prevede il rinvio delle elezioni dei COMITES e quindi del CGIE ad una data entro la fine del 2010;

sottolineato che tale termine è da considerarsi come limite massimo e che pertanto le predette elezioni potrebbero avere luogo prima, ove ne maturassero le condizioni;

richiamato l'ordine del giorno approvato dalla stessa Commissione in occasione dell'ultima sessione di bilancio;

ribadito che la motivata posticipazione di tali scadenze elettorali è funzionale ad una complessiva e tempestiva riforma del sistema della rappresentanza degli italiani all'estero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. C. 1929 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	38

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01014 Villecco Calipari: sul proseguimento dell'attività della 46 ^a aereobrigata di Pisa ...	37
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	39

SEDE REFERENTE:

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto</i>)	40

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato.

C. 1929 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(*Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento, risultante dagli emendamenti approvati presso le Commissioni di merito.

Giovanna PETRENGA (PdL), *relatore*, segnala che, anche sulla base degli approfondimenti istruttori svolti dalle Commissioni Giustizia e Affari esteri, il nuovo testo del disegno di legge in titolo contiene una nuova formulazione dell'articolo 15, relativo alla norma di coordinamento con le disposizioni del codice penale militare di guerra. Al riguardo, sottolinea che la modifica contribuisce a scongiurare dubbi interpretativi in quanto stabilisce per ogni fattispecie prevista l'applicabilità delle nuove disposizioni con priorità sulle norme del codice. Presenta quindi una proposta di parere favorevole di cui dà lettura (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.45.

5-01014 Villecco Calipari: sul proseguimento dell'attività della 46^a aereobrigata di Pisa.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Paolo FONTANELLI (PD), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto sottolineando i profili relativi alla copertura finanziaria per le attività dell'Aeronautica e dando risalto alle difficoltà connesse alla complessiva organizzazione dei lavori della 46^a «sup» «reset» aerobrigata di Pisa e alle possibili ripercussioni sulla sua partecipazione alle missioni all'estero.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo FONTANELLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta illustrata dal rappresentante del Governo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.50.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 26 novembre 2008.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 novembre 2008, oltre all'abbinamento delle due proposte di legge in esame, la Commissione ha deliberato l'istituzione di un Comitato ristretto per la stesura di un testo unificato delle proposte di legge in titolo. Il Comitato ristretto ha quindi svolto il proprio lavoro in un clima di aperta collaborazione tra i gruppi che ha consentito di pervenire ad un testo unificato (*vedi allegato 3*). In considerazione dell'assenza del relatore, onorevole Fava, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ritiene opportuno rinviarne l'illustrazione e il relativo dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. (Nuovo testo C. 1929 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1929 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno », così come risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso le Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri;

nel sottolineare che la rilevanza del provvedimento in esame è connessa al riconoscimento del bene culturale come fattore essenziale per la facilitazione dei processi di pace e di ricostruzione post conflitto, in linea peraltro con un indirizzo già praticato dalle Forze armate italiane impegnate in missioni all'estero;

condivisa pertanto la necessità di contribuire ad una celere ratifica del II Protocollo in titolo al fine di innalzare gli *standard* di tutela internazionale sui beni culturali;

ritenendo il provvedimento complessivamente significativo nell'ambito delle competenze della Commissione Difesa e in particolare per quanto attiene le norme sulla protezione rafforzata dei beni culturali e per l'individuazione della fattispecie della necessità militare imperativa, di cui agli articoli 10 e 11 del II Protocollo;

preso atto con favore della previsione, di cui all'articolo 5 del disegno di legge di ratifica, che dispone che il Ministero della difesa sia sentito dal Ministero per i beni e le attività culturali nella compilazione della lista dei beni da sottoporre a tutela rafforzata;

apprezzata la nuova formulazione dell'articolo 15 del disegno di legge in esame, recante la norma di coordinamento tra le nuove disposizioni e il codice penale militare di guerra, che dispone in ogni caso l'applicabilità delle nuove norme in tema di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, anche qualora le medesime fattispecie siano previste dal codice penale militare di guerra;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01014 Villecco Calipari: sul proseguimento dell'attività della 46^a aereobrigata di Pisa**TESTO DELLA RISPOSTA**

La manovra di bilancio per il 2009, predisposta con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha modificato il processo di formazione del bilancio ed ha attribuito ampia flessibilità alle amministrazioni, in modo che ad ognuna di esse sia consentito di articolare le previsioni e di riallocare le risorse a disposizione, nell'ambito dello stanziamento assegnato per ogni missione perseguita, tra i relativi programmi.

Stante l'esigenza di assicurare nel tempo stabilità e coerenza all'assegnazione delle risorse per le Forze armate e per il comparto difesa nel suo complesso, la citata norma ha, altresì, apportato l'ulteriore significativa novità di determinare le previsioni di bilancio per un triennio, assicurando una più attenta programmazione delle risorse ed una maggior certezza delle disponibilità finanziarie di cui le Amministrazioni dispongono in bilancio nel triennio medesimo.

In tale ambito, è stato compiuto un particolare sforzo per garantire l'operatività complessiva della 46^a Brigata Aerea, soprattutto in considerazione dei gravosi incarichi ad essa affidati.

Confermo che l'Aeronautica Militare, in sede di programmazione, pianificazione operativa, ha assegnato al reparto, per il 2009, un numero di ore di volo perfettamente in linea con quelle degli anni precedenti. Sulla base di tale previsione sono state predisposte le conseguenti assegnazioni di risorse.

Quanto sopra a testimonianza dell'impegno che la Difesa profonde nel mantenimento in efficienza dello strumento militare, anche in linea con le recenti determinazioni di cui al richiamato decreto-legge n. 112 del 2008 che, ha indicato un percorso virtuoso ancorché impegnativo di razionalizzazione delle spese.

ALLEGATO 3

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine (C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli)**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO**

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226).

All'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « sono destinati, a domanda, ai reparti alpini » sono inserite le seguenti: « ubicati nelle località più prossime a quelle di residenza »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per la copertura dei posti rimasti scoperti nell'organico dei reparti alpini a seguito delle procedure previste dal comma 1 si considerano prioritariamente i volontari in ferma prefissata di un anno che hanno presentato domanda di impiego nei medesimi reparti »;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le regioni e gli enti locali, al fine di incentivare il reclutamento alpino nei rispettivi territori, possono riconoscere benefici di carattere fiscale e assistenziale ai volontari in ferma prefissata e in rafferma che risiedono nei medesimi territori e che prestano servizio in reparti alpini dislocati negli stessi. Ai predetti volontari cessati senza demerito dal servizio, le regioni e gli enti locali possono altresì riconoscere ri-

serve di posti nei concorsi banditi in relazione a impieghi concernenti attività di sicurezza e protezione civile.

2-ter. Il possesso di brevetti di alpinismo, sci e soccorso in montagna, ovvero di altri brevetti, attestati e abilitazioni in campo alpino, ovvero l'adesione a organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali o delle province autonome previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o ad albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale e delle province autonome, costituiscono titoli di preferenza nei concorsi per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale.

2-quater. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, istituisce il brevetto militare alpino e ne disciplina le modalità di rilascio al personale in servizio nelle truppe alpine, in possesso dei requisiti psico-fisici, di moralità e di condotta stabiliti nel decreto medesimo.

2-quinquies. Il brevetto militare alpino istituito ai sensi del comma 2-quater del presente articolo costituisce titolo di preferenza nei concorsi di cui all'articolo 11, comma 1, e ai fini della formazione della graduatoria annuale di merito di cui all'articolo 13, comma 2.

2-sexies. Alla cessazione del loro servizio, i militari volontari in ferma prefissata di un anno provenienti dalle regioni dell'arco alpino e dalle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, già incorporati presso unità appartenenti ai reparti delle truppe alpine, possono, a domanda, entrare a far parte di un'apposita riserva, costituita su base volontaria dall'Associa-

zione nazionale alpini, mobilitabile in caso di calamità naturale, e a disposizione del Servizio nazionale della protezione civile, delle autorità regionali, provinciali e comunali di protezione civile delle regioni dell'arco alpino e delle altre regioni tipiche di reclutamento alpino eventualmente colpite da disastro. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età ».

ART. 2.

(Compiti dell'Associazione nazionale alpini).

1. L'Associazione nazionale alpini promuove, d'intesa con il Ministero della

difesa, il reclutamento volontario nei reparti delle truppe alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

ART. 3.

(Disposizione finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	42
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	42
Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. Nuovo testo C. 1929 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed istituzione dell'Osservatorio nazionale. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3 (2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale. C. 2014 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	46

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione l'onorevole Siegfried Bruggen, al quale, a nome di tutti i colleghi deputati, formula i migliori auguri di buon lavoro.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 1415 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Rinvio dell'esame*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, in considerazione del fatto che

non sono pervenuti i necessari elementi di chiarimento sul provvedimento da parte del Ministero dell'economia, la Commissione esprimerà il parere di competenza sul provvedimento direttamente all'Assemblea.

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato.

Nuovo testo C. 1929 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e III).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge, approvato dal Senato, il quale reca la ratifica e l'esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a l'Aja il 26

marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, con riferimento a quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 23 (riunione dell'assemblea delle Parti), rileva che la norma nulla dispone circa la frequenza delle riunioni. Ritiene poi opportuno che il Governo chiarisca con quali risorse preveda di fare fronte agli oneri derivanti dalle eventuali riunioni straordinarie previste dall'articolo 23, comma 4, e 24, comma 2. Con riferimento al Fondo di cui all'articolo 29 del Protocollo, preso atto di quanto affermato dal Governo in sede di esame del provvedimento al Senato circa la natura volontaria del Fondo medesimo, ritiene opportuno che il Governo chiarisse se anche le funzioni e le finalità del Fondo hanno carattere volontario o eventuale. Segnala poi che l'articolo 16 autorizza, per l'attuazione della presente legge, la spesa di euro 8.980 per l'anno 2008, di euro 4.890 per l'anno 2009 e di euro 8.980 a decorrere dal 2010. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2008-2010. Al riguardo rileva che la clausola di copertura fa riferimento ad oneri relativi all'esercizio finanziario 2008, oramai concluso, e all'utilizzo dei Fondi speciali relativi al triennio 2008-2010, relativi alla precedente legge finanziaria. A tale proposito, rileva che l'accantonamento del quale si prevede l'utilizzo reca, anche con riferimento al triennio 2009-2011, le necessarie risorse ed una specifica voce programmatica. Data la natura degli oneri, connessi alla partecipazione di funzionari a riunioni internazionali, osserva che quelli relativi all'anno 2008 non avranno più luogo in considerazione del fatto che la legge di ratifica non ha ancora concluso il suo iter parlamentare. Tuttavia, tali oneri potrebbero essere stati, comunque, ricompresi nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978. A tale proposito, ricorda che sulla base della suddetta disposizione contabile, le quote dei fondi speciali di

parte corrente non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso in cui tali spese corrispondano, tra le altre cose, ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Qualora il provvedimento in esame sia ricompreso nell'elenco degli slittamenti, in considerazione del fatto che lo stesso è già stato approvato dal Senato, al fine di evitare una ulteriore lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento, si potrebbe esprimere parere favorevole, nel presupposto che il riferimento al triennio 2008-2010 si intenda relativo al triennio 2009-2011 e che la prima riunione delle Parti di cui all'articolo 23 del Protocollo ratificato non si tenga prima dell'anno 2010. Al riguardo, ritiene necessaria una conferma da parte del Governo.

Il ministro Roberto CALDEROLI segnala che le riunioni straordinarie previste dagli articoli 23, comma 4, e 24, comma 2, non vengono quantificate per il carattere eventuale che rivestono. Inoltre, circa le funzioni e le finalità del fondo non hanno carattere eventuale: una volta costituito il fondo dovranno essere rispettati gli scopi per i quali è stato costituito; anche se la contribuzione per il suo funzionamento è e rimane volontaria. Osserva infine che il provvedimento è ricompreso nell'elenco degli slittamenti, per tale motivo non ritiene necessario aggiornare la clausola di copertura finanziaria. Di conseguenza la prima riunione delle Parti di cui all'articolo 23 potrà tenersi anche nel 2009 in quanto le quote del 2008 vengono mantenute senza comportare alcun pregiudizio sul triennio di riferimento.

Massimo VANNUCCI (PD), nel condividere il merito del provvedimento, ricorda che la Commissione sta esaminando anche una proposta di legge di cui è firmatario, la quale intende onorare la memoria dell'intervento di tutela dei beni culturali

minacciati dalla seconda guerra mondiale posto in essere dal soprintendente Pasquale Rotondi, che anticipò con coraggio lo spirito della Convenzione.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1929 recante ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale il provvedimento in esame è ricompreso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge n. 468 del 1978;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 16, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed istituzione dell'Osservatorio nazionale.

C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra il contenuto del provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato, che reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata il 13 dicembre 2006. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione si sofferma sull'articolo 3 del disegno di legge di ratifica che istituisce l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Al riguardo, premessa la necessità di precisare se lo stanziamento di cui al comma 6 dell'articolo 3 debba intendersi quale limite massimo di spesa, rileva che l'esclusione dei compensi ai componenti dell'Osservatorio, asserita dalla relazione tecnica, non risulta esplicitata dal testo della norma. Segnala, infine, che riguardo alle singole fattispecie di spesa non si rinvencono nella relazione tecnica – ad eccezione delle missioni – indicazioni di dettaglio circa la composizione dell'onere complessivamente quantificato. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 8 dell'articolo 3 dispone che al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000. L'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) si riferisce al

Fondo nazionale per le politiche sociali, disponendo che le relative risorse siano determinate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. Al riguardo rileva, in primo luogo, la necessità di un chiarimento da parte del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse destinate al presente provvedimento, senza pregiudicare gli altri interventi previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo Fondo. Da un punto di vista formale osserva che la norma, nell'indicare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, non fa riferimento alla sua determinazione da parte della tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009). A tale proposito ricorda che la Commissione Bilancio del Senato, nella seduta del 14 gennaio 2009, ha espresso parere non ostativo, nel presupposto che la copertura a valere sul Fondo per le politiche sociali si intenda riferita agli importi in tabella C determinati con la legge finanziaria per il 2009. Osserva, inoltre, che per il funzionamento dell'Osservatorio – la cui durata è triennale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 – sono stanziati risorse dal 2009 al 2014. Ciò in virtù della previsione di un'eventuale proroga – per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni – prevista dal medesimo comma, mediante l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tuttavia, l'ultimo periodo dello stesso comma 4 contempla la possibilità di eventuali successivi decreti di proroga della durata dell'Osservatorio, senza che a tale previsione segua l'indicazione delle modalità di copertura. A tal fine il Governo dovrebbe confermare che, in coerenza con quanto sopra esposto, in presenza di una proroga dell'attività dell'Osservatorio per il periodo successivo al 2014 si provvederà alla relativa copertura finanziaria mediante disposizioni legislative. Rileva, infine, che quanto affermato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, in merito all'assenza di compensi da attribuire ai componenti dell'Osservatorio, non trova rispondenza nel testo del disegno di legge di ratifica. Infatti i relativi oneri quantificati dalla predetta relazione

fanno riferimento esclusivamente a spese per missioni, ausili per l'accessibilità e la piena partecipazione dei componenti, ausili per le persone cieche, studi, ricerche e pubblicazioni. Ritiene pertanto necessario che il Governo confermi l'assenza di oneri derivanti da compensi da attribuire ai componenti dell'Osservatorio. Illustra poi il contenuto dell'articolo 40 che prevede che la Conferenza degli Stati aderenti alla Convenzione si riunisca regolarmente ogni biennio o su decisione della Conferenza stessa. Al riguardo chiede che siano chiarite le modalità di finanziamento delle spese connesse alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni della Conferenza degli Stati aderenti, tenuto conto che né il testo né la relazione tecnica recano indicazioni in proposito.

Il ministro Roberto CALDEROLI osserva che per il provvedimento sussistono le sufficienti risorse, senza arrecare alcun pregiudizio ad altri interventi, previsti a legislazione vigente, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali. Tale modalità di copertura si intende riferita agli importi in tabella C determinati con legge finanziaria 2009. Rileva poi che la quantificazione dell'onere è riferita ad un solo rinnovo in quanto tale ipotesi è da intendersi la più attendibile, mentre la durata dell'Osservatorio oltre i primi sei anni, e quindi ulteriori proroghe rivestono carattere del tutto eventuale e, qualora ciò si dovesse verificare si interverrà con apposito provvedimento legislativo che ne preveda idonea copertura. Fa poi presente che ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso come indicato nella Relazione tecnica e precisa che lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6, del disegno di legge è da intendersi quale tetto massimo di spesa. Relativamente alla partecipazione della delegazione italiana alle riunioni della Conferenza degli Stati Parte, di cui all'articolo 40 della Convenzione, precisa che la stessa avverrà mediante utilizzo delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente, destinate dalle singole amministrazioni alle spese per missioni all'estero.

Pier Paolo BARETTA (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2121 recante ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed istituzione dell'Osservatorio nazionale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

nel presupposto che:

la copertura a valere sul Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 si intenda riferita all'importo del Fondo come rideterminato dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008;

agli oneri derivanti dall'eventuale proroga dell'attività dell'Osservatorio per gli anni successivi al 2014 si provvederà con appositi provvedimenti legislativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3 (2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale.

C. 2014 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura RAVETTO (Pdl), *relatore*, illustra il contenuto del disegno di legge che autorizza la ratifica e l'esecuzione dello

strumento contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003 e dello strumento contemplato dall'articolo 3 (2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003. Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione ritiene opportuno, con riferimento agli articoli da 18-*bis* a 18-*quater*, che il Governo assicuri che l'ampliamento di compiti di controllo e di assistenza assegnati alle autorità giudiziarie e di polizia, con particolare riferimento all'istituzione delle squadre investigative comuni, avvenga nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Il ministro Roberto CALDEROLI assicura che l'ampliamento dei compiti di controllo e di assistenza assegnati alle autorità giudiziarie e di polizia, con particolare riferimento all'istituzione delle squadre investigative comuni, avverrà nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Laura RAVETTO (Pdl), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2014 recante ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3 (2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	50

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01017 Fugatti: Applicazione delle disposizioni in materia di accertamenti automatici sulla base degli studi di settore	48
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	51
5-01018 Bernardo e Cirielli: Riserva di posti presso l'Accademia della Guardia di finanza in favore dei diplomati delle scuole militari	48
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che il relatore aveva illustrato il provvedimento nel corso della precedente seduta.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), nel quale è contenuta una premessa, con cui si evidenzia l'opportunità di apportare una correzione all'articolo 7-ter, relativo alle misure di compensazione territoriale in favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti di trattamento di combustibile nucleare, per chiarire che la quota del 25 per cento del contributo compensativo destinata ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è posto il sito, è attribuita ai comuni confinanti ubicati in province diverse da quella del comune ove sussiste l'impianto nucleare.

Alberto FLUVI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Francesco BARBATO (IdV) esprime una valutazione contraria sul provvedimento nel suo complesso, preannunciando pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.25.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che, su richiesta del presentatore, l'interrogazione n. 5-01016 Occhiuto sarà svolta in altra seduta.

5-01017 Fugatti: Applicazione delle disposizioni in materia di accertamenti automatici sulla base degli studi di settore.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio FUGATTI (LNP) si dichiara soddisfatto della risposta, rilevando tuttavia come spesso taluni uffici dell'Amministrazione finanziaria non applichino correttamente la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5 del 23 gennaio 2008, la quale ha definito l'utilizzo che gli uffici tributari possono fare degli studi di settore, utilizzando impropriamente le risultanze degli stessi studi di settore non come presunzioni semplici ma come presunzioni legali.

Ritiene invece che, nell'attuale, particolare momento di difficoltà economica per le piccole e medie imprese, occorrerebbe uno sforzo maggiore, da parte dell'Agenzia delle entrate, per fornire agli uffici territoriali indicazioni chiare in materia, attenendosi strettamente, con buon senso, al contenuto della predetta circolare e dimostrando quindi maggiore attenzione alle esigenze degli operatori economici.

5-01018 Bernardo e Cirielli: Riserva di posti presso l'Accademia della Guardia di finanza in favore dei diplomati delle scuole militari.

Edmondo CIRIELLI (PdL) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, con la quale si lamenta il fatto che il Ministero dell'economia e delle finanze non abbia ancora attuato, relativamente all'accesso all'Accademia della Guardia di finanza, la risoluzione n. 8-00008, approvata dalla Commissione Difesa della Camera, che chiede di riservare una quota dei posti disponibili presso le accademie militari ai diplomati presso le scuole militari, laddove invece il Ministero della difesa ha già dato attuazione a tale atto di indirizzo con riferimento alle altre accademie militari.

Rileva, quindi, come, nella sua qualità di Presidente della Commissione Difesa, abbia ritenuto di presentare l'atto di sindacato ispettivo, al fine di segnalare l'esigenza che il Governo ottemperi compiutamente al contenuto della predetta risoluzione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Edmondo CIRIELLI (PdL) ringrazia il Sottosegretario, dichiarandosi tuttavia del tutto insoddisfatto della risposta, rilevando come la risoluzione approvata dalla Commissione Difesa, alla quale l'interrogazione si riferisce, preveda specifici interventi normativi in merito, alla quale la risposta non fa cenno, sottolineando inoltre come il rappresentante del Governo non abbia chiarito quali siano le iniziative che l'Esecutivo intende assumere per adempiere all'obbligo politico conseguente al voto della Commissione Difesa.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO 1

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (C. 2206 Governo, approvato dal Senato)**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2206, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 208 del 2008, recante « Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente »;

evidenziato come l'articolo 7-*ter*, il quale, intervenendo sulla disciplina relativa alle misure di compensazione territoriale in favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti di trattamento di combustibile nucleare, specifica sostan-

zialmente il contenuto dell'articolo 2, comma 560, della legge n. 244 del 2007, che ha esteso il contributo compensativo anche ai comuni confinanti situati in province diverse, debba probabilmente essere migliorato nella formulazione, al fine di chiarire che la quota del 25 per cento del predetto contributo compensativo, destinata ai comuni confinanti con quello nel cui territorio è posto il sito, è attribuita ai comuni confinanti ubicati in province diverse da quella del comune ove sussiste l'impianto nucleare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-01017 Fugatti: Applicazione delle disposizioni in materia di accertamenti automatici sulla base degli studi di settore.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quale sia il motivo per cui le indicazioni sulle modalità da seguire nell'attività di accertamento, basata sugli studi di settore, fornite dall'Agenzia delle entrate, da ultimo, con la circolare n. 5 del 23 gennaio 2008, non siano uniformemente applicate dalle direzioni regionali e provinciali.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente di aver fornito indicazioni precise agli Uffici in merito alle attività di controllo da svolgere sulla base degli studi di settore (l'ultima il 23 dicembre 2008).

Oltre ai documenti di prassi indicati nel *question time*, l'Agenzia ha provveduto non solo a fornire agli uffici indicazioni operative, ma anche ad effettuare, in collaborazione con la competente Direzione centrale del personale, una formazione mirata sull'argomento, che ha visto coinvolte tutte le Direzioni regionali, attraverso videoconferenze e convegni interni in collaborazione con associazioni di categoria, oltre a 50 corsi specifici per circa 1.000 funzionari nel corso del 2008, che continueranno nel 2009.

L'Agenzia delle entrate, ritiene, in proposito, che sia gli elementi forniti, sia la formazione erogata, hanno perfezionato la conoscenza del personale preposto all'attività di controllo, comportando una sempre più credibile e sostenibile determinazione della pretesa tributaria basata sull'applicazione degli studi di settore.

Peraltro, la stessa Agenzia fa presente di essere costantemente impegnata, anche attraverso la procedura interna del monitoraggio delle risposte alle istanze di interpellato fornite dalle Direzioni regionali e provinciali, a garantire proprio l'uniformità degli orientamenti interpretativi delle norme tributarie e della conseguente loro applicazione da parte di tutte le articolazioni dell'Amministrazione finanziaria.

Il Governo monitora l'applicazione della circolare n. 5, garantendo ulteriori interventi presso l'Agenzia delle entrate, nel caso in cui si verificassero degli inadempimenti da parte degli uffici.

Appare opportuno evidenziare che il non automatismo del procedimento accertativo in argomento, oltre che essere un'indicazione amministrativa vincolante per tutti gli Uffici dell'Agenzia, è coerente con la disposizione legislativa di cui all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che prevede obbligatoriamente l'attivazione del contraddittorio del contribuente, prima dell'emissione dell'atto accertativo.

Tale previsione normativa non permette l'emissione di atti di accertamento fondati sulle risultanze degli studi se prima non è stato attivato il contraddittorio con il contribuente oggetto di controllo. Delle risultanze del contraddittorio gli Uffici devono, ovviamente, tenere conto nel valutare la sostenibilità della pretesa tributaria, sia in fase di adesione che in sede di accertamento.

ALLEGATO 3

5-01018 Bernardo e Cirielli: Riserva di posti presso l'Accademia della Guardia di finanza in favore dei diplomati delle scuole militari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'approvazione della risoluzione n. 8/00008, la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati ha impegnato il Governo, tra l'altro, « ad avviare ogni iniziativa di propria competenza, anche sul piano normativo, affinché, fin dai prossimi bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di tutte le Accademie militari, siano previste omogenee riserve di posti in favore dei diplomati presso le Scuole militari ». Dette riserve dovrebbero essere pari al:

a) 50 per cento dei posti messi a concorso (35 per cento per i diplomati presso le Scuole militari di Forza armata e 15 per cento per i diplomati presso le altre Scuole militari) nel caso delle Accademie dell'Esercito (ivi inclusa quella dell'Arma dei carabinieri, come si evince dalle pertinenti discussioni parlamentari), della Marina e dell'Aeronautica;

b) 30 per cento dei posti messi a concorso relativamente all'Accademia del Corpo della Guardia di Finanza.

Al fine di dare attuazione all'atto di indirizzo di cui trattasi, il Ministero della difesa ha modificato i bandi di concorso per l'ammissione alle Accademie delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per l'anno accademico 2009/2010, prevedendo in favore dei diplomati presso le Scuole militari riserve pari al 30 per cento dei posti messi a concorso.

Il Dicastero della Difesa, in particolare, ha ritenuto di poter dare diretta esecuzione all'impegno governativo attraverso l'applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ai sensi del quale « ciascuna Forza armata può bandire concorsi per l'ammissione alle

Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili ». Tale disposizione viene estesa al personale dell'Arma dei carabinieri dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

In relazione a quanto premesso, tenuto conto che ai fini dell'accesso all'Accademia della Guardia di finanza, l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, prevede, che « le riserve dei posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso » e che il Comando Generale della Guardia di Finanza ha ritenuto non applicabile al Corpo il citato articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in quanto tale disposizione si rivolge specificamente agli appartenenti alle Forze armate e la materia delle riserve di posti è disciplinata, per gli ufficiali della Guardia di finanza, dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, occorre un intervento legislativo *ad hoc* che introduca una disposizione analoga a quella sopra citata, contemplando la possibilità di prevedere riserve di posti in favore dei diplomati presso le Scuole militari nell'ambito dei concorsi per l'ammissione all'Accademia del Corpo della Guardia di finanza, relativi al reclutamento degli ufficiali nel ruolo normale, nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili e nel limite complessivo di cui al citato articolo 5, comma 4, del del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (un terzo dei posti messi a concorso).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Giuliano Amato a Presidente dell'Istituto Enciclopedia italiana. Nomina n. 32 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 53

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. C. 2121 Governo, approvato dal Senato e abbinata C. 1311 Farina Coscioni (Parere alle commissioni riunite III e XII) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 55

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. C. 1929 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 55

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415 Governo e abbinata (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 56

AVVERTENZA 59

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di nomina del professor Giuliano Amato a Presidente dell'Istituto Enciclopedia italiana. Nomina n. 32.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2009.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, anche alla luce delle indicazioni emerse

nel corso della seduta di ieri propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Eugenio MAZZARELLA (PD) preannuncia, anche nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di nomina in esame, in considerazione delle competenze del professor Amato, che è uno dei maggiori costituzionalisti italiani. Ritiene che il lavoro che andrà a svolgere il professor Amato è in linea con il suo profilo intellettuale. Ritiene in particolare che il professor Amato sia uno studioso di fama mondiale e può contribuire a dare lustro al Paese.

Fabio GARAGNANI (PdL) intenderebbe conoscere le motivazioni della scelta del Governo, rilevando che vi erano candidature altrettanto autorevoli. Ritiene inoltre

che chi ha assunto cariche politiche per lungo tempo potrebbe anche farsi da parte per un periodo, lasciando spazio a personalità tecniche di alto profilo. Chiede pertanto, a titolo personale, ulteriori delucidazioni sulla proposta di nomina in esame.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di nomina in esame che condivide, ricordando la caratura culturale del professor Amato, che sembra essere la persona giusta al posto giusto.

Paola GOISIS (LNP) rileva che, effettivamente, potevano esservi perplessità in merito alla proposta di nomina in esame perché altri candidati importanti erano in corsa; evidentemente è stato raggiunto un accordo, che appare soddisfacente. Sottolinea peraltro che anche il professor Pera era stato autorevolmente candidato a ricoprire il ruolo oggetto della proposta di nomina. Preannuncia pertanto, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Eugenio MAZZARELLA (PD) riconosce il valore del professor Pera, ma ribadisce il proprio voto favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di nomina in esame. Ricorda d'altra parte che il professor Amato era stato designato dal sindaco di Roma come Presidente di una importante Commissione di esperti presso l'amministrazione comunale, a dimostrazione della sua competenza e esperienza.

Giuseppe GIULIETTI (IdV) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di nomina in esame in quanto a prescindere dall'attività politica svolta, il professor Amato ha svolto attività scientifica e didattica importante, ricordando che vi è

da parte sua una competenza tecnica specifica e non solo politica. Ritiene quindi che vi siano fondate ragioni biografiche e professionali e non politiche che legittimano la scelta effettuata dal Governo.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, precisa di essere senz'altro al corrente delle motivazioni che hanno portato il Governo a scegliere il professor Amato; trattandosi di una nomina governativa ritiene peraltro che debbano essere illustrate dal rappresentante del Governo competente. Ribadisce quindi la propria proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame, sottolineando che la scelta fatta dal Governo è stata comunque discussa e approfondita. Ritiene comunque importante che anche l'opposizione abbia condiviso la scelta fatta dall'Esecutivo.

Valentina APREA, *presidente*, ribadisce il proprio voto favorevole sulla proposta di nomina in esame.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	29
Votanti	29
Maggioranza	15
Hanno votato sì	29

(La Commissione approva).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Bachelet, Barbieri, Caldoro, Carlucci, Ceccacci Rubino, Centemero, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Garagnani, Ghizzoni, Giammanco, Giulietti, Goisis, Granata, Levi, Maccanti,

Mazzarella, Mazzuca, Murgia, Palmieri, Parisi, Pes, Rivolta, Rossa, Siragusa e Zazzera.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale.

C. 2121 Governo, approvato dal Senato e abbinata C. 1311 Farina Coscioni.

(Parere alle commissioni riunite III e XII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2009.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Maria Letizia DE TORRE (PD) sottolinea l'importanza della Convenzione in esame, in quanto con essa si riconosce che i diritti delle persone con disabilità sono molto importanti, si affrontano temi assai rilevanti che riguardano la Commissione, come l'integrazione degli studenti disabili nella scuola. Ricorda, in particolare, che l'Italia su questi temi è senz'altro all'avanguardia. Preannuncia pertanto, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Elena CENTEMERO (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata. Rileva, in particolare, che si tratta di un provvedimento che va oltre gli schieramenti di appartenenza, in quanto promuove l'integrazione dei disabili, argomento delicato e importante che è molto rilevante per la Commissione cultura.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, auspica che i valori espressi dalla Convenzione possano essere attuati presto anche sul piano concreto.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato.

C. 1929 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2009.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che le Commissioni II e III hanno trasmesso il nuovo testo come risultante dagli emendamenti approvati del disegno di legge in esame.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL), *relatore*, ricorda che le modifiche apportate al disegno di legge in esame non riguardano articoli di stretta competenza della Commissione. Si tratta infatti di alcune limitate modifiche agli articoli 6 e seguenti del disegno di legge, che riguardano le fattispecie penali. Ribadisce pertanto la

proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

Nuovo testo C. 1415 Governo e abbinate.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio LAINATI (Pdl), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Segnala, per i profili di competenza, che l'articolo 2, comma 1, modificando l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevede il divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Il successivo comma 1-*bis* del medesimo articolo, introduce quindi il comma 6-*ter* al citato articolo 114, prevedendo altresì che è vietata la pubblicazione e la diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Si stabilisce che il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato. Sottolinea che il comma 2 dell'articolo in commento, novella quindi il comma 7 dell'articolo 114, ai sensi del quale è altresì vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della do-

cumentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione. La disposizione indicata si coordina inoltre con quella prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera *0a*), ai sensi della quale si inserisce un nuovo comma all'articolo 617 del codice penale che prevede che salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pubblicazione di intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Rileva inoltre che l'articolo 15 introduce alcune modifiche all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 recante disposizioni sulla stampa. Dopo il comma terzo dell'indicato articolo 8 è quindi inserito un nuovo comma in base al quale per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche devono essere effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Aggiunge che si prevede che per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche, che devono essere pubblicate senza commento, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono. È quindi inserito un nuovo comma dopo il comma quarto dell'articolo 8 della legge sulla stampa, ai sensi del quale per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale, provvedono alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione è fatta su richiesta della persona offesa, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale dalla stessa indicati e deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafi-

ca, facendo chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Si stabilisce in ogni caso che della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.

Per completezza segnala anche quanto previsto dall'articolo 17 del disegno di legge presentato dal Governo, adottato come testo base dalla Commissione, che non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, che introduce alcune modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Segnala in particolare la novella del comma 5 dell'articolo 139 del codice indicato, recante il Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche, in base al quale si prevede ora che in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del codice, il Garante può vietare il trattamento o disporre il blocco. Rileva che si aggiunge poi un nuovo comma 5-*bis* ai sensi del quale il Garante nell'esercizio dei compiti ad esso spettanti in materia di procedimento per reclami – di cui agli articoli 143, comma 1, lettere *b*) e *c*) – e di sottoscrizione di codici, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *e*), può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione. In questi casi si prevede altresì che il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti, anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti. In ogni caso, la pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-*bis* è effettuata gratuitamente nel termine e se-

condo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284, regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, che prevede la pubblicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese dell'operatore pubblicitario del provvedimento con cui dichiara l'ingannevolezza della pubblicità o l'illiceità della pubblicità comparativa, determinando il mezzo e le modalità di tali adempimenti ed il termine entro cui gli stessi devono essere effettuati.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Giuseppe GIULIETTI (IdV) ritiene che sarebbe opportuno verificare innanzitutto se è stata assegnata alla VII Commissione una sua proposta di legge (C. 1460) in materia di riforma del sistema radiotelevisivo, che contiene anche tematiche connesse con l'oggetto del provvedimento in esame. Nel merito del provvedimento esprime un giudizio fortemente contrario, pur ringraziando il relatore per il lavoro svolto. Ricorda in particolare che andrebbero fatte alcune correzioni: innanzitutto rileva che si è posta una pietra tombale sulla cronaca giudiziaria per tutti i giornali. La tutela della *privacy* è importante soprattutto in ordine all'esercizio del diritto di rettifica di notizie inesatte e l'impossibilità di diffondere notizie sulla vita privata di terzi, che si poteva raggiungere peraltro perseguendo l'obiettivo in un altro modo. Aggiunge, in particolare, che la previsione del carcere per i giornalisti che diffondono notizie relative alle intercetta-

zioni costituisca una rottura politica anche rispetto al passato e alle soluzioni che erano già state studiate e perseguite dagli stessi editori; ritiene che ciò non eviterà che vengano diffuse comunque le notizie riguardanti i procedimenti penali e le intercettazioni telefoniche con altri mezzi, in particolare con quelli telematici, arrivando ad un mercato nero, clandestino delle notizie, ancora più dannoso. Sottolinea quindi che per tutelare la *privacy* si possono utilizzare altri strumenti anche perché non ha senso non poter dare notizie addirittura nel caso in cui gli atti non sono più secretati. Ritiene invece che le restrizioni siano troppo cogenti: non si può sopprimere il diritto di cronaca come fa il provvedimento in esame. Riterrebbe opportuno quindi che il sottosegretario Bonaiuti intervenisse in Commissione al fine di esprimere la propria posizione, anche perché il Consiglio superiore della magistratura ha rilevato che attraverso il provvedimento in esame vi è una violazione palese dell'articolo 21 della Costituzione. Segnala che anche vari costituzionalisti e giornalisti hanno rilevato i rischi di compromissione del diritto di cronaca derivanti dal provvedimento in esame e che sarebbe interessante ascoltare la loro opinione. Sottolinea infine l'importanza che il provvedimento in esame assume per le competenze della Commissione, invitando tutti i colleghi a riflettere a fondo sulla questione e ad approvare un parere che possa stimolare il cambiamento dei punti critici evidenziati.

Valentina APREA, *presidente*, precisa che la proposta di legge C. 1460 a firma del collega Giulietti reca disposizioni non inerenti il provvedimento in esame essendo stata assegnata all'esame in sede referente alle Commissioni riunite VII e IX.

Ricardo Franco LEVI (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, che presenterà una proposta di parere contrario sul provvedimento in esame, ricordando che questo provvedimento è gravemente lesivo della libertà d'informazione. Sottolinea in particolare

che il provvedimento cozza contro la libertà di informare e il diritto ad essere informati dei cittadini; libertà e diritto garantiti dall'articolo 21 della Costituzione. Sottolinea che si tratta di una lesione di portata costituzionale, come tale considerata e censurata dallo stesso Consiglio superiore della magistratura che si determina, in particolare, attraverso tre specifiche previsioni del disegno di legge. Si prevede, innanzitutto, un divieto di pubblicazione di tutti gli atti delle indagini preliminari, anche nel caso in cui gli atti non sono più secretati. Ciò significa che fin quando inizia il processo non si possono dare più notizie di rilevanti fatti giudiziari come ad esempio nel recente caso della violazione dei diritti dei cittadini in materia di trattamenti sanitari obbligatori, verificatisi in una clinica di Milano. Aggiunge peraltro che – come rilevato dal collega Giulietti – è senz'altro possibile che le notizie vengano poi date con altri strumenti, considerando le tecniche e la facilità di diffusione di dati che avviene oggi giorno via internet. Ricorda quindi che un secondo elemento grave è la previsione del carcere per i giornalisti che diffondono notizie relativamente alle intercettazioni, in quanto così facendo si comprime il diritto di cronaca. Rileva inoltre che un terzo punto critico è costituito dall'estensione della responsabilità per l'eventuale reato di indebita pubblicazione all'editore attraverso la previsione di ammende salatissime e tali da compromettere l'equilibrio finanziario dell'impresa editrice. In considerazione del fatto che già attualmente è largamente adottata la pratica, da parte di chi si sia sentito offeso da una pubblicazione, di ricercare soddisfazione per il torto subito in un procedimento civile per danni anziché in un più lungo procedimento penale, sottolinea che, così come prevista dal disegno di legge in esame, l'estensione della responsabilità all'editore comporterà un controllo permanente dell'editore sul direttore, spossando di fatto il direttore responsabile della sua funzione. Ritiene che si colpisca così un caposaldo della libertà di informazione.

Valentina APREA, *presidente*, pur prendendo atto delle ferme posizioni espresse da alcuni colleghi, auspica che si possa arrivare alla stesura di un parere condiviso tra maggioranza ed opposizione.

Giancarlo MAZZUCA (Pdl) ritiene che si sia arrivati ad un eccesso di pubblicazione di intercettazioni ed era quindi necessario un giro di vite per evitare *gossip* inutili: occorre mettere dei paletti. Sottolinea però che con questo provvedimento si va da un eccesso a un altro; il carcere per i giornalisti appare una soluzione estremamente grave, visto che è praticamente impossibile che un direttore possa conoscere alla lettera le notizie pubblicate dai suoi capiservizio. Rileva inoltre che le intercettazioni vengono normalmente pubblicate in forma anonima e è impossibile esercitare un controllo su tutto quello che viene pubblicato nelle singole sedi provinciali.

Valentina APREA, *presidente*, ribadisce l'importanza di predisporre una proposta di parere eventualmente con osservazioni o condizioni, ove necessario, che possa essere condivisa da tutti i gruppi.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) rileva che il mondo della stampa esprime molte

perplessità sul provvedimento in esame, rilevando che se tale provvedimento fosse già legge, non sarebbe stato possibile essere a conoscenza di alcuni importanti fatti di cronaca relativi a vicende giudiziarie, come ad esempio quelli recenti verificatisi a Napoli. Ritiene quindi che occorrerebbe riflettere sul testo di un provvedimento molto delicato. Sottolinea in conclusione l'importanza e il ruolo dei giornali locali, che danno grande spazio a vicende giudiziarie fondamentali per l'affermazione del diritto di cronaca.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI

Audizione del Ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi, sulle problematiche connesse al settore dello spettacolo, con particolare riferimento al cinema.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. C. 2121 Governo, approvato dal Senato, e C. 1311 Farina Coscioni (Parere alle Commissioni III e XII) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 60

SEDE REFERENTE:

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 61

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi (*Deliberazione di una proroga del termine*) 62

SEDE REFERENTE:

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 62

ALLEGATO (*Emendamenti e articoli aggiuntivi*) 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 63

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Guido Bertolaso.

La seduta comincia alle 9.15.

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale.

C. 2121 Governo, approvato dal Senato, e C. 1311 Farina Coscioni.

(Parere alle Commissioni III e XII).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 17 febbraio 2009.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, invita la Commissione ad esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Guido BERTOLASO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Guido Bertolaso.

La seduta comincia alle 9.25.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 17 febbraio 2009.

Raffaella MARIANI (PD) sottolinea, a nome del gruppo del partito democratico, la difficoltà nell'affrontare una discussione su un provvedimento che, com'è noto a tutti, è praticamente imm modificabile e che relega la Commissione in una posizione del tutto irrilevante. Si tratta di una situazione che il partito democratico giudica inaccettabile, così come è inaccettabile l'idea, sottesa a questa situazione negativa, del lavoro parlamentare inteso quasi come perdita di tempo.

Passa quindi al merito del provvedimento d'urgenza in esame, sottolineando che, a parte la netta critica per il mancato ripristino dei fondi delle regioni per interventi di protezione civile – lacuna che disattende anche uno specifico atto di indirizzo al Governo, recentemente votato all'unanimità dalla Commissione –, il suo gruppo sarebbe pienamente disponibile ad una discussione costruttiva, diretta a migliorare il testo in esame, ad esempio razionalizzando le competenze delle Autorità di bacino e recuperando risorse adeguate per la loro attività e rafforzando il ruolo delle regioni nei processi di definizione degli accordi transattivi in caso di danno ambientale e negli accordi per il riutilizzo dei siti inquinati. Allo stesso modo ritiene che, se solo ci fosse una coerente volontà politica da parte del

Governo e della maggioranza, si potrebbe operare per una migliore definizione dei compiti dell'ISPRA, ovvero per meglio puntualizzare le norme in materia di riutilizzo delle rocce da scavo nonché quelle dirette a consentire adeguati investimenti in materia di infrastrutture per la gestione delle risorse idriche. Conclude, ribadendo la preoccupazione e la contrarietà del gruppo del partito democratico ad un metodo di lavoro che, impedendo ogni approfondimento del provvedimento e, quindi, ogni miglioramento del suo contenuto, finisce per mortificare anche la funzione e il ruolo dei deputati e della stessa istituzione parlamentare.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) critica un provvedimento che, sostanzialmente, si limita a coprire le falle più vistose nella politica ambientale del Governo, rinunciando ancora una volta ad impostare una corretta politica di governo dell'ambiente e di prevenzione delle sempre più ricorrenti emergenze ambientali. Dopo essersi soffermato in particolare sulle disposizioni in materia di gestione del servizio idrico che, a suo giudizio, sono finalizzate a colmare i buchi di bilancio degli enti gestori, piuttosto che a restituire il malto ai cittadini, critica la schizofrenia delle norme sui vari organismi ministeriali che oggi si traducono in un aumento delle spese per il personale e per i compensi per i componenti delle varie commissioni, dopo che in occasione della manovra finanziaria era stata promessa una loro diminuzione. Conclude sottolineando, in ogni caso, la disponibilità del gruppo di Italia dei Valori ad un approfondimento del contenuto del provvedimento d'urgenza in esame, denunciando fin d'ora che più della disponibilità di tempo, ciò che realmente manca è la volontà del Governo e della maggioranza di avviare un confronto serio con le opposizioni sul merito del decreto-legge.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta prevista per le ore 14 della giornata odierna.

La seduta termina alle 9.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Guido Bertolaso.

La seduta comincia alle 9.45.

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 30 giugno 2009, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi, secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dell'11 febbraio 2009.

Propone, quindi, di approvare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 9.50.**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto MENIA.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta odierna.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte preliminarmente che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni I, II, VI, X, XI, XII, XIII e della Commissione per le questioni regionali. Avverte, altresì, che, mentre la V Commissione esprimerà il parere direttamente all'Assemblea, le Commissioni III e XIV sono convocate in questo momento sull'argomento. Ricorda inoltre che gli emendamenti presentati sono in distribuzione (*vedi allegato*). In ragione della ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione e di dubbi in ordine all'ammissibilità di alcuni emendamenti presentati, rappresenta l'opportunità di ritirare tutti gli emendamenti che potranno essere riproposti per l'esame in Assemblea ed esaminati dal Comitato dei nove.

Roberto TORTOLI (Pdl), *relatore*, ritira tutti gli emendamenti presentati a sua firma.

Mauro LIBÈ (UdC) accoglie l'invito del presidente ritirando tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo; auspica, comunque, che nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea si possa disporre di tempi maggiori per l'approfondimento delle questioni sollevate con la presentazione delle proposte emendative.

Raffaella MARIANI (PD) accoglie anche lei l'invito del presidente, ritirando tutti gli emendamenti presentati dal gruppo del partito democratico. Si associa, comunque, alle considerazioni svolte dal deputato Libè circa l'auspicio che durante l'esame presso l'Assemblea possano essere approfondite e valutate le problematiche oggetto delle proposte emendative presentate.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte si devono intendere decaduti, in

assenza dei presentatori, gli emendamenti Piffari 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 2.21, l'articolo aggiuntivo Osvaldo Napoli 2.0.1, gli emendamenti Piffari 3.1, 4.1, 7-ter.1, 7-ter.2, 8.1, 8.6, Osvaldo Napoli 8.11, Piffari 8.12, 8.13, 8.14, 8-bis.1, Fugatti 8-bis.0.1, Piffari 8-bis.0.2, 8-ter.0.1 e 8-sexies.2. In attesa che le Commissioni III e XIV esprimano il prescritto parere di competenza, propone di sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.45 è ripresa alle 15.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni III e XIV.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di con-

ferire al deputato Tortoli il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2206. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 febbraio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (C. 2206 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Sostituire il comma 3-bis con i seguenti:

3-bis. Le Regioni assicurano un appropriato livello di coordinamento affinché, per ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, venga elaborato, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, un unico piano di gestione di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, per ciascun distretto è costituito un gruppo di coordinamento distrettuale, in cui sono rappresentati i Presidenti delle regioni. Le Province Autonome di Trento e Bolzano partecipano al gruppo di coordinamento al fine della condivisione delle strategie di aggiornamento o di adeguamento, ove necessario, dei propri strumenti di pianificazione.

3-ter. Il gruppo di coordinamento distrettuale di cui al comma 4 definisce le forme di cooperazione con le Autorità di Bacino presenti nel territorio del distretto idrografico per l'elaborazione dei piani di gestione. Per i distretti idrografici coincidenti con bacini idrografici della legge n. 183 del 1989 il gruppo di coordinamento è costituito dal Comitato istituzionale delle Autorità di Bacino, nell'ambito del quale le regioni esercitano le funzioni previste dalla presente legge.

3-ter. Entro il 30 novembre 2009, il gruppo di coordinamento ovvero la regione nel caso di distretto costituito da un'unica regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il progetto del Piano di gestione, corredato del relativo rapporto ambien-

tale, per la sua adozione e l'avvio delle procedure di consultazione necessarie all'approvazione. Per i distretti idrografici coincidenti con bacini idrografici della legge n. 183 del 1989 il piano di gestione è adottato dal Comitato istituzionale delle Autorità di Bacino ed è trasmesso entro il 30 novembre 2009, corredato del relativo rapporto ambientale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'avvio delle procedure di consultazione necessarie alla sua approvazione.

1. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

3-ter-1. Sono in ogni caso fatte salve le competenze attribuite alle Province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

1. 2. Froner.

Dopo il comma 3-quater inserire il seguente:

3-quinquies. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di chiusura degli interventi già finanziati dai soppressi

organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché di quelli successivamente attribuiti alla competenza del commissario *ad acta* di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per i fondi ad esso assegnati, per i quali continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, relativamente alle somme interessate da perenzione amministrativa, la loro reinscrizione avviene a semplice richiesta del commissario *ad acta* e le somme riscritte vengono rese disponibili entro 30 giorni dal compimento della relativa procedura. Sul loro utilizzo il commissario riferisce annualmente ai ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e finanze.

1. 3. Ruvo, Libè.

Dopo il comma 3-quater, inserire i seguenti:

3-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunta la seguente lettera:

«*l*) distretto idrografico di Venezia, con superficie di circa 2038 chilometri quadrati, comprendente la laguna Venezia, il suo bacino scolante e il mare antistante. ».

3-sexies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura il rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie relative al distretto idrografico di Venezia, anche espletando attività di monitoraggio e vigilanza tramite l'ISPRA, utilizzando a tal fine le risorse di cui al capitolo 7671 del proprio bilancio.

3-septies. Il piano di gestione del distretto idrografico di Venezia è approvato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo, di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

3-octies. Al fine di ottimizzare la spesa pubblica, sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Magistrato alle acque di Venezia (MAV) le attività attualmente in capo al Servizio Idrografico Nazionale-Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); sono al contempo attribuite ad ISPRA le attività di laboratorio chimico attualmente in capo alla Sezione antinquinamento del Magistrato alle acque di Venezia (SAMA), ivi incluso il personale, la strumentazione e le sedi. Con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolate le attribuzioni delle attività del personale, delle strumentazioni e delle sedi fra il MAV e ISPRA.

1. 4. Il Relatore.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* 2. 1. Oliverio.

Sopprimerlo.

* 2. 2. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e nel rispetto della normativa comunitaria.

2. 3. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, sostituire la parola: sentiti *con le seguenti:* tenuto conto del parere tecnico degli organismi seguenti.

2. 4. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, *inserire le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. 5. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, dopo le parole: sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con la regione interessata.

2. 6. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la parola: comunicato con la seguente: trasmesso.

2. 7. Piffari, Scilipoti.

Al comma 3, dopo le parole: Avvocatura generale dello Stato, *aggiungere le seguenti:* del Consiglio di Stato,.

2. 8. Piffari, Scilipoti.

Al comma 3, sostituire le parole: dell'articolo 14-ter con le seguenti: dell'articolo 14 e *dopo le parole:* in quanto applicabile *inserire le seguenti:* alla quale sono

comunque invitati la Regione, la Provincia ed il Comune territorialmente interessati.

2. 9. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Alle Regioni sul cui territorio insista un sito di cui all'articolo 1, è riconosciuta la legittimazione attiva nelle azioni previste, anche per quanto attiene al riconoscimento economico del danno, sia nella fase di quantificazione, sia nella fase di transazione.

2. 10. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: sottoscritto per accettazione dalla impresa.

2. 11. Margiotta, Rigoni.

Al comma 5, sopprimere le parole: nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali,.

2. 12. Piffari, Scilipoti.

Al comma 5, sopprimere le parole: e da enti pubblici territoriali.

2. 13. Piffari, Scilipoti.

Al comma 5, dopo le parole: nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici ter-

ritoriali, per i fatti oggetto della transazione *aggiungere le seguenti*: purché soggetti attivi negli accordi transattivi.

2. 14. Piffari, Scilipoti.

Al comma 5, dopo le parole: per i fatti oggetto della transazione *aggiungere le seguenti*: come conosciuti e accertati al momento della stipula del contratto di transazione.

2. 15. Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

5-ter. Nell'ambito del contratto di transazione possono essere contabilizzati a conguaglio anche gli investimenti realizzati sulle tecnologie che apportano decisi miglioramenti ambientali ne rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

2. 16. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 6.

2. 17. Piffari, Scilipoti.

Al comma 6, sostituire le parole: può dichiarare *con la seguente*: dichiara.

2. 18. Piffari, Scilipoti.

Sopprimere il comma 7.

2. 19. Piffari, Scilipoti.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I proventi derivanti dalla transazione sono versati in Tesoreria e sono direttamente assegnati dal concessionario:

a) per il trenta per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per la restante parte, con diretta imputazione, ai capitoli indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'assegnazione, da parte dello stesso Ministero nella misura del quaranta per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione per le attività di bonifica, risanamento e compensazione ambientale da svolgersi sul territorio di competenza comunale ai Comuni territorialmente interessati e nella misura del trenta per cento dei proventi complessivi derivanti dalla transazione al funzionamento delle attività ministeriali di bonifica, risanamento e compensazione ambientale.

2. 20. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 7, sostituire le parole: per le finalità previamente individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti*: per la copertura delle spese di bonifica, risanamento e ripristino ambientale, per la compensazione ambientale e la soddisfazione del pregiudizio ambientale dell'area territoriale interessata dal danno ambientale oggetto del contratto di transazione, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. 21. Piffari, Scilipoti.

Al comma 7, dopo le parole: economia e delle finanze *inserire le seguenti*: , destinandoli prioritariamente ai territori interessati.

2. 22. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 7, dopo la parola: attuazione aggiungere infine le seguenti: d'intesa con la regione territorialmente competente.

- 2. 23.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al fine di proseguire il risanamento ambientale e la messa in sicurezza di siti produttivi situati in aree fluviali a rischio di esondazione previsto dall'articolo 4-*quinquies*, del decreto 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, i termini specificati all'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono resi attuativi sulla base delle norme contenute nell'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000, e nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2001.

Il relativo fabbisogno finanziario è garantito dalle risorse rese disponibili dall'articolo 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1995 n. 35.

- 2. 0. 1.** Osvaldo Napoli.

ART. 3.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

- 3. 1.** Piffari, Scilipoti.

ART. 4.

Sopprimere il comma 1-ter.

- 4. 1.** Piffari, Scilipoti.

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente comma:

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro e non oltre il 30 giugno 2008. In assenza del regolamento di cui al periodo precedente i Comuni che vogliono adottare la TIA possono farlo ai sensi delle vigenti leggi.

- 5. 1.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1-bis sostituire le parole: o di una provincia autonoma *con le seguenti:* o ciascuna provincia autonoma.

- 5. 2.** Froner.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. È in ogni caso disposta la proroga al 31 dicembre 2009 per il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici: CER 191003 e CER 191004, già oggetto dell'Accordo di programma quadro finalizzato a razionalizzare e rendere più efficace la gestione dei veicoli fuori uso, siglato in data 8 maggio 2008 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dello sviluppo economico e da tutte le associazioni di categoria della filiera interessata.

- 5. 3.** Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2009 con le seguenti: 30 giugno 2009.

6. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

1-bis. Per agevolare il raggiungimento sul territorio nazionale degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, al comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle parole: « 70 per cento »;

b) dopo le parole: « apposito fondo » è inserita la parola « vincolato »;

c) dopo le parole: « alternativi alle discariche » è inserito il periodo « prioritariamente alle infrastrutture per la riduzione, la raccolta, il trattamento ed il recupero dei rifiuti previste dai piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti, nonché ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ».

1-ter. La realizzazione degli interventi di cui alla lettera *c)* del comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma *1-bis* è finalizzata all'attuazione del programma regionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

6. 2. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. Il comma 3, dell'articolo 6 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 è così riformulato:

« Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti i rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25 per cento.

I rifiuti non pericolosi smaltiti nelle stesse aree dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi devono presentare una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25 per cento ed un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 ».

6. 3. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 6-ter.

Sopprimerlo.

6-ter. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 6-quater.

Dopo l'articolo 6-quater, aggiungere il seguente:

ART. 6-quinquies.

(Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche).

1. L'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica in materia di tutela ed uso delle acque, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 e 8, lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 è garantito dai componenti del soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La denominazione « Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche » sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione « Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche », ovunque presente.

4. La Commissione, che opera con autonomia di giudizio e di valutazione, svolge, in particolare, le seguenti funzioni: *a)* predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; *b)* verifica la corretta redazione del piano d'ambito e delle relative

revisioni, esprimendo con delibera osservazioni, rilievi e prescrizioni vincolanti, a pena di inefficacia, sugli elementi tecnici ed economici e sui consequenziali adeguamenti delle clausole contrattuali e degli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti; *c)* predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; *d)* emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni; *e)* definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; *f)* controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici; *g)* tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni; *h)* predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori; *i)* esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma la Commissione promuove studi e ricerche di settore; *l)* predispone annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta; *m)* esprime il parere di cui all'articolo 23-bis,

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; *n*) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi; *o*) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione di quest'ultima; *p*) vigila sul corretto e tempestivo adempimento dei doveri di informazione del gestore verso l'utenza; *q*) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di: 1) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; 2) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici; 3) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti; 4) livelli di qualità dei servizi erogati; 5) tariffe applicate; 6) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi; *r*) esercita tutte le restanti attribuzioni intestategli dalla legislazione statale.

5. Alla Commissione sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente decreto legislativo.

6. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Commissione, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i dati e le informazioni di cui al comma 6, lettera *q*). In caso di inosservanza, ai finanziamenti a fondo perduto, a carico della finanza statale, eventualmente assegnati al gestore inadempiente l'ente erogatore applica una decurtazione del 5 per cento dell'importo complessivo. Resta fermo che la Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici, ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in

essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

7. La durata in carica dei componenti della Commissione è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti. 8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione. La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6-quater. 0. 1. Il relatore.

Dopo l'articolo 6-quater, aggiungere il seguente:

ART. 6-quinquies.

(Unità tecnica per i rifiuti).

1. L'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, è istituita l'Unità tecnica per i rifiuti, composta da sette membri, scelti tra persone, esperte in materia di gestione dei rifiuti, di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Due dei sette componenti sono designati, rispettivamente, dalla Conferenza Stato-regioni e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. L'Unità tecnica svolge, in particolare, le seguenti funzioni: *a)* vigila sulle gestioni dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; *b)* provvede alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; *c)* predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti; *d)* verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; *e)* verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie; *f)* verifica i livelli di qualità dei servizi erogati; *g)* predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; *h)* promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi.

3. All'Unità tecnica per i rifiuti sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ai sensi degli articoli 221, 222, 223, 225 e 234 del presente decreto legislativo.

4. La durata in carica dei componenti dell'Unità tecnica è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. L'Unità tecnica, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità tecnica.

6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Unità e della segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di importo complessivo proporzionato all'entità dei ricavi totali attestati in bilancio, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)* e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo

dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei sette componenti dell'Unità tecnica, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dai componenti del soppresso Osservatorio nazionale sui rifiuti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. La denominazione « Unità tecnica per i rifiuti » sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione « Osservatorio nazionale sui rifiuti », ovunque presente.

6-quater. 0. 2. Il relatore.

Dopo l'articolo 6-quater, è aggiunto il seguente:

ART. 6-quinquies.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172).

1. L'articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, è sostituito dal seguente:

ART. 9-ter.

(Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani).

1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, è istituita la Cabina di regia nazio-

nale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6-quater. 0. 3. Il relatore.

ART. 7-ter.

Al comma 1, dopo le parole: in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, *inserire le seguenti:* e a favore dei comuni nel raggio di cento chilometri.

7-ter. 1. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, dopo le parole: in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, *inserire le seguenti:* e a favore dei comuni nel raggio di cinquanta chilometri.

7-ter. 2. Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, dopo le parole: confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, *aggiungere le seguenti:* , se ubicati in province diverse.

7-ter. 3. Il relatore.

Al comma 1, dopo le parole: dell'impianto *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso una parte delle risorse

attribuite ai comuni deve essere investita in interventi ambientali.

7-ter. 4. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 7-*quater*.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e interventi di manutenzione ed efficientamento degli immobili di pertinenza del predetto ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7-*quater*. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 7-*sexies*.

Al comma 1, sostituire la parola: rinascita con la seguente: valorizzazione.

7-*sexies*. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Dopo l'articolo 7-*sexies*, aggiungere il seguente:*

ART. 7-*septies*.

(Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio).

1. Il personale svolgente mansioni impiegate assunto dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità e nell'am-

bito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con riassorbimento nei successivi miglioramenti contrattuali del trattamento economico assegnato personalmente.

7-*sexies*. 0. 1. Il relatore.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti parole: 150 milioni di euro,

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: per l'anno 2008 inserire le seguenti: e a 50 milioni di euro per l'anno 2009 e al comma 2, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti parole: per l'anno 2008 e alla fine del comma aggiungere: e per l'anno 2009 mediante riduzione lineare, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, delle dotazioni di spesa di natura corrente di cui alla tabella C allagata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

8. 1. Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

5-*bis*. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente prorogato a decorrere dall'anno 2009, con una dotazione di 100 milioni di euro.

5-*ter*. Le risorse di cui al comma 5-*bis* sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2-*bis* del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

5-*quater*. All'articolo 77-*ter*, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è aggiunta la seguente lettera:

c) spese effettuate in materia di protezione civile.

5-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma *5-bis*, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.

8. 2. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di competenza regionale, nell'ambito di un efficiente sistema di protezione civile, il Fondo di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente prorogato, a decorrere dall'anno 2009, con una dotazione di 100 milioni di euro.

5-ter. Le risorse di cui al comma *5-bis* sono erogate con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma *2-bis* del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

5-quater. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente lettera:

b-bis) spese effettuate in materia di protezione civile.

5-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma *5-bis*, pari a 100

milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, e dal comma *5-quater*, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

8. 3. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 5-bis inserire i seguenti:

5-ter. In relazione alle emergenze di protezione civile in atto e tenuto conto delle specifiche ulteriori competenze affidate dalla normativa vigente al Dipartimento della protezione civile, il Capo del Dipartimento è autorizzato ad immettere nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'area e posizione economica possedute alla data del 1° giugno 2005, nel limite dei posti disponibili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2005 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 2005 n. 152 e all'articolo 1-bis del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 2006, n. 21, il personale non dirigenziale, in servizio alla data del 1° giugno 2005 presso lo stesso Dipartimento in posizione di comando o di fuori ruolo, ad esclusione di quello appartenente alle forze armate ed alle forze di polizia, previa domanda da prodursi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2005 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 2005 n. 152. È ammesso a presentare domanda esclusivamente il personale che alla data di conversione in legge del presente decreto risulti in servizio presso il Dipartimento della protezione civile e che non abbia già presentato formale rinuncia all'immissione nel ruolo speciale

di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2005 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 2005 n. 152.

8. 4. Il relatore.

Il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

5-quater. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2009, è autorizzata la spesa di 29 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui ai presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziare a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede, per 19 milioni di euro relativamente all'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, e per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

8. 5. Motta, Marchi, Castagnetti, Ghizzoni, Miglioli.

Al comma 5-quater, sostituire ove ricorre: 19 milioni con 38 milioni.

All'ultimo capoverso, sostituire le parole: corrispondente riduzione con le seguenti parole: una riduzione di 19 milioni e alla fine del comma aggiungere: e mediante una riduzione lineare, per un importo pari a 19 milioni di euro per l'anno 2009 delle dotazioni relative all'autorizzazione di spesa di natura corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

8. 6. Piffari, Scilipoti.

Al comma 5-quater sostituire le parole: 19 milioni con le seguenti: 30 milioni.

* 8. 7. Libè.

Al comma 5-quater sostituire le parole: 19 milioni di euro con le parole: 30 milioni di euro.

* 8. 8. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 5-quater, primo periodo, dopo le parole: per l'anno 2009 aggiungere le seguenti: e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, conseguentemente aggiungere in fine le seguenti parole: e 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

8. 9. Motta, Marchi, Castagnetti, Ghizzoni, Miglioli.

Dopo il comma 5-*quater* aggiungere i seguenti:

5-*quater*.1. — (Prime misure per far fronte agli eventi atmosferici nella provincia di Parma) — 1. Al fine di consentire le prime misure di sostegno dell'economia della provincia di Parma, colpita dagli straordinari eventi meteorologici del febbraio 2009, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse sono destinate prioritariamente a favore delle aree colpite dall'alluvione e dalle numerose frane, per il ristoro dei danni subiti da beni pubblici e privati.

5-*quater*.2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, sono individuate le misure prioritarie e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 5-*quater*.1.

5-*quater*.3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. 10. Motta.

Dopo il comma 5-*sexies*, aggiungere i seguenti:

5-*septies*. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-*quinqüies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2009.

5-*octies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-*septies*, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in maniera lineare, per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2009, delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

8. 11. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 5-*sexies*, aggiungere i seguenti:

5-*septies*. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-*quinqüies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

5-*octies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-*septies*, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione, in maniera lineare, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2009, delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

8. 12. Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 5-*sexies*, aggiungere, il seguente:

5-*septies*. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, nei territori del Molise e della provincia di Foggia, con particolare riferimento alle

esigenze ricostruttive dei comuni del cosiddetto « cratere sismico », individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, destinando non meno del 70 per cento delle risorse stesse ai territori del suddetto cratere, mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da analoghi interventi infrastrutturali statali in materia.

8. 13. Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 5-sexies, aggiungere, il seguente:

5-septies. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, nei territori del Molise e della provincia di Foggia, con particolare riferimento alle esigenze ricostruttive dei comuni del cosiddetto « cratere sismico », individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, destinando non meno del 70 per cento delle risorse stesse ai territori del suddetto cratere, mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con

i programmi già previsti da analoghi interventi infrastrutturali statali in materia. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2009 e in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondenti riduzioni lineari delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

8. 14. Piffari, Scilipoti.

ART. 8-bis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti locali di cui al precedente comma, sono escluse dal patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso.

8-bis. 1. Piffari, Scilipoti.

Dopo l'articolo 8-bis, inserire il seguente:

ART. 8-bis. 1.

(Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

1. Al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al numero 5), sostituire le parole « utilizzate nell'attività agricola », con le seguenti: « ivi compreso il materiale vegetale legnoso derivante da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potature legnose ed arbustive, le ceppaglie e la pollina, utilizzate nell'attività agricola o come biomasse per fini energetici ».

8-bis. 0. 1. Fugatti.

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

8-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti alfine di ridurre l'emissione di gas a effetto serra.

Le spese per la realizzazione di impianti volti a ridurre l'emissione di CO₂, effettuate dagli enti, sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso.

8-bis. 0. 2. Piffari, Scilipoti.

ART. 8-ter.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8-ter.

(Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra).

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 inserire i seguenti:

7-bis. Le terre e le rocce di scavo, qualora ne abbiano le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, almeno una delle seguenti condizioni:

a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;

b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane;

c) un miglioramento della percezione paesaggistica;

d) un miglioramento della qualità delle acque di falda eventualmente affioranti a seguito di escavazione di materiali per uso industriale, potenzialmente soggette a fenomeni di inquinamento o, in prossimità delle linee di costa, ad ingresso del cuneo salino.

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui non pericolosi delle attività di lavorazione di pietre e marmi [dele: derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali]. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.

8-ter. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 8-ter aggiungere il seguente:

ART. 8-ter.1.

1. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idro-desulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico e del Lavoro, Salute e Politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

2. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.

8-ter. 0. 1. Piffari, Scilipoti.

ART. 8-quinquies.

Sopprimerlo.

8-quinquies. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

ART. 8-sexies.

Al comma 1 sopprimere le parole da: Detta componente fino a: tempi programmati.

8-sexies. 1. Libè.

Al comma 2, al primo capoverso, dopo le parole: i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, inserire le seguenti: rivalutata degli interessi legali,

8-sexies. 2. Piffari, Scilipoti.

Al comma 2 sostituire le parole: entro il termine massimo di cinque anni con le seguenti: entro 30 mesi.

8-sexies. 3 Libè.

Alla fine del comma 3 aggiungere le seguenti parole: sentito il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

8-sexies. 4. Libé.

Dopo l'articolo 8-sexies inserire il seguente:

ART. 8-septies.

(Accelerazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture irrigue nelle aree sottoutilizzate).

1. Il commissario *ad acta* di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, assume la denominazione di « commissario *ad acta* per le opere irrigue nelle aree sottoutilizzate ».

2. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di chiusura degli interventi già finanziati dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno nonché di quelli successivamente attribuiti alla competenza del commissario *ad acta* di cui al comma 1, per i fondi ad esso assegnati, per i quali continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazione, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, relativamente alle somme interessate da perenzione amministrativa, la loro reinscrizione avviene a semplice richiesta del commissario *ad acta* e le somme reinscritte vengono rese disponibili entro 30 giorni dal compimento della relativa procedura. Sul loro utilizzo il commissario riferisce annualmente ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e finanze.

3. Per la più celere approvazione dei progetti di infrastrutture irrigue da parte

del commissario *ad acta* di cui al comma 1, il parere preventivo attualmente espresso dagli organi periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è sostituito da analogo parere reso dagli esperti utilizzati dal commissario stesso.

4. Per la prosecuzione dei compiti di assistenza tecnica e supporto ai fini della progettazione, della coerenza programmatica e dell'accelerazione delle opere, conformemente a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 36 del 3 maggio 2002 e dalle successive n. 17 del 9 maggio 2003, n. 20 del 29 settembre 2004, n. 35 del 27 maggio 2005, e per il completamento della definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere in gestione al commissario *ad acta* di cui al comma 1, come disposto dall'articolo 13, comma 4-decies, della legge 8 agosto 2002, n. 178, il CIPE provvederà a destinare le necessarie risorse finanziarie in sede di ripartizione degli stanziamenti destinati alle aree sottoutilizzate.

5. I soggetti deputati alla realizzazione e gestione di impianti irrigui possono richiedere, per il tramite delle rispettive regioni, al commissario *ad acta* di cui al comma 1, al fine di un contenimento degli oneri energetici connessi al funzionamento delle opere, il finanziamento di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili entro il limite complessivo del 30 per cento delle economie realizzate sulle risorse assegnate.

6. Per le attività previste dal presente articolo, oltre alle risorse già assegnate dal CIPE per attività di assistenza tecnica e di supporto nelle aree sottoutilizzate, sarà utilizzabile con provvedimenti commissariali ogni risorsa derivante dalle economie di spesa realizzate sui programmi di finanziamenti infrastrutturali irrigui, anche per la copertura degli oneri relativi all'adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale.

8-sexies. 0. 1. Ruvolo, Libé.

Dopo l'articolo 8-sexies, inserire il seguente:

ART. 8-septies.

(Incarichi di funzioni dirigenziali).

1. I commi da 4 a 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che, fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia, il quoziente derivante dall'applicazione della percentuale ivi prevista è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

8-sexies. 0. 2. Il Relatore.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 419, C. 471, C. 649, C. 772, C. 844, C. 965, C. 1075, C. 1101, C. 1190, C.1469, C. 1488, C. 1717, C. 1737 e C. 1998 in materia di sicurezza nella circolazione stradale.

Audizione del Ministro della Gioventù, Giorgia Meloni (*Svolgimento e conclusione*) 82

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 83

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 88

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq. C. 2037 Governo. (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*). 86

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Mofa, C. 1737 Minasso e C. 1998 Guido Dussin (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1766 Giammanco*) 87

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 419, C. 471, C. 649, C. 772, C. 844, C. 965, C. 1075, C. 1101, C. 1190, C.1469, C. 1488, C. 1717, C. 1737 e C. 1998 in materia di sicurezza nella circolazione stradale.

Audizione del Ministro della Gioventù, Giorgia Meloni.
(*Svolgimento e conclusione*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata,

oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giorgia Meloni, *Ministro della Gioventù*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Angelo COMPAGNON (UdC), Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Andrea SARUBBI (PD), Sandro BIASOTTI (PdL), Alessandro MONTAGNOLI (LNP) e Silvano MOFFA (PdL).

Giorgia Meloni, *Ministro della Gioventù*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il Ministro Meloni per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Paolo Romani.

La seduta comincia alle 15.30.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

Nuovo testo C. 1415 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, ricorda che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Giustizia, in ordine al disegno di legge AC 1415, recante Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

Passa quindi ad enumerare le disposizioni contenute nel decreto-legge, ricordandone brevemente l'oggetto.

L'articolo 1, comma 1, del disegno di legge modifica l'articolo 36 del codice di procedura penale, con riferimento ai motivi di astensione obbligatoria del giudice. È infatti introdotta al comma 1 del citato articolo 36 del codice di procedura penale, una nuova lettera *h-bis*), che prescrive l'obbligo di astensione del giudice nei casi in cui abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affi-

datogli. Il comma 2, modifica l'articolo 53, comma 2, codice di procedura penale con riferimento ai casi di sostituzione del pubblico ministero, in casi analoghi.

L'articolo 2 modifica gli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale, relativi al divieto di pubblicazione di atti di indagine. In particolare, il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 114 del codice, relativo al divieto di pubblicazione degli atti di indagine, anche se non più coperti da segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Evidenzia che rispetto a quanto previsto attualmente, la norma specifica il divieto di pubblicazione non solo dell'atto nella sua originalità ma anche per riassunto e con riferimento al suo contenuto. Rileva che un'ulteriore previsione innovativa consiste nell'estensione del divieto di pubblicazione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive. Il comma 1-*bis* vieta la pubblicazione e la diffusione dei nomi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti penali loro affidati. Il comma 2 sostituisce il comma 7 dell'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo il divieto di pubblicazione « in ogni caso » (quindi anche dopo la conclusione delle indagini o dell'udienza preliminare), degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271 del codice di procedura. Il comma 3 modifica l'articolo 115 del codice di procedura penale, in materia di illecito disciplinare costituito dalla violazione del divieto di pubblicazione.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 266 del codice di procedura penale in materia di limiti di ammissibilità delle intercettazioni. In particolare con il nuovo comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale la disciplina dei limiti di ammissibilità è estesa anche alle « immagini mediante riprese televisive » e all'acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico o telematico. Sottolinea che la nuova lettera

a) continua ad prevedere la possibilità di effettuare le intercettazioni i delitti non colposi puniti con la pena dell'ergastolo. Evidenzia che la modifica apportata dalla norma in esame attiene alla possibilità di effettuare intercettazioni per i delitti non colposi puniti con la reclusione superiore nel massimo a dieci anni (la norma vigente indica i delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni). In deroga a tale criterio, le lettere b) e d) prevedono una serie di reati per i quali l'intercettazione può essere disposta indipendentemente dai limiti di pena.

L'articolo 4 modifica l'articolo 267 del codice di procedura penale, che disciplina i presupposti e le forme del provvedimento con il quale si dispongono le operazioni di intercettazione. Ai fini dell'autorizzazione è infatti necessario: che vi siano gravi indizi di colpevolezza; che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini; che sussistano specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento. Fa presente che viene inoltre sostituito il comma 3 del citato articolo 267 del codice di procedura penale, prevedendo che il decreto del pubblico ministero che dispone le intercettazioni indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di 30 giorni, prorogabile dal tribunale per altri 15 giorni. Un'ulteriore proroga di 15 giorni può essere decisa ove siano emersi nuovi elementi.

L'articolo 5 apporta modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale, relativamente all'esecuzione delle operazioni di intercettazione.

L'articolo 6 modifica i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 269 del codice di procedura penale in materia di conservazione della documentazione.

L'articolo 7 novella l'articolo 270 del codice di procedura penale, incidendo sui margini di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in

cui sono state autorizzate. In particolare fa rilevare che la novella riguarda il comma 1, che attualmente vieta l'utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state disposte, salvo che dette intercettazioni risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Ricorda che l'articolo 7 sopprime tale ultimo riferimento ai procedimenti per i reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, consentendo l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, solo quando esse risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dagli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera a).

L'articolo 8 novella l'articolo 271 del codice di procedura penale, introducendo un nuovo divieto di utilizzazione delle intercettazioni. Sussiste tale divieto quando in udienza preliminare o nel dibattimento emerga una diversa qualificazione del fatto e, in relazione alla nuova fattispecie, non si rientri nelle ipotesi previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale con riferimento all'ammissibilità delle intercettazioni.

L'articolo 9 integra con un comma 2-*quater* la formulazione dell'articolo 292 del codice di procedura penale, in tema di ordinanza del giudice che dispone la misura cautelare, prevedendo che l'ordinanza che autorizza una misura cautelare possa fare riferimento solo al contenuto delle intercettazioni e non riportare il loro testo integrale.

L'articolo 9-*bis* prevede che i difensori possono prendere visione dell'intercettazione richiamata per contenuto nell'ordinanza per l'applicazione delle misure.

L'articolo 10 novella i primi due commi dell'articolo 329 del codice di rito in materia di atti coperti dal segreto. Precisa che con la prima delle due modifiche, al comma 1, si evidenzia che il segreto copre, oltre che gli atti, anche le attività d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria mentre con la seconda modifica, al comma 2 dell'articolo 329, viene stabilito che la eventuale autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti

o di parti di essi sia disposta non più dal pubblico ministero ma dal giudice delle indagini preliminari su richiesta del primo.

L'articolo 10-*bis* introduce l'articolo 329-*bis* nel codice di procedura penale, con il quale si stabilisce che sono sempre coperti da segreto i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni o alle comunicazioni informatiche custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269 e non acquisiti al procedimento.

L'articolo 11 integra la disciplina dell'articolo 380 del codice di procedura penale prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza anche per il delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere particolari ipotesi di furti aggravati, furto in abitazione e furto con strappo. Ricorda che a seguito della novella introdotta con l'articolo in commento, è possibile effettuare le intercettazioni anche per i suddetti casi di associazione per delinquere finalizzata a commettere furti aggravati, furto in abitazione e furto con strappo.

L'articolo 12 contiene alcune modifiche agli articoli 89 e 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, contenente le disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

L'articolo 12-*bis* dispone in merito al divieto di intercettazione per le conversazioni del difensore, anche quando avvenga su utenza diversa da quella in uso al difensore stesso.

L'articolo 13 apporta modifiche al codice penale, con specifico riguardo al reato di pubblicazione di intercettazioni, che viene punito con la reclusione da uno a tre anni, e alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale, per la quale si prevede la reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 14 estende l'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, al reato di cui all'articolo 684 del codice penale (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale).

L'articolo 15 novella l'articolo 8 della legge sulla stampa, in tema di diritto di rettifica. Segnala che, per i siti informatici, si prevede che le rettifiche siano pubblicate entro 48 ore dalla richiesta con le stesse caratteristiche e visibilità della notizia cui si riferiscono. Con riferimento a questa norma, ritiene opportuno che la Commissione di merito definisca con maggiore precisione il concetto di siti informatici, per evitare che tale formulazione possa ricomprendere anche le piattaforme che ospitano i contenuti, come ad esempio i motori di ricerca, nonché i gestori dei siti, imponendo a tali soggetti adempimenti che sono invece riservati ai mezzi di informazione professionali. Anticipa quindi di aver inserito un espresso riferimento a tale questione nella proposta di parere.

L'articolo 15-*bis* prevede che entro il 31 marzo ciascun procuratore della Repubblica trasmetta al Ministro della giustizia una relazione sulle spese sostenute per le intercettazioni dell'anno precedente.

L'articolo 16 abroga l'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, in tema di lotta alla criminalità organizzata, ai fini di coordinamento con le modifiche apportate dall'articolo 4 del disegno di legge, in particolare con l'inserimento nell'articolo 267 del codice di rito del comma 3-*bis*.

L'articolo 16-*bis* prevede che, con decreto del Ministero della giustizia, venga stabilito uno stanziamento complessivo annuo per le attività di intercettazione.

L'articolo 17 interviene sul cosiddetto « codice della *privacy* » (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), per novellare l'articolo 139, in tema di codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche.

L'articolo 18, infine, prevede che le disposizioni della nuova legge non si applichino ai procedimenti penali pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).

Angelo COMPAGNON (UdC), evidenzia la delicatezza del tema delle intercettazioni che negli ultimi tempi è stato oggetto di un ampio dibattito. Esprime apprezza-

mento per il lavoro svolto sul questo argomento dal Governo, che ha deciso di affrontare il problema in modo organico. Anche sul piano del metodo osserva che in questo caso il Governo ha opportunamente utilizzato lo strumento del un disegno di legge, che può essere esaminato secondo le ordinarie procedure parlamentari. Evidenzia la volontà da parte del proprio gruppo di dare un positivo contributo al dibattito relativo al provvedimento in materia di intercettazioni. Preannuncia quindi un voto di astensione, osservando che permangono alcuni profili problematici, in particolare relativi agli indizi di colpevolezza e alle sanzioni nei confronti dei giornalisti, che auspica possano essere superati durante l'iter del provvedimento.

Il sottosegretario Paolo ROMANI esprime il proprio assenso sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione del relatore (*vedi allegato*).

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq.

C. 2037 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge AC 2037, di ratifica del Trattato amicizia, partenariato e cooperazione con l'Iraq, firmato a Roma il 23 gennaio 2007. Ricorda che l'accordo è stato sottoscritto subito dopo la conclusione della partecipazione italiana alla missione militare in Iraq (dicembre 2006), che aveva il compito di garantire la cornice di sicurezza essenziale per consentire

l'arrivo degli aiuti e di contribuire alle attività di più urgenti di ripristino delle infrastrutture e dei servizi essenziali. Fa presente che alcune forme di collaborazione erano già in atto – per lo più in sede multilaterale – prima del raggiungimento dell'accordo, e tra queste le attività per la formazione del personale militare iracheno e per la configurazione del nuovo sistema giudiziario.

Sottolinea che il Trattato in esame ha l'obiettivo di consolidare la collaborazione sul piano bilaterale, in alcuni importanti settori, e di strutturare la partecipazione italiana alla ricostruzione.

Dopo aver ricordato che il nostro Paese partecipa all'*International Compact with Iraq*, un'iniziativa congiunta del governo iracheno e delle Nazioni Unite, che fissa gli obiettivi di sviluppo e riforma economica dell'Iraq, passa quindi ad esaminare le disposizioni contenute nell'Accordo, ricordandone brevemente l'oggetto.

L'Accordo si compone di 17 articoli, oltre che di un esteso Preambolo che delinea i principi generali cui esso si ispira, con particolare riferimento al rispetto della legalità internazionale, nel quadro della comune visione della centralità dell'ONU e dell'adesione alla Carta delle Nazioni Unite e alle altre Convenzioni in ambito di relazioni internazionali. L'articolo 1 prevede riunioni periodiche, da tenersi alternativamente nei due Paesi, sia tra Capi di governo sia tra Ministri degli esteri, per concordare le fasi del processo di cooperazione. Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano la cooperazione economica e finanziaria attribuendo un particolare interesse ai settori delle fonti energetiche, della generazione elettrica, dei trasporti, delle comunicazioni, della tutela dell'ambiente, della lotta all'inquinamento, delle opere idrauliche e dei poli tecnologici. L'articolo 5 riguarda la cooperazione nel campo della sicurezza, che prevede scambi fra personale delle Forze armate e di polizia, corsi di formazione, addestramento ed esercitazioni congiunte. L'articolo 6 promuove la cooperazione per la crescita socio-economica mirata particolarmente allo sviluppo della condizione

delle donne, dei bambini e delle fasce più deboli della popolazione. Gli articoli 7, 8 e 9 hanno ad oggetto la cooperazione in campo culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico. L'articolo 10 promuove la cooperazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. La cooperazione nel settore medico-sanitario, stabilita all'articolo 11, prevede il potenziamento dell'offerta di servizi sanitari iracheni, attraverso l'adeguamento degli ospedali, sia generali che specializzati, nonché di tutte le altre strutture del sistema sanitario. Ricorda che il Trattato prevede, all'articolo 12, anche un rafforzamento delle relazioni consolari e, all'articolo 13, la cooperazione nel settore legale, giudiziario e amministrativo. Per conseguire l'attuazione del Trattato, l'articolo 14 viene istituita una Commissione mista ad alto livello, che si riunirà almeno una volta l'anno alternativamente in Italia e in Iraq. L'articolo 15 prevede una cooperazione finanziaria in base alla quale l'Italia si impegna a fornire strumenti creditizi ed assicurativi alle imprese italiane che intendano realizzare progetti di sviluppo in Iraq, mentre l'Iraq concederà alle stesse imprese le facilitazioni possibili per eseguire tali progetti. Con l'articolo 16, l'Italia si impegna a rendere disponibili un massimo di 400 milioni di euro in crediti di aiuto entro il triennio che seguirà l'entrata in vigore del Trattato. Tale importo sarà rinnovabile per identico periodo. L'articolo 17 reca le disposizioni finali. Sottolinea che il Trattato ha durata illimitata, salvo la denuncia di una delle due Parti, che avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica dall'altra Parte.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale.

C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso e C. 1998 Guido Dussin.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1766 Giammanco).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che in data 11 febbraio è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 1766 Giammanco, che verte su materia analoga a quella delle proposte già all'ordine del giorno.

Ne propone pertanto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione delibera l'abbinamento della proposta di legge n. 1766 Giammanco

Mario VALDUCCI, *presidente*, rileva che, a seguito dell'abbinamento, nei lavori del comitato ristretto, nominato ai fini della predisposizione di un testo unificato, si terrà conto anche della proposta di legge abbinata nella seduta odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali (Nuovo testo C. 1415 Governo e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante: «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali» (C. 1415 Governo e abb.);

considerato, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, che l'articolo 15 estende ai siti informatici le procedure di rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti coinvolti, prevedendo che «per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

osservato che tale previsione, in quanto riferita ad un termine generico come «siti informatici», sembra porre l'obbligo di rettifica a carico, piuttosto che degli autori dei contenuti diffamatori, dei gestori di piattaforme che ospitano contenuti realizzati da terzi, che, in considerazione del volume dei contenuti ospitati dalla piattaforma, non sarebbero in grado di far fronte a tale obbligo;

ritenuto pertanto che l'obbligo di rettifica, di cui all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dall'articolo 15 del provvedimento in esame, piuttosto che essere riferito genericamente

«ai siti informatici», debba essere riferito ai giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 47 del 1948,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 15, capoverso, sostituire le parole: «Per i siti informatici» con le seguenti: «Per i giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5»,

conseguentemente:

alla lettera *d)* del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «per quanto riguarda i siti informatici», ovunque ricorrono, con le seguenti: «per quanto riguarda i giornali e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma»;

alla lettera *e)* del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: «o delle trasmissioni informatiche o telematiche» con le seguenti: «o dei giornali e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del quarto comma».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	89
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	92

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Federambiente in relazione al sistema delle incentivazioni delle fonti rinnovabili ed assimilate (c.d. « CIP6 »), operante in Italia.	
Audizione informale di rappresentanti di Federutility in relazione al sistema delle incentivazioni delle fonti rinnovabili ed assimilate (c.d. « CIP6 »), operante in Italia	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 11.15.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Alberto TORAZZI (LNP) rileva che l'articolo 7-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica le percentuali relative

al contributo di compensazione territoriale previsto a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Il contributo è ripartito annualmente mediante un decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per ciascun territorio in misura del 50 per cento in favore del comune, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Riterrebbe opportuno inserire nella proposta di parere un'osservazione volta a modificare le percentuali di assegnazione dei contributi previsti in favore dei siti che ospitano centrali nucleari, anche attraverso la previsione di criteri che tengano conto della contiguità territoriale (distanza dal sito) anziché della contiguità meramente amministrativa (provincia di competenza o comune confinante).

Lorena MILANATO (PdL), *relatore*, re-
cendendo i rilievi del deputato Torazzi,
formula una proposta di parere favorevole
con osservazione (*vedi allegato*).

Ludovico VICO (PD) sottolinea che il
contenuto del provvedimento d'urgenza in
esame è molto complesso e che avrebbe
meritato un maggiore approfondimento.
Rileva preliminarmente che all'articolo 1
è prevista la proroga delle Autorità di
bacino senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Ricorda quindi che
in Italia vi sono tre tipi di approvvigio-
namento delle acque. In primo luogo, le
acque reflue la cui legislazione è di
competenza regionale; al riguardo, non
risultano chiari i rapporti con la legisla-
zione italiana e con le risorse finanziarie
dei fondi comunitari. Sottolinea che le
acque reflue sono prioritariamente desti-
nate agli impianti industriali e al com-
parto agricolo e, in questo ultimo caso, il
loro utilizzo è diverso da regione a re-
gione, dipendendo dalla qualità delle ac-
que e dalla tipologia delle colture. La
seconda fonte di approvvigionamento è
costituita dalle acque di falda attual-
mente destinate ad un uso quasi esclu-
sivamente civile; si potrebbe invece ipo-
tizzare un utilizzo delle acque di falda
unitamente alle acque di sorgente anche
per l'irrigazione. La terza fonte è costi-
tuita dall'acqua degli invasi che viene
utilizzata quasi esclusivamente per uso
civile; nel Mezzogiorno, dove questo tipo
di approvvigionamento è molto diffuso,
gli acquedotti non sono praticamente uti-
lizzati per il comparto agricolo. Sottoli-
nea altresì che non si può prevedere un
intervento di riordino del sistema idrico
a costo zero ed è comprensibile che il
Governo non abbia in questo difficile
momento la possibilità di investire le
risorse che sarebbero necessarie, anche
perché le risorse derivanti dai Fondi per
le aree sottoutilizzate (FAS) sono al mo-
mento esaurite, essendo state utilizzate
impropriamente per la copertura di una
serie di provvedimenti. Ritiene che si
sarebbe dovuto affrontare il vitale pro-
blema delle risorse idriche con un prov-

vedimento di diversa impostazione, non
improntato alle logiche di emergenza che
derivano dalla disponibilità di acqua negli
invasi. In relazione alla proposta di pa-
rere illustrata rileva che il contenuto
dell'osservazione è più adeguatamente af-
frontato dal provvedimento in materia di
internazionalizzazione delle imprese ed
energia (S. 1195) attualmente in corso
d'esame presso l'altro ramo del Parla-
mento.

Enzo RAISI (PdL), nel comprendere ed
anche condividere in parte i rilievi formu-
lati dal collega Vico, sui quali sarà oppor-
tuno trovare un momento di confronto
adeguato, ritiene tuttavia necessario pro-
cedere alla votazione del parere proposto.
Dichiara quindi il voto favorevole del pro-
prio gruppo.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che il
provvedimento in esame avrebbe meritato
un maggiore approfondimento; ricorda
infatti che oltre il tema del servizio
idrico, nel decreto sono presenti anche
importanti disposizioni relative ai rifiuti
che hanno un impatto molto rilevante
sotto il profilo dello sviluppo economico
e delle attività industriali. Ricorda inoltre
che le acque reflue sono utilizzate oltre
che nel comparto agricolo anche per le
attività produttive. A questo proposito,
osserva che una riflessione seria sul si-
stema idrico dovrebbero comprendere
l'ipotesi di aumentare il carico fiscale
sull'utilizzo delle acque provenienti dalle
falde e dalle sorgenti e ridurre quello
sulle acque depurate: il Governo do-
vrebbe incentivare questo tipo di fiscalità
per incentivare un utilizzo virtuoso della
preziosa risorsa idrica. Occorre inoltre
sottolineare che paradossalmente i terri-
tori che hanno investito sull'utilizzo delle
acque depurate, si trovano attualmente
doppiamente penalizzati rispetto ad altri
meno virtuosi.

In conclusione, pur non esprimendo un
giudizio completamente negativo sul prov-
vedimento d'urgenza in esame, a nome del

proprio gruppo dichiara voto contrario sulla proposta di parere.

Andrea GIBELLI (LNP), *presidente*, osserva che la questione dell'utilizzo industriale delle acque interessa le competenze della X Commissione, ricorda che nella recedente audizione di alcuni soggetti operanti nella rete idrica italiana è emerso con chiarezza che lo spreco dell'acqua nel nostro Paese dipende in gran parte dal cattivo stato della rete di distribuzione. Auspica pertanto che la Commissione nel prossimo futuro possa essere investita di più incisive competenze in questo ambito, in particolare, per quanto riguarda l'utilizzo industriale delle acque.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 18 febbraio 2009.

Audizione informale di rappresentanti di Federambiente in relazione al sistema delle incentivazioni delle fonti rinnovabili ed assimilate (c.d. « CIP6 »), operante in Italia.

Audizione informale di rappresentanti di Federutility in relazione al sistema delle incentivazioni delle fonti rinnovabili ed assimilate (c.d. « CIP6 »), operante in Italia.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14.45 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO

**DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente
(C. 2206 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del decreto legge n. 208 del 2008, già approvato dal Senato della Repubblica, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (C. 2206 Governo, approvato dal Senato),

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) in relazione all'articolo 7-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare le percentuali di assegnazione di contributi previsti in favore dei siti che ospitano centrali nucleari, prevedendo – fermo restando la misura del 50 per cento in favore del comune ospitante – di introdurre criteri che tengano conto della contiguità territoriale (distanza dal sito) anziché meramente della contiguità amministrativa (provincia di competenza o comune confinante).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

Audizione di rappresentanti della UIL (*Svolgimento e conclusione*) 93

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Stanghini a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 30 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 94

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

Audizione di rappresentanti della UIL.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati. Introduce quindi l'audizione.

Luigi ANGELETTI, *segretario generale della UIL*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Stefano SAGLIA, *presidente*, Massimiliano FEDRIGA (LNP), Luigi BOBBA (PD), Cesare DAMIANO (PD) e Giuliano CAZZOLA (PdL), a più riprese.

Luigi ANGELETTI, *segretario generale della UIL*, fornisce ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della UIL per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 15.30.

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Stanghini a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Nomina n. 30.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in titolo, rinviata nella seduta del 12 febbraio 2009.

Stefano SAGLIA, *presidente e relatore*, sulla base del dibattito svolto nelle precedenti sedute, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Luigi BOBBA (PD) preannuncia l'astensione dei deputati del suo gruppo nella votazione della proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore, facendo presente che tale posizione non viene assunta per ragioni legate alla qualità e alla competenza del candidato, bensì per questioni di metodo. Ricorda, infatti, che la Commissione aveva approvato all'unanimità, nei mesi scorsi, una risoluzione sulle pari opportunità tra uomo e donna nelle nomine ministeriali, della quale il Governo non ha in alcun modo tenuto conto nel presentare la proposta in esame: avverte, pertanto, che il suo gruppo – con l'astensione sull'atto del Governo in titolo – intende adottare un orientamento coerente con gli indirizzi di recente formulati dalla Commissione in materia di rappresentanza di genere.

Maria Grazia GATTI (PD) dichiara, in parziale difformità rispetto alla posizione del suo gruppo, il proprio voto contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Giudica, infatti, essenziale compiere un atto di coraggio e di coerenza, per sottolineare con forza l'esigenza che il Governo rispetti gli indirizzi deliberati dalla Commissione in tema di rappresentanza di genere nelle nomine ministeriali. Per tali ragioni, pur non volendo esprimere alcun giudizio negativo

sulle specifiche competenze del candidato proposto dal Governo, preannuncia l'intenzione – anche per il futuro – di votare contro tutte le proposte di nomina che non rispetteranno i richiamati criteri di rappresentanza di genere.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore, intende precisare che la risoluzione approvata dalla Commissione nei mesi scorsi non impegnava il Governo a presentare, per il futuro, esclusivamente candidature femminili, bensì a tenere in considerazione criteri di rappresentanza di genere nelle nomine stesse. In tal senso, ritiene che l'atto di indirizzo della Commissione volesse indicare l'esigenza di far prevalere la rappresentanza femminile, ma a condizione che ciò avvenisse nel rispetto dei requisiti di pariteticità nei meriti e nelle competenze. Osservato, pertanto, che la proposta di nomina in esame risponde a criteri di merito, rinnova l'auspicio che il Governo promuova, per le prossime occasioni, l'invio preventivo di tutti i *curricula* dei potenziali candidati, in modo che la Commissione possa valutare, a parità dei profili meritocratici, la possibile preferenza per eventuali candidature femminili.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, indice la votazione sulla proposta di parere favorevole in precedenza formulata.

La Commissione procede, quindi, alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulla proposta di nomina in titolo.

Stefano SAGLIA, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Stanghini a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Presenti	32
Votanti	21
Astenuti	11
Maggioranza	11
Hanno votato sì	18
Hanno votato no	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Baldelli, Cazzola, Ceccacci Rubino, Centemero in sostituzione di Giacomoni, Comaroli in sostituzione di Munerato, Di Biagio, Fedriga, Vincenzo Antonio Fontana, Gatti, Giammanco, Maccanti in sostituzione di Bonino, Mannucci, Laura

Molteni in sostituzione di Caparini, Mottola, Murgia in sostituzione di Formichella, Massimo Parisi in sostituzione di Minardo, Pelino, Mariarosaria Rossi, Saggia, Saltamartini, Scandroglio.

Si sono astenuti i deputati: Bellanova, Bobba, Codurelli, Damiano, Gneccchi, Mada, Mattesini, Miglioli, Mosca, Santagata, Schirru.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 15.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Nuovo testo C. 907 Bernardini e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	96
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	99
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	97
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	100
DL 208/2008: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007. C. 2037 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio e C. 1738 Bertolini .	97
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio e C. 1738 Bertolini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Nuovo testo C. 907 Bernardini e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2009.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), *relatore*, illustra la proposta di pa-

rere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

Nuovo testo C. 1415 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2009.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 208/2008: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2009.

Laura MOLTENI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007.

C. 2037 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2009.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 18 febbraio 2009.

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative.

C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio e C. 1738 Bertolini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative.

C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio e C. 1738 Bertolini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 25 novembre 2008.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte, che in data 17 febbraio 2009, l'Assemblea ha deliberato lo stralcio degli articoli da 6 a 13 della proposta di legge n. 1764 Cota e lo stralcio dell'articolo 1, comma 3, e degli articoli da 15 a 22 (Capo III) della proposta di legge n. 1968 Saltamartini. Poiché le proposte di legge risultanti dallo stralcio dei suddetti articoli, cioè la proposta n. 1764-ter: « Disposizioni in materia di terapie del dolore » e la

proposta n. 1968-ter: « Disposizioni in materia di cure palliative » (1968-ter), vertono su materia analoga a quella delle proposte di legge n. 624 Binetti, n. 1141 Livia Turco, n. 635 Polledri e Rivolta, n. 1830 Di Virgilio e n. 1738 Bertolini, ne propone l'abbinamento a queste ultime, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (Nuovo testo C. 907 Bernardini e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo delle proposte di legge C. 907 Bernardini e abb. recante « Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare, quale risultante dagli emendamenti approvati,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il Ministero dell'Interno promuova, mediante una idonea campagna informativa, un'ampia ed effettiva diffusione delle nuove disposizioni introdotte.

ALLEGATO 2

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali (Nuovo testo C. 1415 Governo e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 1415 Governo e abb. recante « Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali », quale risultante dagli emendamenti approvati;

valutato positivamente quanto previsto all'articolo 266 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 3 del disegno di legge citato, in base al quale le intercettazioni sono consentite nei procedimenti relativi a tutti i reati di « allarme sociale », con particolare riferimento a

quelli commessi contro le donne e i minori,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di conciliare il testo del disegno di legge in premessa citato, con modalità investigative sempre più efficaci nei procedimenti relativi ai reati commessi a mezzo del telefono o delle reti informatiche ai danni di minori.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agroenergie. C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139 Servodio e C. 1696 Sardelli 101

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Audizione di rappresentanti del Movimento Fare Ambiente (*Svolgimento e conclusione*) ... 101

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana della caccia (Federcaccia) (*Svolgimento e conclusione*) 102

Sui lavori della Commissione 102

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 102

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 18 febbraio 2009.

**Disposizioni in materia di agroenergie.
C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139
Servodio e C. 1696 Sardelli.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Audizione di rappresentanti del Movimento Fare Ambiente.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il professor Angelo QUARTO, *presidente della Commissione economia dello sviluppo del Movimento Fare Ambiente*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana della caccia (Federcaccia).

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Gianluca DALL'OLIO, *vicepresidente della Federazione italiana della caccia (Federcaccia)*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Susanna CENNI (PD) e Viviana BECCALOSSI (Pdl), ai quali replica il dottor Gianluca DALL'OLIO, *vicepresidente della Federcaccia*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede che le sedute già previste per do-

mani, comprese le audizioni, siano sconvocate, considerato che il Governo sta per porre la questione di fiducia sul decreto-legge n. 207, recante proroga di termini, sul quale non è stata possibile alcuna discussione, e tenuto conto di concomitanti riunioni di gruppo.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che è consuetudine della Commissione accogliere motivate richieste di rinvio, fermo restando che l'accoglimento della richiesta del deputato Oliverio non può costituire un precedente, tenuto conto che la posizione della questione di fiducia non incide sulle attività conoscitive delle Commissioni. In ogni caso, la questione sarà esaminata nell'imminente riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Nuovo testo C. 326 Stefani e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
ATTI COMUNITARI:	
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto. COM(2008)428 def. (Parere alla VI Commissione).	
Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società privata europea (SPE). COM(2008)396 def. (Parere alle Commissioni II e VI) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

C. 2206 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2009.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Sandro GOZI (PD) osserva, con riferimento alla prima osservazione formulata dal relatore, che il comma 1-*bis* dell'articolo 5 dispone che il regime transitorio per le discariche di rifiuti recato dal decreto legislativo n. 36 del 2003 venga prorogato sino al 30 giugno 2009, determinando due regimi giuridici differenti, applicabili l'uno alle vecchie, l'altro alle nuove discariche. Segnala come con tale disposizione si proroghi di fatto una situazione di incompatibilità con la norma-

tiva comunitaria; riterrebbe pertanto opportuno che l'osservazione formulata, che condivide nel merito, fosse trasformata in una osservazione.

Jean Leonard TOUADI (PD), tenuto conto dei tempi estremamente ridotti a disposizione della Commissione, si sofferma solo su due specifici aspetti. Si sofferma in primo luogo sulle disposizioni recate dall'articolo 1 in materia di adozione, entro il 22 dicembre 2009, dei piani gestione dei bacini idrografici. Auspica che sul punto si proceda il più velocemente possibile affinché, entro tale data, si pervenga effettivamente all'adozione dei citati piani. Con riferimento quindi all'articolo 8-bis riterrebbe opportuno un approfondimento in ordine alla ripartizione fra le regioni della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, ritiene preferibile mantenere la prima osservazione nella sua forma attuale; quanto al richiamo fatto dall'onorevole Touadi appare possibile inserire nel parere una ulteriore osservazione, che inviti la Commissione di merito a prevedere che sia assicurato il raggiungimento, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, dell'obiettivo di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili del 17 per cento del consumo interno lordo. Non crede invece che si possa determinare, allo stato attuale, la ripartizione tra le regioni della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, da definirsi mediante decreti del Ministro dello sviluppo economico.

Gianluca PINI (LNP) con riferimento alla prima osservazione formulata dal relatore, avente ad oggetto la proroga del regime transitorio per le discariche di rifiuti, ritiene che sarebbe tecnicamente più opportuno, poiché si è in presenza di una sentenza di condanna e non solamente di una procedura di infrazione, tramutarla in condizione.

Mario PESCANTE, *presidente*, ritiene opportuno, in ogni caso, richiamare in premessa la condanna della Corte di Giustizia.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, richiama l'attenzione dei colleghi sulla necessità di procedere con cautela su una materia complessa qual è quella in esame, considerato che il Governo ha senz'altro tenuto conto del pregresso contenzioso comunitario. Anche alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito formula quindi una nuova proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 2*), che reca tra le premesse un richiamo alla sentenza di inadempimento emessa nei confronti dell'Italia il 10 aprile 2008 dalla Corte di giustizia in materia di smaltimento dei rifiuti (procedura n. 2003/4506) e nella quale è inserita, tra le osservazioni, quella suggerita dall'onorevole Touadi in merito al raggiungimento, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, dell'obiettivo di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili del 17 per cento del consumo interno lordo.

Sandro GOZI (PD) evidenzia come la tutela dell'interesse nazionale passi anche attraverso una migliore definizione delle regole e nella loro violazione. Per tale motivo preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata, evidenziando come quella recata dall'articolo 5, comma 1-bis, sia una piccola proroga, utile al buon andamento dell'Italia.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto di astensione del gruppo dell'IdV.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.**Nuovo testo C. 1415 Governo e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2009.

Laura GARAVINI (PD) riterrebbe utile un ulteriore approfondimento in ordine alla piena compatibilità delle disposizioni in esame con la direttiva 2006/2004/CE riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione. Evidenzia inoltre, più in generale, il rischio di incompatibilità del provvedimento con l'articolo 21 della Costituzione, in quanto lesivo del diritto di stampa.

Gianluca PINI (LNP) sottolinea come il rispetto della normativa e del diritto comunitario stia a cuore alla maggioranza, ed in particolare al gruppo della LNP; con specifico riferimento alle disposizioni richiamate dalla collega Garavini, segnala che approfondimenti svolti sui profili di compatibilità comunitaria delle disposizioni in esame non avrebbero sinora messo in evidenza aspetti di criticità. Evidenzia quindi come, a suo avviso, la tutela del diritto di stampa non possa consentire di infangare la reputazione di una persona su questioni che non riguardano reati specifici; è l'uso strumentale delle intercettazioni che deve essere arginato.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento avrà inizio in Assemblea il prossimo lunedì 23 febbraio e che in tale sede i colleghi potranno approfondire le questioni relative al provvedimento nel suo complesso.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda – come evidenziato nella relazione

svolta nella seduta di ieri – che le intercettazioni sono oggetto della decisione quadro approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 18 dicembre 2008 relativa alla creazione di un mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare a fini probatori nei procedimenti penali. In linea con tale documento, evidenzia che le intercettazioni debbono essere utilizzate esclusivamente a fini probatori e non accusatori.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) esprime forti perplessità sul merito del provvedimento, nonché alcuni dubbi circa la sua piena compatibilità comunitaria. Per tali motivi preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto di astensione del gruppo dell'IdV.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.**Nuovo testo C. 326 Stefani e abb.**

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2009.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del gruppo dell'IdV.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.15.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto. COM(2008)428 def.

(Parere alla VI Commissione).

Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società privata europea (SPE). COM(2008)396 def.

(Parere alle Commissioni II e VI).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Gianluca PINI (LNP), *relatore sul COM(2008)428 def.*, illustra i contenuti della proposta di direttiva COM(2008)428, che prospetta modifiche alla direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva IVA) intese, in particolare, a mettere a regime la facoltà degli Stati membri di applicare aliquote IVA ridotte ad alcuni servizi ad

alta intensità di lavoro, già assoggettabili in via transitoria ad aliquota ridotta fino al 2010, nonché ad ulteriori categorie di servizi prestati localmente, nonché a razionalizzare e precisare l'ambito di applicazione di alcune categorie di beni e servizi già assoggettate ad aliquota ridotta.

Prima di illustrare in dettaglio il contenuto e la portata di tali modifiche, sottolinea che la proposta presenta una particolare importanza per almeno due ragioni: la prima è che si prospetta il ricorso alla leva fiscale per promuovere e sostenere le piccole e medie imprese europee, consentendo l'applicazione di aliquote ridotte IVA su numerose tipologie di servizi da esse prestate. Non a caso la proposta in esame è una delle iniziative legislative collegate all'Atto europeo per le piccole imprese, attualmente all'esame della XIV Commissione. La seconda ragione è che si riavvia un ambizioso progetto di riordino complessivo delle aliquote ridotte IVA, a fronte dell'incoerenza e della frammentazione della disciplina comunitaria attuale.

Con riferimento al primo aspetto la proposta consentirebbe di conseguire tre importanti obiettivi: 1. ridurre l'incertezza giuridica ed economica degli operatori economici, in particolare in merito al futuro e all'estensione delle aliquote ridotte per i servizi ad alta intensità di lavoro (applicabili attualmente sino al 2010). Ad avviso della Commissione tale incertezza potrebbe aver dissuasato le imprese dall'investire ed assumere lavoratori; 2. ridurre i costi sostenuti dalle imprese per garantire il rispetto della normativa, specie nel settore dell'edilizia abitativa; 3. favorire un trasferimento di attività dall'economia sommersa e informale verso l'economia ufficiale, al fine di promuovere la crescita economica e contribuire alla lotta contro il lavoro nero.

Con riguardo al secondo profilo, ricorda che la disciplina vigente contempla, per un verso, la facoltà degli Stati membri applicare, a regime o in via temporanea, aliquote ridotte in relazione a elenchi uniformi di beni e servizi; per altro verso, sono previste deroghe per specifiche cate-

gorie a favore di singoli Stati membri. Questo assetto determina evidenti distorsioni della concorrenza e incide sulla neutralità fiscale, favorendo trattamenti fortemente differenziati tra gli Stati membri. Tutti i tentativi sinora adottati per superare il quadro attuale sono falliti soprattutto a causa della regola dell'unanimità vigente per l'adozione delle misure di carattere fiscale a livello europeo. La proposta in esame costituisce il tentativo pragmatico di affrontare il problema partendo dalle questioni di maggiore urgenza quali quelle concernenti le PMI.

Passando all'esame più dettagliato dei contenuti della proposta, essa prevede anzitutto l'inclusione a regime tra le categorie di cessioni di beni e prestazioni di servizi assoggettabili ad aliquota ridotta, dei servizi di ristorazione e *catering*, esclusa la fornitura di bevande alcoliche (categoria 12 *bis*) e dei servizi prestati localmente, inclusi i servizi ad alta intensità di lavoro (categorie da 19 a 23 dell'allegato III): servizi di giardinaggio o servizi paesaggistici e di manutenzione dei giardini; piccoli servizi di riparazione di beni mobili materiali, comprese le biciclette e i tricicli di ogni tipo, ad esclusione di ogni altro mezzo di trasporto; servizi di pulizia e di manutenzione di beni mobili materiali; cure personali del tipo fornito nei saloni di parrucchiere e negli istituti di bellezza.

In secondo luogo la proposta estende e si razionalizza la facoltà per gli Stati membri di applicare aliquote ridotte nel settore dell'edilizia abitativa (modifiche alla categoria 10 dell'allegato III e introduzione della categoria 10 *bis*). In particolare, l'aliquota ridotta è applicabile alla cessione e costruzione di abitazioni nonché le prestazioni di servizi consistenti nel restauro e nella riparazione, trasformazione, manutenzione e pulizia di abitazioni e luoghi di culto, di elementi del patrimonio culturale e di monumenti storici riconosciuti dallo Stato membro interessato. Attualmente sono assoggettabili ad aliquota ridotta la cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite esclusivamente nell'ambito della

politica sociale mentre le operazioni di riparazione, manutenzione e pulizia delle abitazioni rientrano tra i servizi ad alta densità di manodopera ai quali, in base alle categorie 2 e 3 dell'allegato IV, gli Stati membri possono essere autorizzati ad applicare un'aliquota ridotta sino al 2010.

In terzo luogo, sono operati, in relazione a categorie già assoggettate ad aliquota ridotta, adeguamenti tecnici e miglioramenti nella formulazione e si eliminano incongruenze nel trattamento di beni e servizi simili:

nella categoria 3 (prodotti farmaceutici), si introduce una formulazione più ampia al fine di includere gli articoli di protezione dell'igiene femminile e i pannolini per bambini;

si riformula la categoria 4 (attrezzature per gli invalidi) al fine di includervi – oltre agli apparecchi medici, al materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità – anche il materiale o gli strumenti specificamente concepiti o adattati per gli invalidi (ad esempio, le tastiere in braille, le autovetture specialmente adattate), che attualmente non possono beneficiare dell'aliquota ridotta, pur rispondendo alle stesse esigenze;

si estende per motivi di neutralità la categoria 6 – che nella sua formulazione attuale include esclusivamente i libri su supporto cartaceo – anche ai libri registrati su CD, CD-ROM o qualsiasi altro supporto fisico analogo che riproduca essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati. Le registrazioni contenenti, oltre al testo letto ad alta voce, elementi supplementari come giochi, funzioni di ricerca, collegamenti verso altri tipi di materiale o funzionalità analoghe restano invece soggette all'aliquota normale;

la categoria 8, attualmente denominata «ricezione di servizi radiotelevisivi», viene ridenominata «servizi radiotelevisivi», in quanto, come osserva la relazione, le prestazioni soggette all'aliquota sono i servizi e non la loro ricezione;

in relazione alla categoria 9, si precisa che le prestazioni di servizi fornite da scrittori, compositori e artisti interpreti, includono anche quelle remunerate tramite i diritti d'autore loro dovuti (ciò in quanto ai fini IVA i diritti d'autore non sono in sé considerati servizi ma retribuzione per determinati servizi);

al fine di eliminare incongruenze nel trattamento di servizi simili, si estende la categoria 18, che attualmente comprende le prestazioni di servizi fornite nell'ambito della pulizia delle strade pubbliche, della rimozione dei rifiuti domestici e del trattamento dei residui anche ai servizi relativi alla depurazione e al riciclaggio delle acque reflue, del sistema fognario, al trattamento o al riciclaggio dei residui nonché ai servizi che ne consentono il riutilizzo.

Per quanto attiene alla giustificazione della proposta sotto il profilo di sussidiarietà, la relazione illustrativa sottolinea che gli obiettivi della proposta stessa non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri in quanto presuppongono un intervento su disposizioni della direttiva IVA, modificabili solo mediante un atto comunitario; le legislazioni nazionali non possono deviare dalle norme armonizzate della medesima direttiva in merito all'applicazione di aliquote ridotte. La proposta appare pertanto conforme al principio di sussidiarietà nonché a quello di proporzionalità.

L'iter di esame della proposta presso le istituzioni dell'UE è stato sinora travagliato per effetto delle posizioni fortemente differenziate tra gli Stati membri a fronte della regole di voto all'unanimità in seno al Consiglio. Il Consiglio si era posto in un primo momento l'obiettivo di chiudere l'esame entro la fine del 2008. A questo scopo il 19 novembre 2008 la Presidenza francese aveva presentato una proposta di compromesso che, tra l'altro, prospettava la possibilità per gli Stati membri di limitare l'applicazione delle aliquote ridotte all'interno di ciascuna categoria alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi da essi stabilite o a talune

parti o componenti di tali cessioni o prestazioni, sulla base di criteri oggettivi. Nell'ambito del Consiglio Ecofin del 2 dicembre 2008 la Presidenza ha tuttavia preso atto dell'assenza di un accordo unanime sulla sua proposta di compromesso. In particolare circa venti Stati membri si sarebbero espressi a favore dell'applicazione di aliquote ridotte ai servizi proposti dalla Commissione, purché non abbiano impatto sul mercato interno; altri Paesi avrebbero mantenuto una posizione sostanzialmente contraria (tra questi la Germania). Al tempo stesso, il Consiglio Ecofin ha preso nota che la Commissione europea, nel piano di ripresa economica presentato il 26 novembre 2008 (e poi approvato dal Consiglio europeo dell'11-12 dicembre 2008) ha ipotizzato l'adozione di riduzioni temporanee dell'aliquota IVA che possono essere introdotte rapidamente e costituire un incentivo finanziario a favore del consumo e ha auspicato che prima del Consiglio europeo di primavera 2009, il Consiglio adotti la proposta di direttiva per rendere permanenti le aliquote IVA agevolate per servizi ad alta intensità di lavoro. Il Consiglio Ecofin del 10 febbraio ha espresso la volontà di concludere l'esame in occasione del Consiglio Ecofin di marzo. A tal fine, la presidenza ceca ha prospettato l'introduzione di «un elenco molto ridotto di servizi a forte intensità di mano d'opera» che potrebbero beneficiare in modo permanente di aliquote ridotte IVA, includendovi i servizi che già possono beneficiare di aliquota ridotta fino alla fine del 2010, oltre ai servizi di ristorazione e il settore dell'edilizia. Anche in merito a questa proposta della presidenza sono emerse posizioni differenziate; in particolare, la Germania avrebbe richiesto alla Commissione di presentare rapidamente una proposta di direttiva sulle aliquote IVA e le accise ridotte applicabili ai prodotti energetici per operare un esame complessivo della questione; la Commissione avrebbe peraltro ribadito la sua intenzione di presentare non prima di aprile 2009 un pacchetto legislativo per la riforma l'imposizione dei prodotti energetici.

Per quanto riguarda l'esame da parte del Parlamento europeo, l'11 febbraio 2009 la Commissione affari economici e monetari ha approvato una relazione e un progetto di risoluzione che esprime parere favorevole sulla proposta; il Parlamento europeo dovrebbe esaminare la proposta in seduta plenaria il 19 febbraio 2009.

Tenuto conto dei tempi piuttosto rapidi del processo decisionale comunitario, propone di condurre un rapido esame della proposta anche in modo di consentire alla Commissione Finanze di pronunciarsi tempestivamente. Invita quindi i colleghi a fargli pervenire suggerimenti in ordine alle possibili audizioni da svolgere, tenuto conto della necessità di limitarsi, a suo avviso, alle categorie direttamente interessate dal provvedimento, quali in particolare le piccole e medie imprese. Ciò al fine di pervenire alla formulazione di un parere articolato e concreto.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore sul COM(2008)396 def.*, evidenzia che la proposta di regolamento sullo Statuto della Società Privata Europea (SPE) all'esame della Commissione — che rientra tra le iniziative legislative collegate all'Atto europeo per le piccole imprese — riveste un significativo rilievo, soprattutto per il nostro paese. L'obiettivo primario della proposta è infatti quello di consentire a tutti gli imprenditori, in particolare alle piccole e medie imprese, di costituire una società basandosi su disposizioni di diritto societario uniformi, semplici e flessibili in tutti gli Stati membri. Si tratta di un'importante elemento di novità che può contribuire a rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese, facilitando lo stabilimento e lo sviluppo delle loro attività in altri Stati membri dell'UE. La relazione illustrativa della proposta osserva, infatti, che le PMI costituiscono oltre il 99 per cento delle imprese dell'UE ma solo l'8 per cento di esse esercita un'attività commerciale transfrontaliera e appena il 5 per cento ha controllate o *joint venture* all'estero. La proposta potrebbe inoltre ridurre i costi legati al rispetto delle norme relative alla creazione e al

funzionamento delle imprese causati dalle disparità tra le regole nazionali vigenti in materia.

La disciplina della proposta concerne diversi aspetti della Società privata europea, ad eccezione delle questioni relative a rapporti di lavoro, insolvenza, fiscalità e contabilità per le quali si applica la legge dello Stato in cui la SPE è registrata. La proposta di regolamento in esame contiene peraltro norme direttamente applicabili soltanto in relazione ad alcuni aspetti che facilitano la formazione della società e ne garantiscono l'uniformità necessaria nell'UE. La disciplina di alcune materie relative essenzialmente all'organizzazione interna della società, è demandata invece all'atto costitutivo in modo da consentire flessibilità.

Con riguardo alla natura giuridica e alle caratteristiche della Società privata europea si prevede che: la SPE è una forma societaria alternativa e parallela a quelle già esistenti negli Stati membri; la SPE si configura come una società a responsabilità limitata, dotata di personalità giuridica e capitale sociale; la SPE è denominata «società privata» nel senso che ha carattere chiuso, vale a dire che le sue azioni non possono essere offerte al pubblico o negoziate pubblicamente.

Per quanto attiene alla formazione della Società privata europea, la proposta di regolamento stabilisce che: la SPE può essere creata *ex nihilo* oppure attraverso fusione, divisione o trasformazione di una società esistente; la SPE può essere costituita da uno o più soggetti, persone fisiche e/o società. Anche una Società europea, una Società cooperativa europea, un Gruppo europeo d'interesse economico o un'altra SPE possono partecipare alla formazione; la sua sede legale e l'amministrazione centrale o principale sede operativa devono essere situate nel territorio degli Stati membri. Tuttavia il luogo dell'amministrazione centrale o centro di attività principale e quello della sede sociale non devono necessariamente coincidere; la SPE può essere registrata elettronicamente e solo determinati documenti, indicati espressamente nella proposta di regola-

mento, possono essere richiesti per la registrazione. Questa, d'altra parte, può essere soggetta o al controllo di legalità da parte di un'autorità amministrativa o giudiziaria, oppure alla certificazione di un notaio.

Con riguardo alla disciplina delle azioni, in base alla proposta: gli azionisti un ampio margine di discrezionalità per definire i diritti e gli obblighi connessi alle azioni ad esse connessi; è autorizzata sia l'esclusione sia il recesso di un azionista in determinate circostanze. Le condizioni di cessione delle azioni devono essere disciplinate nell'atto costitutivo; non è invece riconosciuto agli azionisti il diritto di acquistare le azioni degli azionisti di minoranza (*squeeze out*), né è previsto l'obbligo per l'azionista di maggioranza o la SPE ad acquistare le azioni di un azionista di minoranza (*sell out*). Tali meccanismi possono tuttavia essere introdotti nell'atto costitutivo.

Con riferimento alla disciplina del capitale sociale: per agevolare l'avvio della società, la proposta stabilisce il requisito patrimoniale minimo di 1 EURO, discostandosi dall'approccio tradizionale che considera la fissazione di un requisito patrimoniale elevato come un mezzo di tutela dei creditori; spetta all'atto costitutivo determinare quali beni, diritti o servizi accettare come corrispettivo per le azioni e la data del loro pagamento o della loro prestazione; gli azionisti sono responsabili dei loro apporti, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale. Per quanto riguarda le distribuzioni agli azionisti dalle attività della SPE, come ad esempio i dividendi, la proposta di regolamento stabilisce l'obbligo di soddisfare il *balance-sheet test* (ovvero la verifica che anche dopo la distribuzione le attività della SPE coprano pienamente le sue passività); tuttavia, lo Statuto può prevedere che venga soddisfatto anche un test di solvibilità sulle distribuzioni (che esiste attualmente soltanto in pochi Stati membri).

Per quanto attiene all'organizzazione della società la proposta di regolamento contiene una lista non esaustiva di deci-

sioni che devono essere prese nell'atto costitutivo: maggioranza e quorum necessario per il voto (salvo il caso di alcune decisioni per le quali si prevedono maggioranze qualificate); metodo per l'adozione delle decisioni da parte degli azionisti (non è obbligatorio convocare assemblee generali in senso fisico). Inoltre: l'atto costitutivo deve determinare la struttura di gestione della SPE (uno o più amministratori, un sistema monistico o dualistico) e deve determinare la durata del mandato degli amministratori ed eventuali criteri di ammissibilità; tutte le decisioni non elencate nella proposta di regolamento o nell'atto costitutivo sono di competenza dell'organo responsabile della gestione della SPE; gli amministratori devono attenersi ad uno standard generale di diligenza e di competenze che può essere ragionevolmente richiesto nell'esercizio dell'attività d'impresa e sono responsabili per le perdite e i danni subiti dalla SPE in violazione dei loro doveri; gli azionisti di minoranza hanno il diritto di chiedere una risoluzione degli azionisti e il diritto di chiedere al giudice o ad un'autorità amministrativa indipendente la nomina di un esperto indipendente (in particolare un revisore dei conti indipendente).

Con riguardo alla partecipazione dei dipendenti, poiché la partecipazione dei dipendenti nelle PMI è previsto solo in alcuni Stati membri, la proposta stabilisce che si applicano al riguardo le disposizioni dello Stato in cui la SPE è registrata; ma se la SPE è costituita mediante fusione si applicano le disposizioni previste dalla direttiva 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere.

Per quanto attiene trasferimento della sede sociale: la proposta di regolamento prevede la possibilità per la SPE di trasferire la propria sede sociale in altro Stato membro mantenendo la personalità giuridica e senza essere sciolta; al fine di proteggere gli interessi dei terzi, è tuttavia vietato il trasferimento della sede sociale della SPE durante lo scioglimento, la liquidazione o altre procedure analoghe; nell'ipotesi di trasferimento il regime di partecipazione dei lavoratori è quello dello

Stato di destinazione. Tuttavia, quando una SPE intende trasferirsi in uno Stato membro che non assicura lo stesso livello di partecipazione o che non conferisce ai lavoratori della SPE situati in altri Stati membri gli stessi diritti, gli amministratori devono aprire le negoziazioni con i rappresentanti dei lavoratori. Se attraverso le negoziazioni non si raggiunge un accordo, si applicherà il sistema di partecipazione dei lavoratori dello Stato membro di origine.

Infine, con riguardo a ristrutturazione, scioglimento e nullità, la proposta di regolamento rinvia alle disposizioni del diritto nazionale per la disciplina dello scioglimento della SPE o della sua trasformazione in una forma societaria prevista dal diritto nazionale. La SPE può inoltre fondersi con altre società o essere scissa conformemente alle norme applicabili alle società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso.

La proposta appare pienamente fondata sotto i profili di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto, come osserva la Commissione europea:

solo un'azione a livello UE può permettere alle PMI di utilizzare la stessa forma giuridica in tutta l'UE; tale obiettivo non può essere realizzato dai singoli Stati membri in quanto anche se tutti gli Stati si impegnassero a rendere il loro diritto societario più favorevole alle imprese, le PMI continuerebbero ad essere soggette ad un insieme di 27 regimi nazionali;

la Società privata europea, che offre alle PMI una forma societaria uniforme, giuridicamente sicura e al contempo flessibile, costituisce il mezzo più efficace e mirato per raggiungere l'obiettivo. L'alternativa, che potrebbe essere costituita dall'armonizzazione delle principali disposizioni dei diritti societari nazionali applicabili alle società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso, ad avviso della Commissione comporterebbe un'intrusione significativa e probabilmente sproporzionata nel diritto degli Stati membri rispetto alla proposta di Società privata europea la cui incidenza sul diritto nazionale è molto

limitata considerato che la nuova forma societaria coesisterebbe con i tipi di società nazionali esistenti;

il ricorso al regolamento anziché alla direttiva è giustificato dall'esigenza di creare, per la nuova forma giuridica, un regime uniforme direttamente applicabile in tutti gli stati membri.

La proposta, che segue la procedura di consultazione, è all'esame presso la Commissione affari giuridici del Parlamento europeo con il parere della Commissione affari economici e monetari e della Commissione occupazione e affari sociali. La relazione e la proposta di risoluzione legislativa, che sono state adottate dalla Commissione affari giuridici il 9 settembre 2008 (relatore Lehne Klaus-Heiner - gruppo PPE-DE), dovrebbero essere esaminate dal Parlamento in seduta plenaria il 9 marzo 2009. Il Consiglio competitività, che ha avviato l'esame il 1° dicembre 2008, proseguirà l'esame della proposta in una delle prossime sessioni. Secondo fonti informali sinora la delegazione tedesca avrebbe rallentato il negoziato, nutrendo diversi dubbi su specifici aspetti della proposta.

In considerazione della particolare importanza della proposta per il Paese, ritiene che sarebbe opportuno condurre un esame particolarmente approfondito dell'impatto che essa potrebbe produrre per le nostre piccole e medie imprese. Tenuto conto dei tempi rapidi dell'esame della proposta presso il Parlamento europeo ed il Consiglio sarebbe peraltro opportuno procedere quanto prima ad alcune audizioni e all'espressione del parere della XIV Commissione, in modo da lasciare anche alle Commissioni Giustizia e Finanze la possibilità di esprimersi tempestivamente.

Sandro GOZI (PD) sottolinea l'importanza dei provvedimenti in esame, che rappresentano un'occasione per rendere più italiane le regole in tale ambito. Richiama l'attenzione dei colleghi, con riferimento alla proposta di direttiva in materia di IVA, sulla necessità di pervenire

ad una semplificazione del quadro normativo europeo, che appare totalmente disomogeneo; rimanda sul punto alla tabella II allegata alla direttiva che evidenzia le differenze tra aliquote IVA nei paesi dell'Unione. Occorrerà inoltre insistere affinché siano superate le resistenze, soprattutto da parte della Germania, alla eliminazione di vincoli rispetto a determinate categorie di attività: cita il caso dei ristoranti, per i quali non si comprende perché non dovrebbe poter applicare un'IVA differenziata, tenuto conto del fatto che non si tratta di attività soggette alla libera circolazione.

Evidenzia quindi l'opportunità di valutare con attenzione la possibilità di inserire ulteriori categorie di servizi prestati localmente o ad alta densità di manodopera tra quelli che possono beneficiare di aliquota ridotta IVA, tenendo conto degli interessi del nostro sistema produttivo e delle PMI in particolare.

In ordine alle audizioni ritiene preferibile svolgerle congiuntamente a quelle previste con riferimento all'esame dello *Small Business Act*; appare comunque di primaria importanza che la Commissione si esprima rapidamente con pareri che possano sostenere e rafforzare il potere negoziale dell'Italia in ambito europeo.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore sul COM(2008)396 def.*, conviene sulla necessità di svolgere rapidamente un ciclo di audizioni. A questo riguardo, propone di svolgere audizioni informali, tra l'altro, di

CONFAPI (Confederazione delle PMI), nonché del coordinatore della segreteria del CIACE, Ministro Gaiani, per acquisire informazioni sulla linea che l'Italia sta tenendo nell'ambito del negoziato.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide le proposte avanzate dai colleghi in ordine alle audizioni e alla necessità di procedere rapidamente, al fine di ottenere risultati positivi e concreti per il Paese e per le piccole e medie imprese. Richiama, a titolo di esempio, l'incongruenza nel trattamento di beni e servizi simili sotto il profilo delle aliquote IVA applicate, con particolare riferimento all'esclusione dei libri registrati su CD, CD-ROM o qualsiasi altro supporto fisico analogo dal regime applicato ai libri su supporto cartaceo. Si tratta di una differenziazione che penalizza fortemente i professionisti del settore e che, ove superata, potrebbe avere effetti positivi anche in termini di lotta alla contraffazione.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

ALLEGATO 1

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. (C. 2206 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2206, approvato dal Senato, di conversione del DL 208/08, recante « Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, al comma 1-*bis* dell'articolo 5, l'opportunità

di limitare gli effetti della disposizione di proroga del regime transitorio per le discariche di rifiuti ivi contenuta alle sole situazioni caratterizzate dai presupposti dell'emergenza o per le quali non sia individuabile una soluzione alternativa che garantisca la piena conformità alla normativa comunitaria in materia;

b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 8-*ter* recante norme in materia di terre e rocce di scavo, l'opportunità di prevedere che l'utilizzo di tali materiali avvenga nel rispetto della recente direttiva n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che dovrà essere recepita entro il 12 dicembre 2010.

ALLEGATO 2

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. (C. 2206 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2206, approvato dal Senato, di conversione del DL 208/08, recante « Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente »;

tenuto conto della sentenza di inadempienza emessa nei confronti dell'Italia il 10 aprile 2008 dalla Corte di giustizia in materia di smaltimento dei rifiuti (procedura n. 2003/4506),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, al comma 1-*bis* dell'articolo 5, l'opportunità

di limitare gli effetti della disposizione di proroga del regime transitorio per le discariche di rifiuti ivi contenuta alle sole situazioni caratterizzate dai presupposti dell'emergenza o per le quali non sia individuabile una soluzione alternativa che garantisca la piena conformità alla normativa comunitaria in materia;

b) valuti la Commissione di merito, in relazione all'articolo 8-*bis*, di prevedere che sia assicurato il raggiungimento entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria dell'obiettivo di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili del 17 per cento del consumo interno lordo;

c) valuti la Commissione di merito, all'articolo 8-*ter* recante norme in materia di terre e rocce di scavo, l'opportunità di prevedere che l'utilizzo di tali materiali avvenga nel rispetto della recente direttiva n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che dovrà essere recepita entro il 12 dicembre 2010.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. S. 1367 Governo (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	115
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	117
AVVERTENZA	116

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del vicepresidente Ugo LISI.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

S. 1367 Governo.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, dopo aver richiamato i contenuti del provvedimento in esame, osserva che il testo, pur regolando profili connessi

alla produzione agricola, di competenza esclusiva delle regioni, costituisce applicazione di una normativa regolamentare comunitaria, ed in particolare del regolamento (CE) n. 72/09 che ha attribuito all'Italia in un'unica soluzione la quota di produzione lattiera che altri Stati ottengono in cinque anni, prevedendo la regolarizzazione delle posizioni dei produttori in esubero rispetto alla quota individuale. Ravvisa l'opportunità che sia fornita la garanzia del pagamento della rateizzazione della multa richiesta attraverso la trattenuta dei premi PAC; che sia eliminata la fascia di sovrapposizione nell'ordine del cinque per cento rispetto alla propria quota per beneficiare delle nuove assegnazioni e che si preveda una copertura immediata del Fondo per il settore lattiero. Ritiene utile altresì che siano destinate le risorse derivanti dal Fondo per il settore lattiero alle aziende che hanno acquistato quote dopo l'entrata in vigore della legge 30 maggio

2003, n. 119 e che sia chiarito il concetto di esigibilità delle somme di cui si chiede la rateizzazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

*C. 2105 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).*

ALLEGATO

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario S. 1367 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, in corso di esame presso la 9^a Commissione del Senato, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario;

considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili ai « rapporti dello Stato con l'Unione europea » che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, lettere *a*), rientrano in ambiti di competenza legislativa statale;

rilevato che il decreto-legge in esame, pur regolando profili connessi alla produzione agricola, afferente alla competenza esclusiva delle regioni, costituisce applicazione di una normativa regolamentare comunitaria;

preso atto dei contenuti del regolamento (CE) n. 72/09 che ha attribuito all'Italia in un'unica soluzione la quota di produzione lattiera che altri Stati otten-

gono in cinque anni, prevedendo la regolarizzazione delle posizioni dei produttori in esubero rispetto alla quota individuale, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia fornita la garanzia del pagamento della rateizzazione della multa richiesta attraverso la trattenuta dei premi PAC;

2) sia eliminata la fascia di sovrapposizione nell'ordine del cinque per cento rispetto alla propria quota per beneficiare delle nuove assegnazioni;

3) si preveda una copertura immediata del Fondo per il settore lattiero;

4) siano destinate le risorse derivanti dal Fondo per il settore lattiero alle aziende che hanno acquistato quote dopo l'entrata in vigore della legge 30 maggio 2003, n. 119, e che risultano in regola con il versamento delle quote;

5) sia chiarito il concetto di esigibilità delle somme di cui si chiede la rateizzazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione della legislazione
(ai sensi dell'articolo 14, comma 19,
della legge 28 novembre 2005, n. 246)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	118
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante privatizzazione dell'ente « Il Vittoriale degli Italiani » (n. 59) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) (<i>Esame e rinvio</i>)	118
ALLEGATO (<i>Schema di parere predisposto dal relatore</i>)	121
INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA:	
Elezione di un Vicepresidente	120

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 18 febbraio 2009. – Presidenza del presidente Andrea PASTORE.

La seduta comincia alle 14.20.

Il PRESIDENTE comunica che, in data 12 febbraio 2009, il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Aniello Formisano, in sostituzione del deputato Carlo Costantini, cessato dal mandato parlamentare.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante privatizzazione dell'ente « Il Vittoriale degli Italiani » (n. 59).

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

(*Esame e rinvio*).

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, recante la trasformazione della Fondazione « Il Vittoriale degli Italiani » da ente pubblico non economico in fondazione di diritto privato, ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Fa presente che gli organi statuari della Fondazione si sono già espressi a favore della sua trasformazione in soggetto di diritto privato, ritenendo che tale forma sia la più idonea ad assicurare la massima espressione delle potenzialità dell'ente e a garantire rapidità ed elasticità nell'adozione delle scelte legate all'attività culturale, editoriale e turistica. Il presidente dell'ente, professor Giordano Bruno Guerri, ha avuto modo di ribadire alla Commissione tale indicazione nel corso dell'audizione informale, svoltasi nella riu-

nione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 29 gennaio 2009. In particolare ha sottolineato l'eccessiva pletoricità dell'attuale consiglio di amministrazione, che rende difficile assumere qualsiasi decisione, e ha precisato che la fondazione è autosufficiente sul piano delle risorse economiche e presenta bilanci in attivo.

Sulla base degli elementi contenuti nella relazione illustrativa trasmessa dal Governo a corredo dello schema di decreto, considerati il parere favorevole espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato in data 10 novembre 2008 e l'avviso espresso dalle organizzazioni sindacali, valutato attentamente il contenuto dell'atto, propone di esprimere parere favorevole corredato da alcune osservazioni di carattere eminentemente formale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GALPERTI, come parlamentare eletto nella circoscrizione Lombardia, si dichiara contrario alla privatizzazione de « Il Vittoriale degli Italiani », rilevando come l'attuale assetto appaia più confacente a soddisfare le esigenze di tutela e promozione di un patrimonio che appartiene all'intera collettività. Ritiene piuttosto che sarebbe auspicabile un maggiore coinvolgimento delle istituzioni locali, anziché dei privati, nella gestione dell'ente.

Il senatore PERDUCA si associa alle considerazioni del senatore Galperti, rilevando come il Governo intervenga su uno dei pochi enti pubblici che funziona e presenta bilanci in attivo, sottraendo alla proprietà pubblica un complesso monumentale e un patrimonio culturale che lo stesso D'Annunzio intese lasciare, con un esplicito e formale atto di donazione, all'Italia.

Il senatore D'AMBROSIO condivide le osservazioni svolte nei due interventi precedenti e sottolinea il rischio che, a seguito della privatizzazione dell'ente, il patrimo-

nio culturale dell'ente sia oggetto di speculazioni o di iniziative improprie.

Il senatore GARAVAGLIA condivide invece la scelta operata dal Governo che rappresenta un buon esempio anche per futuri interventi volti a perseguire finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e di miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi.

La senatrice LEDDI, in via preliminare, ritiene utile sgombrare il campo da alcuni equivoci, probabilmente indotti dallo stesso titolo dello schema di decreto che fa riferimento alla « privatizzazione dell'ente ». In realtà si tratta della trasformazione dell'ente pubblico « Il Vittoriale degli Italiani » in fondazione di diritto privato, vigilata dal Ministero per i beni e le attività culturali. Ricorda che in Piemonte, per complessi di grande rilevanza, quali Venaria Reale e il Museo egizio, si è percorsa una strada analoga a quella individuata nel provvedimento in esame, prevedendo la trasformazione di tali complessi in soggetti di diritto privato, ma garantendo al contempo una significativa presenza di rappresentanti delle istituzioni locali negli organi di amministrazione e di controllo. Si dichiara pertanto non pregiudizialmente contraria al ricorso a strumenti di diritto privato nella protezione dei beni culturali, purché siano previste opportune garanzie.

Il deputato LOVELLI condivide le osservazioni della senatrice Leddi, ritenendo che la scelta operata dal Governo consenta di individuare una modalità gestionale più efficiente, garantendo parimenti le finalità pubbliche connaturate alla natura stessa dell'ente. Al fine di venire incontro alle preoccupazioni manifestate da alcuni commissari, invita il Presidente ad integrare le osservazioni a corredo del parere favorevole, evidenziando l'esigenza che negli organi della fondazione sia assicurata adeguata rappresentanza agli enti territoriali e che sia compiutamente preservato e tutelato il patrimonio dell'ente. Se il Pre-

sidente accogliesse tale proposta di integrazione il suo gruppo sarebbe disponibile a votare in senso favorevole.

Intervenendo in sede di replica, il PRESIDENTE fa presente al senatore Galperti che il nuovo statuto della fondazione sarà approvato dall'attuale consiglio di amministrazione dell'ente, nel quale risultano ben rappresentate tutte le realtà territoriali alle quali faceva riferimento nel suo intervento. Sottolinea poi come la trasformazione in fondazione di diritto privato non implichi il venire meno dei controlli da parte dello Stato, come emerge dalle disposizioni dello schema di decreto che fissano alcuni indirizzi in merito alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente e che prescrivono una specifica autorizzazione del Ministro per i beni e le attività culturali relativamente agli atti di alienazione o di trasferimento di diritti sui beni di proprietà della Fondazione.

Al fine di tener conto delle preoccupazioni emerse nel corso della discussione, si dichiara comunque disponibile ad integrare le osservazioni poste a corredo del parere favorevole, invitando il Governo a valutare l'opportunità di garantire una adeguata rappresentanza degli enti locali negli organi di gestione e di controllo della fondazione, nonché di assicurare la massima tutela al suo patrimonio, al fine di sottrarlo a qualsiasi intervento o iniziativa contraria agli interessi pubblici perseguiti dalla fondazione stessa, che è chiamata a custodire un complesso di opere di straor-

dinario interesse culturale. Sottopone pertanto alla Commissione uno schema di parere, contenente anche le osservazioni appena illustrate, il cui testo è pubblicato in allegato.

Rinvia quindi il seguito dell'esame dell'atto in titolo ad altra seduta.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vicepresidente.

Il presidente PASTORE ricorda che la Commissione è chiamata a votare per l'elezione un Vicepresidente, in sostituzione del deputato Carlo Costantini, cessato dal mandato parlamentare.

Il PRESIDENTE invita il senatore segretario a procedere alla chiama.

(Segue la chiama).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti	22
Votanti	21

Ha ottenuto voti:

Aniello FORMISANO	11
Schede bianche	10

Proclama quindi eletto vice presidente della Commissione il deputato Aniello Formisano.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante privatizzazione dell'ente « Il Vittoriale degli Italiani » (n. 59).**SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante privatizzazione dell'ente pubblico « Fondazione Il Vittoriale degli Italiani », con sede in Gardone di Riviera;

considerato l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 26 del decreto-legge 24 dicembre 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto dell'audizione informale del presidente della Fondazione, professor Giordano Bruno Guerri;

ritenuto che la trasformazione in oggetto di diritto privato sia la più idonea a favorire le molteplici e differenziate attività della « Fondazione Il Vittoriale degli Italiani »;

valutato che lo schema di decreto in esame garantisce un giusto equilibrio tra le esigenze di tutela connaturate all'interesse pubblico che la Fondazione persegue e il rispetto dell'autonomia decisionale e gestionale di un ente che godrà di personalità giuridica di diritto privato;

preso atto del parere favorevole, espresso dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 novembre 2008;

vista la consultazione delle organizzazioni sindacali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

che sia valutata l'opportunità di prevedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 634, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'abrogazione delle disposizioni di legge non più compatibili con il nuovo assetto della Fondazione; si segnala a tal proposito che nel preambolo dello schema di decreto viene richiamato il regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, con il quale fu costituita la Fondazione: tale regio-decreto è abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dal decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, che non abroga invece la legge 27 dicembre 1937, n. 2554, di conversione del regio decreto-legge;

che sia verificato il coordinamento tra l'articolo 2, comma 1, che dà tempo fino al 30 giugno 2009 per la promozione delle necessarie modifiche statutarie, e l'articolo 4, comma 2, che fissa il termine più breve del 31 marzo 2009 per l'applicazione al personale dipendente della Fondazione del regime giuridico ed economico già in godimento nel rapporto con l'ente pubblico;

che sia verificato se all'articolo 2, comma 1, ci si intenda riferire alla « adozione delle modifiche statutarie » o, come indicato nella relazione illustrativa, alla sola « promozione delle stesse »;

che sia esaminata l'eventualità di specificare, all'articolo 2, comma 3, le modalità di nomina del presidente della Fondazione, per procedere alla quale la disposizione in esame si limita a prevedere il parere del Ministro per i beni e le attività culturali;

che sia valutata l'opportunità di specificare, all'articolo 4, comma 2, a quale comparto ci si intenda riferire nel prevedere l'applicazione del contratto collettivo di lavoro di diritto privato ai di-

pendenti a tempo indeterminato della Fondazione;

che sia valutata l'opportunità di garantire una adeguata rappresentanza degli enti locali negli organi di gestione e di controllo della fondazione, nonché di assicurare la massima tutela al suo patrimonio, al fine di sottrarlo a qualsiasi intervento o iniziativa contraria agli interessi pubblici perseguiti dalla Fondazione, che è chiamata a custodire un complesso di opere di straordinario interesse culturale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della Lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione della RAI (<i>votazione ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112</i>)	123
CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA	124

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente ZAVOLI.

La seduta comincia alle 20.40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il deputato BELTRANDI (PD), a nome del prescritto numero di componenti, chiede che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il PRESIDENTE dispone l'attivazione della trasmissione.

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della Lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione della RAI (*votazione ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112*).

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata per la designazione di sette dei nove componenti della Lista

che, a norma dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà presentare all'Assemblea degli azionisti di RAI Radiotelevisione S.p.A. per l'elezione del Consiglio di amministrazione.

Ricorda altresì che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-*bis* del Regolamento della Commissione, la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun componente della Commissione potrà votare per un unico nominativo e risulteranno designati i sette nominativi maggiormente votati.

Indice quindi la votazione.

(Segue la votazione e lo scrutinio delle schede).

Comunica che hanno ottenuto 6 voti Guglielmo Rositani e 5 voti ciascuno Giovanna Fausta Giuseppina Bianchi Clerici, Rodolfo De Laurentis, Alessio Gorla, Antonino Rizzo Nervo, Giorgio Van Straten e Antonio Verro.

Sono quindi designati, quali componenti della Lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione della RAI, i signori Giovanna Fausta Giu-

seppina Bianchi Clerici, Rodolfo De Laurentis, Alessio Gorla, Antonino Rizzo Nervo, Guglielmo Rositani, Giorgio Van Straten e Antonio Verro.

Terminate le operazioni elettorali, il deputato BELTRANDI (PD) dichiara di non aver partecipato al voto per le ragioni già note, ribadendo di considerare molto grave che non si sia dato corso ad un minimo di istruttoria sui candidati prima di procedere alle operazioni elettorali. Quanto avvenuto, peraltro in un atto fondamentale, dimostra lo scadimento del livello della politica a pura lottizzazione, costituendo una ipoteca sull'intera legislatura.

In replica, il PRESIDENTE evidenzia come il clima di collaborazione odierno

possa costituire una risposta ad una situazione di oggettiva difficoltà della politica. Esprime altresì l'impegno a che ogni adempimento futuro continui a rispondere ad esigenze di correttezza, rispetto degli impegni presi e dei tempi stabiliti. Oggi comunque il Parlamento si è riappropriato dei propri doveri e diritti, garantendo il rinnovo della *governance* dell'azienda RAI.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato per mercoledì 25 febbraio alle ore 14.

La seduta termina alle 21.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, sen. Pasquale Viespoli, in merito alla nomina dei componenti i Consigli di indirizzo e vigilanza e i Consigli di amministrazione degli enti di previdenza e assistenza pubblici (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	125
ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) (<i>Esame e conclusione</i>)	126
<i>ALLEGATO (Relazione)</i>	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128

AUDIZIONI

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, sen. Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, sen. Pasquale Viespoli, in merito alla nomina dei componenti i Consigli di indirizzo e vigilanza e i Consigli di amministrazione degli enti di previdenza e assistenza pubblici.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto

audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il senatore Pasquale VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Franca DONAGGIO (PD), i senatori Elio LANNUTTI (IdV) e Adriano MUSI (PD), i deputati Nedo Lorenzo POLI (UdC), Carmen MOTTA (PD), Antonino LO PRESTI (Pdl) e Giorgio JANNONE, *Presidente*.

Il senatore Pasquale VIESPOLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali*, replica ai quesiti posti e alle osservazioni formulate, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 14.35.

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sul preventivo 2007 e sul bilancio tecnico attuariale dell'IPSEMA, sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato*).

La senatrice Franca DONAGGIO, *relattrice*, svolge la relazione sui bilanci in titolo, osservando che nella relazione predisposta dalla società di consulenza (CER) si evidenzia la possibilità di ridurre i costi di gestione dell'Istituto che appaiono allo stato attuale piuttosto elevati. A suo avviso tale riduzione può essere conseguita anche attraverso l'attuazione di sinergie con altri enti di previdenza e assistenza pubblici. Rileva inoltre che lo statuto dell'IPSEMA consente relativamente ad alcuni settori, come quello del contenzioso legale e quello della sicurezza sul lavoro, di at-

tuare sinergie con l'INAIL. Ritiene quindi opportuno esprimere considerazioni conclusive favorevoli con un'osservazione relativa alla riduzione dei costi di gestione.

Il deputato Antonino LO PRESTI (PdL) ritiene necessario tener presente, anche nell'ipotizzare possibili sinergie, la specificità del settore della navigazione in cui opera l'IPSEMA, caratterizzato da normative *ad hoc* anche per quanto attiene il settore degli infortuni sul lavoro. Osserva poi che dalla relazione del CER emergono perplessità relativamente all'analisi dei costi di gestione fornita. Rilevato tuttavia che tali costi sembrerebbero rientrare nella media se paragonati a quelli di altri enti di previdenza pubblici e considerato inoltre che la platea degli iscritti sembra essere in costante aumento, non condivide l'opportunità di apporre alla proposta di considerazioni conclusive una specifica osservazione sulla riduzione dei costi.

Il deputato Giulio SANTAGATA (PD) rileva che nel corso dell'audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, sen. Pasquale Viespoli, svoltasi nella giornata odierna, è emerso che l'ipotesi di riordino degli enti di previdenza pubblici è ancora lontana dall'essere attuata e ciò comporterà inevitabilmente un aumento delle aliquote contributive per far fronte alle spese la cui copertura era basata su economie derivanti da tale riforma.

Pur concordando sulla specificità del comparto gestito dall'IPSEMA, ritiene comunque possibile attuare sinergie con altri enti, in particolare nei settori del contenzioso e delle strutture mediche che potrebbero essere cogestiti con l'INAIL. Per quanto attiene infine alle spese di gestione, condivide l'osservazione proposta dalla relattrice, evidenziando la necessità di monitorarle, considerato che incidono per il 34,6 per cento sul totale dei costi dell'ente e tenendo altresì conto del calo degli iscritti cui corrisponderà una riduzione del monte contributivo.

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (UdC) rileva che dall'analisi dei bilanci relativi

all'IPSEMA sembrerebbe emergere un andamento positivo dei conti dell'Istituto. Ritiene quindi possibile esprimere un parere favorevole, senza alcuna osservazione, suggerendo tuttavia di audire il Commissario straordinario per approfondire le specifiche questioni emerse nel dibattito.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone ai componenti la Commissione di trasfondere il contenuto dell'osservazione sui costi di gestione in una specifica premessa.

La senatrice Franca DONAGGIO, *relatrice*, fa presente che avendo fatto parte del Consiglio di Amministrazione dell'IPSEMA conosce bene le problematiche dell'Istituto. Al riguardo osserva che l'Istituto sta affrontando una serie di pratiche concernenti i danni derivanti dall'amianto che, ove gestite congiuntamente all'INAIL, avrebbero un *iter* più celere. Evidenzia poi la necessità di riformare la normativa sugli ammortizzatori sociali e in materia assicurativa per i marittimi. Condivide la proposta di audire il Commissario straordinario dell'IPSEMA anche al fine di spronare l'Istituto a dare attuazione alle norme statutarie che consentono la riduzione dei costi di gestione. Osserva poi che nel breve periodo è prevista una riduzione del gettito contributivo derivante anche dalla recente crisi economica. Ritiene opportuno inoltre prestare particolare attenzione ai costi per il personale in servizio che hanno inciso sul totale dei costi di gestione per il 9,6 per cento nel 2005 e per l'11,3 per cento nel 2006. Ribadisce infine la necessità di esprimere considerazioni favorevoli con un'osservazione relativa ai costi di gestione.

Il deputato Giulio SANTAGATA (PD) si associa alle considerazioni della relatrice.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, formula la proposta di considerazioni conclusive, tenendo conto delle indicazioni della relatrice e delle osservazioni emerse nel dibattito:

« La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di

forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati i bilanci consuntivi 2004-2005-2006, il bilancio preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale al 31.12.2005 relativi all'Istituto di previdenza per il settore marittimo;

premessato che:

a) l'Ipsema presenta valori positivi dei principali saldi di bilancio che portano all'accumulazione di un consistente ammontare di riserve;

b) anche per il 2006 il positivo risultato economico di esercizio, nonostante la revisione al ribasso delle aliquote contributive, ha determinato un aumento del valore del patrimonio netto alimentato dal costante incremento delle riserve poste a copertura delle prestazioni future;

c) per quanto riguarda l'aspetto dei costi e dell'efficienza della gestione si possono rilevare limitati margini di miglioramento in materia di gestione del patrimonio, attraverso l'ottimizzazione dei rendimenti raggiungibili compatibilmente con i vincoli imposti dalla natura di ente pubblico;

d) l'esame del bilancio tecnico mostra che, anche nel prossimo ventennio, i principali saldi e indicatori di gestione dovrebbero presentare valori positivi e crescenti, determinando l'accumulazione di una ingente quantità di risorse patrimoniali in eccedenza rispetto alla riserva matematica;

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI

con la seguente osservazione:

valuti l'ente la possibilità di ridurre i costi di gestione attraverso la ricerca di economie di scala e sinergie con gli altri enti pubblici, in particolare per quanto concerne la voce di costo legata alle spese relative al contenzioso in essere ».

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di considerazioni conclusive testé formulata.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli con una osservazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15 alle 15,15.

ALLEGATO

**Bilanci consuntivi 2004-2006, preventivo 2007 e bilancio tecnico
attuariale al 31 dicembre 2005 dell'Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA)**

RELAZIONE

Premessa.

L'Ipsema provvede all'erogazione dei trattamenti per infortunio e malattie professionali in favore dei lavoratori marittimi. L'Ipsema, attraverso la propria unica gestione, eroga rendite per inabilità permanente e temporanea e per morte; indennità di malattia e maternità e altre prestazioni. L'Ente applica aliquote contributive differenziate in relazione allo specifico comparto di attività di riferimento all'interno dello stesso settore marittimo.

A partire dall'esercizio 2006 è stato rivisto il piano complessivo delle aliquote contributive. Detta revisione è stata indirizzata alla riduzione dell'aliquota media dello 0,85 per cento che scende dal valore medio dell' 8,02 al 7,2, al fine di ridurre la pressione contributiva sul costo del lavoro.

Aliquote contributive.

L'Ipsema assicura diversi comparti del settore marittimo:

L'assicurazione infortuni, per la quale vigono le seguenti aliquote dal 2006:

comparto passeggeri 5,88;
comparto carico nazionale 7,00;
comparto carico internazionale 11,60;
comparto rimorchiatori 4,40;
comparto nav. Ausiliario 6,06;
comparto traffico locale 5,20;
comparto pesca costiera 5,88;

comparto pesca mediterranea 7,30;
comparto pesca oceanica 7,30;
comparto diporto 4,50;
comparto diporto a noleggio 5,28;
comparto diporto a noleggio iscritto R.I 5,88;

L'assicurazione malattia e maternità per la quale vigono le seguenti aliquote dal 2006: per i comparti passeggeri, carico nazionale e internazionale, rimorchiatori, nav. ausiliario, traffico locale l'aliquota è pari al 2,68; per il comparto pesca costiera al 2,22, per i comparti pesca mediterranea e oceanica al 2,68; per il comparto volo lo 0,46.

La gestione tipica entrate contributive-spese prestazioni.

Nell'anno 2006 l'Ente presenta un numero complessivo di iscritti pari a 53.320 (tabella 1 e grafico 1). Negli anni tra il 2004 e il 2007, l'andamento del numero degli iscritti presenta tassi di variazione negativi inferiori al -1 per cento in media annua. Il monte contributivo, pari nel 2006 a 19 milioni di euro, presenta un andamento estremamente positivo tra il 2004 e il 2005 (+14 per cento), mentre si riduce fortemente nel 2006 a causa della revisione verso il basso delle aliquote contributive. L'Ente acquisisce inoltre trasferimenti dallo Stato per coperture assicurative per un importo pari a 48 milioni di euro.

Sul versante delle prestazioni l'Istituto eroga nel 2006 complessivamente presta-

zioni per poco meno di 40 milioni di euro, di cui rendite permanenti per 26 milioni di euro e rendite per indennità temporanea per 13,7 milioni di euro; l'Ipsema eroga inoltre 0,134 milioni di euro per indennità temporanea di malattia o maternità per conto dell'Inps. Il valore delle prestazioni erogate rimane stabile rispetto agli anni precedenti. Non sono disponibili altre informazioni né sugli iscritti né sugli indicatori di equilibrio della gestione, data la particolare struttura dell'Ente, in relazione al tipo di prestazioni assicurate.

La situazione economico-patrimoniale e le riserve obbligatorie.

In relazione alla situazione economico-patrimoniale vengono riportati i dati relativi al risultato economico di esercizio e alla consistenza del patrimonio che costituisce la garanzia al pagamento delle prestazioni per i propri iscritti (tabella 5), sia pure in un sistema pubblico.

L'Ipsema presenta un risultato economico di esercizio in avanzo nel 2006 per un valore di 0,6 milioni di euro, mentre nel 2005 l'avanzo ammontava a oltre 8 milioni di euro. Il patrimonio netto, pari a 239 milioni di euro nel 2006, risulta in aumento per oltre 12 milioni di euro rispetto all'anno precedente.

La riserva tecnica in costante crescita nel periodo osservato, ammonta a 198 milioni di euro nel 2006 e risulta alimentata da un'assegnazione per l'anno 2006 pari ad un valore di oltre 10 milioni di euro.

La gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Il patrimonio dell'Ipsema (immobiliare e mobiliare insieme) ammonta complessivamente a 241 milioni di euro nel 2006, mostrando una leggera crescita, 4 per cento annuo, nel triennio in esame (tabella 6). La ripartizione tra investimenti immobiliari e mobiliari è sostanzialmente stabile nel periodo di osservazione con la

componente mobiliare che risulta preponderante, superando a fine periodo la quota dell'80 per cento del patrimonio complessivo, mentre la rimanente quota immobiliare è quasi esclusivamente costituita da immobili strumentali (oltre il 90 per cento degli immobili posseduti). Il rendimento netto del patrimonio complessivo risulta molto stabile nei tre anni considerati e di poco superiore al tasso di inflazione (2,5 per cento nella media di periodo); tale contenuto ritorno degli investimenti è dovuto ad una bassa redditività del patrimonio mobiliare (1,5 per cento nella media di periodo), mentre la componente fruttifera del patrimonio immobiliare risulta decisamente più redditizia, 7,4 per cento nella media di periodo, e decisamente elevata nel confronto con gli altri enti previdenziali.

Come per gli altri enti previdenziali pubblici, la composizione del patrimonio è conseguenza delle esigenze di cassa e dei vincoli normativi relativi alla tesoreria unica. Per tale motivo in media il 70 per cento delle attività finanziarie è tenuto sotto forma di attività liquide, tra cui depositi infruttiferi presso la tesoreria, mentre la rimanente quota di patrimonio mobiliare è investita in titoli di stato, la cui gestione dinamica è in larga parte demandata a operatori specializzati del settore (87 per cento dei titoli nel 2006).

La concentrazione in attività liquide e l'obbligo di tesoreria spiegano a loro volta la bassa redditività del patrimonio mobiliare; in particolare l'obbligo di tesoreria fa sì che la forte liquidità dell'Ente presenti un rendimento medio dello 0,7 per cento, inferiore alla media di mercato dell'1,5 per cento, mentre sostanzialmente in linea con le performance di mercato risulta la redditività della componente obbligazionaria (3,2 per cento verso il 3,5 per cento del mercato).

I costi e l'efficienza della gestione.

I costi di gestione dell'Ipsema (tabella 7) ammontano nel 2006 a poco meno di 21 milioni di euro di cui il 53 per cento per

il personale in servizio, con una quota in aumento nel 2006 rispetto all'anno precedente. In termini relativi, le spese di gestione dell'Ente nel 2007, sono pari a 399 euro per ciascun assicurato (212 euro se ci riferiamo al solo costo del personale). Più propriamente, se si adotta come riferimento il totale di spesa per prestazioni e contributi, allora le spese di gestione della Cassa incidono per il 34,6 per cento (il 18,4 per cento le sole spese per il personale), con dinamiche di leggero aumento nell'ultimo anno. Non sono purtroppo disponibili informazioni circa le unità di addetti in servizio presso l'Ente, né in relazione ai tempi medi di liquidazione delle prestazioni.

L'equilibrio della gestione nel lungo periodo.

Prima di iniziare il commento sui principali indici della gestione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) va chiarito che nella relazione Tecnica sono presenti due scenari della dinamica dei conti dell'Istituto che si differenziano per l'adeguamento o meno delle tabelle per l'indennizzo del danno biologico, adeguamento previsto dal Decreto legislativo n. 38 del 23/2/2000 ma non ancora attuato al momento della predisposizione del bilancio tecnico. Per tale motivo di seguito presenteremo come scenario di riferimento quello relativo all'ipotesi di non adeguamento del danno biologico, valutando dopo l'effetto della rimozione di tale ipotesi su alcuni indici di gestione.

Detto questo nella tabella 8a e nel grafico 2 sono riportati, per il periodo 2006-2022, i principali indicatori della gestione dell'Istituto secondo le risultanze dell'ultimo bilancio tecnico attuariale, redatto con i dati a tutto il 2005. I risultati mostrano situazioni di bilancio piuttosto consistenti in cui i principali saldi risultano sempre positivi e crescenti e la gestione accumula una discreto ammontare di risorse patrimoniali. In particolare il saldo previdenziale, differenza tra entrate

per premi e contributi e la spesa annuale per rendite, passa da un valore positivo per quasi 36 milioni di euro nel 2005 ad uno altrettanto positivo per quasi 48 milioni di euro nel 2022; analogamente il saldo corrente di gestione, che comprende altre voci di entrata, tra cui i redditi da capitale, e di uscita, tra cui le spese di gestione, risulta sempre positivo e leggermente crescente passando da un avanzo di 8 milioni di euro nel 2005 ad uno di quasi 14 milioni di euro nel 2022. Come conseguenza di tali andamenti il patrimonio della gestione aumenta continuamente e in maniera piuttosto consistente: dai 227 milioni di euro del 2005 ai 554 milioni di euro di fine periodo.

Come detto in tale proiezione di base non è previsto alcun aggiornamento delle tabelle che fissano la misura dell'indennizzo del danno biologico. Poiché tale aggiornamento è previsto per legge gli estensori del bilancio tecnico hanno provveduto a calcolare uno scenario in cui vi sia un adeguamento al tasso di inflazione della componente delle rendite relativa al danno biologico con ovvi effetti espansivi sulla spesa per rendite dell'Istituto, così come visibile nella tabella 8b. Per dar conto di tali effetti sui conti dell'Istituto nel grafico 3 riportiamo il saldo corrente sotto le due ipotesi alternative riguardo il danno biologico. Come si può notare anche considerando l'aggravio di spesa insito nella rivisitazione del danno biologico, il saldo finale della gestione non cambia il proprio segno positivo mentre ne viene limitata la dimensione: in particolare fino al 2014 entrambi gli scenari prevedono un miglioramento continuo del saldo corrente, dopo quella data lo scenario con adeguamento per il danno biologico vede una stabilizzazione intorno ai 10 milioni di Euro del proprio saldo complessivo, mentre lo scenario base mantiene un profilo di miglioramento dei conti.

Tale impressione di solidità si rafforza se si considera che in entrambi gli scenari il rapporto tra risorse patrimoniali e spesa per rendita nei vari anni sarebbe destinato a crescere (grafico 4): da 6 annualità del 2005 a quasi 9 nel caso di non adegua-

mento, mentre nel caso di revisione delle tabelle del danno biologico tale incremento verrebbe solo limitato a poco più di 8 annualità. Nel complesso, dunque, i conti dell'istituto mostrano una elevata solidità e risultano pienamente in grado di assorbire un adeguamento reale del danno biologico.

Osservazioni conclusive.

L'Ipsema, l'ente per l'assicurazione infortuni e malattia dei marittimi, presenta valori positivi dei principali saldi di bilancio che portano all'accumulazione di un consistente ammontare di riserve. Anche per il 2006 il positivo risultato economico di esercizio, nonostante la revisione al ribasso delle aliquote contributive che ha determinato un consistente calo delle entrate da contributi, fa au-

mentare il valore del patrimonio netto alimentato dal costante incremento delle riserve poste a copertura delle prestazioni future. Per quanto riguarda poi l'aspetto dei costi e dell'efficienza della gestione si possono rilevare limitati margini di miglioramento in materia di gestione del patrimonio, attraverso l'ottimizzazione dei rendimenti raggiungibili compatibilmente con i vincoli imposti dalla natura di Ente pubblico. Potrebbe inoltre essere immaginabile una riduzione dei costi di gestione attraverso l'incentivazione di economie e sinergie all'interno dell'universo degli enti pubblici. L'esame del bilancio tecnico mostra che anche nel prossimo ventennio i principali saldi e indicatori di gestione dovrebbero presentare valori positivi e crescenti, determinando l'accumulazione di una ingente quantità di risorse patrimoniali in eccedenza rispetto alla riserva matematica.

Tabella 1
Iscritti e contributi

Anno	Iscritti										Retribuzione media annua (€)		Monte contributivo complessivo (mln €) (*)
	Stock al 31/12					Flusso dell'anno					totale		
	Attivi		Silenti			Cessati		Nuovi assicurati		femmine			
	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	maschi	femmine	maschi	femmine				
2004	-	-	54.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1
2005	-	-	54.412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,9
2006	-	-	53.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,9
2007	-	-	100.000(**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0
Variazioni %													
2005	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,9
2006	-	-	-2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17,4

Anno	Indicatori									
	quota femmine	quota silenti	cessati / nuovi assicurati m.	cessati / nuovi assicurati f.	contribuenti m.	contribuenti f.	età media contribuenti f.	età media contribuenti t.	aliquota legale	aliquota effettiva totale
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Contributi totali da conto economico

(**) Si tratta di un dato stimato, in quanto l'assicurazione viene attualmente effettuata sui posti di lavoro

Grafico 1. Ipsema: iscritti




Tabella 5
I risultati della gestione economico patrimoniale e le riserve (milioni di euro)

	Risultato economico d'esercizio	Stato patrimoniale (al 31/12)			Riserve obbligatorie			
		Attività	Passività	Patrimonio netto	Consistenza al 31/12	Assegni nell'anno	In % onere per pensioni 1994	In % onere per pensioni anno corrente
2004	0,0	353,7	144,7	209,0	178,1	23,3	-	-
2005	8,2	375,3	148,2	227,1	187,3	9,2	-	-
2006	0,6	392,4	152,9	239,4	197,9	10,6	-	-
2007	5,0	409,3	153,4	255,9	208,9	11,0	-	-

Tabella 6
Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Anno	Totale		Immobiliare		Mobiliare	
	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto	Ammontare	rendimento netto
2004	222,8	2,6%	43,5	7,0%	179,3	1,6%
2005	238,1	2,5%	43,1	7,6%	195,1	1,4%
2006	240,8	2,5%	43,2	7,5%	197,6	1,4%
2007	232,9	2,6%	43,9	7,5%	189,0	1,5%

Anno	Quota immobiliare	Quota immobili strumentali	Quota attività liquide	Quota titoli	Quota azioni	P. mobiliare dato in gestione
	2004	19,5%	91,9%	70,9%	29,1%	0,0%
2005	18,1%	91,7%	73,0%	27,0%	0,0%	83,5%
2006	17,9%	91,6%	69,1%	30,9%	0,0%	86,7%
2007	18,9%	91,7%	67,1%	32,9%	0,0%	86,7%

Tabella 7
I costi della gestione (milioni di euro)

Anno	Spese lorde di gestione (*)			Spese nette di gestione	Unità di personale in servizio	
	totale	personale in servizio	funzionamento uffici		organi dell'ente	personale totale
2004	15,9	9,6	-	15,9	-	-
2005	19,2	9,6	-	19,2	-	-
2006	21,3	11,3	-	21,3	-	-

Anno	Quota spese personale	Indice di costo (a)		Indice di costo (b)		Costo unitario lavoro (mgl euro)	Quota femmine sul personale	
		Spese gestione	Spese personale	Spese gestione	Spese personale		totale	dirigenti
2004	60,2%	294	177	27,0%	16,3%	-	-	-
2005	49,9%	353	176	30,5%	15,2%	-	-	-
2006	53,1%	399	212	34,6%	18,4%	-	-	-

(a) Spesa in rapporto alla somma del numero di assicurati e pensionati, valori in euro.

(b) Spesa in rapporto alla somma delle prestazioni e contributi.

(*) Dati dal conto economico

Tabella 8a
Principali indicatori della gestione (danno biologico non adeguato)
(importi in milioni di euro)

	Premi e Contributi	Rendite	Saldo previdenziale	Altre Voci	Saldo corrente	Patrimonio	Riserve matematiche	Numero Prestazioni
2005	75,7	40,1	35,6	-27,4	8,2	227,1	187,3	4.663
2008	81,0	44,1	37,0	-29,7	7,3	281,3	219,2	4.803
2011	86,6	47,8	38,8	-28,8	10,0	336,5	244,7	4.830
2014	92,6	51,6	41,1	-29,8	11,2	393,4	267,1	4.781
2017	99,0	55,6	43,4	-31,2	12,2	452,3	288,4	4.709
2020	105,8	59,9	45,9	-32,9	13,0	512,8	308,5	4.617
2024	110,7	63,1	47,5	-34,0	13,5	554,0	321,4	4.552

Tabella 8b
Principali indicatori della gestione (danno biologico adeguato)
(importi in milioni di euro)

	Premi e Contributi	Rendite	Saldo previdenziale	Altre Voci	Saldo corrente	Patrimonio	Riserve matematiche	Numero Prestazioni
2005	75,7	40,1	35,6	-27,4	8,2	227,1	187,3	4.663
2008	81,0	44,1	36,9	-29,9	7,0	281,3	219,5	4.803
2011	86,6	48,1	38,6	-29,3	9,2	335,8	246,2	4.830
2014	92,6	52,1	40,6	-30,7	9,9	391,4	270,7	4.781
2017	99,0	56,4	42,6	-32,4	10,2	447,9	294,9	4.709
2020	105,8	61,3	44,6	-34,4	10,2	504,7	318,7	4.617
2024	110,7	64,9	45,8	-35,9	9,9	542,3	334,6	4.552




Grafico 3. Saldo corrente





Grafico 4. Patrimonio su spesa per rendite



COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	143
AVVERTENZA	143

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 4 febbraio scorso, ha convenuto che il Comitato possa avvalersi, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione, del dott. Guido Bolaffi, esperto in materia di immigrazione, della dott.ssa Cinzia Caporale, esperta in materia di biotecnologie, nanotecnologie e biometrie, nonché dalla dott.ssa Ilaria Feliciangeli, esperta in materia di politiche dell'immigrazione, quali consulenti con incarico a tempo parziale non retribuito. I Presidenti

delle Camere hanno autorizzato le predette consulenze.

Il Comitato delibera di avvalersi delle citate consulenze secondo le modalità comunicate dal Presidente.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Ministro per le politiche europee Andrea Ronchi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del Direttore generale delle Finanze professoressa Fabrizia Lapecorella (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	144

Mercoledì 18 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta inizia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del Direttore generale delle Finanze professoressa Fabrizia Lapecorella.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà quindi la parola alla professoressa Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore generale delle Finanze*.

La professoressa LAPECORELLA svolge un'ampia e dettagliata relazione al termine della quale intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti i senatori Gianpiero DE TONI (IdV), Rosario Giorgio COSTA (PdL), Lucio D'UBALDO (PD) e la senatrice Maria Ida GERMONTANI (PdL).

Il Direttore generale delle Finanze risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, ringrazia la professoressa LAPECORELLA e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

COMITATO DEI NOVE	4
-------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. C. 1929, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	5
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	8

COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)

SEDE REFERENTE:

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. C. 2121 Governo, approvato dal Senato, C. 1311 Farina Coscioni e petizione n. 592 (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	10
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale. C. 2105 Governo, approvato dal Senato, C. 452 Ria, C. 692 Consiglio regionale della Lombardia e C. 748 Paniz (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. Testo base C. 2121 Governo, approvato dal Senato, e C. 1311 Farina Coscioni. (Parere alle Commissioni riunite III e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	23
Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge n. 451/1997. Testo unificato C. 1800 Mussolini e C. 1914 Capitanio Santolini. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	20
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	21
Indagine conoscitiva sulla informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.	
Audizione di rappresentanti della CONSIP (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	21
Audizione di rappresentanti della SOGEI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	21
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica II Protocollo « Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato ». Nuovo testo C. 1929 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	25
ERRATA CORRIGE	22
II Giustizia	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, di rappresentanti dell'Associazione Telefono azzurro e di rappresentanti del Coordinamento delle associazioni per la comunicazione (Copercom) in relazione all'esame dei progetti di legge in materia di pedofilia C. 665 Lussana ed abbinati	26
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq. Esame C. 2037 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
SEDE REFERENTE:	
Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. C. 1538 Pecorella e C. 1780 Di Pietro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	27
AVVERTENZA	28
III Affari esteri e comunitari	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Spaziale Italiana nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2013 Governo, recante « Ratifica Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la comunità e i suoi Stati membri e l'Ucraina	29
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01015 Narducci ed altri: Sulla situazione della rete consolare italiana in Germania	30
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	34
SEDE CONSULTIVA:	
DL 208/2008: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	35
Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Testo unificato C. 1800 Mussolini e C.1914 Capitanio Santolini (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame conclusione – Parere favorevole</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo marzo-aprile 2009	33

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione di rappresentanti di ONG del popolo Saharawi (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	33
AVVERTENZA	33

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato.

C. 1929 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	38
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01014 Villecco Calipari: sul proseguimento dell'attività della 46 ^a aereobrigata di Pisa ...	37
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	39
--	----

SEDE REFERENTE:

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli (*Seguito dell'esame e rinvio*)

ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto</i>)	40
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	42
---	----

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	42
---	----

Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. Nuovo testo C. 1929 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
---	----

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed istituzione dell'Osservatorio nazionale. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
--	----

Ratifica degli strumenti, contemplati dall'articolo 3 (2) dell'Accordo USA-UE firmato il 25 giugno 2003, in materia di estradizione e di mutua assistenza in materia penale. C. 2014 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
---	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	50
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01017 Fugatti: Applicazione delle disposizioni in materia di accertamenti automatici sulla base degli studi di settore	48
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	51
--	----

5-01018 Bernardo e Cirielli: Riserva di posti presso l'Accademia della Guardia di finanza in favore dei diplomati delle scuole militari	48
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	52
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Giuliano Amato a Presidente dell'Istituto Enciclopedia italiana. Nomina n. 32 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. C. 2121 Governo, approvato dal Senato e abbinata C. 1311 Farina Coscioni (Parere alle commissioni riunite III e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Ratifica II Protocollo Convenzione protezione beni culturali in caso di conflitto armato. C. 1929 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	55
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415 Governo e abbinate (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	56
AVVERTENZA	59

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell'Osservatorio nazionale. C. 2121 Governo, approvato dal Senato, e C. 1311 Farina Coscioni (Parere alle Commissioni III e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	62
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	62
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di legge C. 44, C. 419, C. 471, C. 649, C. 772, C. 844, C. 965, C. 1075, C. 1101, C. 1190, C.1469, C. 1488, C. 1717, C. 1737 e C. 1998 in materia di sicurezza nella circolazione stradale.	
Audizione del Ministro della Gioventù, Giorgia Meloni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	82

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	83
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	88
Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq. C. 2037 Governo. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>).	86

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso e C. 1998 Guido Dussin (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1766 Giammanco</i>)	87
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	89
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	92

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Federambiente in relazione al sistema delle incentivazioni delle fonti rinnovabili ed assimilate (c.d. « CIP6 »), operante in Italia.	
Audizione informale di rappresentanti di Federutility in relazione al sistema delle incentivazioni delle fonti rinnovabili ed assimilate (c.d. « CIP6 »), operante in Italia	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.	
Audizione di rappresentanti della UIL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	93

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Stanghini a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 30 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
---	----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. Nuovo testo C. 907 Bernardini e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	96
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	99
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	97
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	100
DL 208/2008: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007. C. 2037 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio e C. 1738 Bertolini .	97

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio e C. 1738 Bertolini (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98

XIII Agricoltura

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agroenergie. C. 337 Bellotti, C. 357 Delfino, C. 983 Dozzo, C. 1139 Servodio e C. 1696 Sardelli	101
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.	
Audizione di rappresentanti del Movimento Fare Ambiente (Svolgimento e conclusione) ...	101
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana della caccia (Federcaccia) (Svolgimento e conclusione)	102
Sui lavori della Commissione	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 208/08: Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. C. 2206 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	103
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	113
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	114
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	105
Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Nuovo testo C. 326 Stefani e abb. (Parere alla X Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	105

ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto. COM(2008)428 def. (Parere alla VI Commissione).	
Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società privata europea (SPE). COM(2008)396 def. (Parere alle Commissioni II e VI) (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. S. 1367 Governo (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	115
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	117
AVVERTENZA	116

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE (ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 118

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante privatizzazione dell'ente « Il Vittoriale degli Italiani » (n. 59) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) (*Esame e rinvio*) 118

ALLEGATO (*Schema di parere predisposto dal relatore*) 121

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA:

Elezione di un Vicepresidente 120

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della Lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione della RAI (*votazione ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112*) 123

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 124

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, sen. Pasquale Viespoli, in merito alla nomina dei componenti i Consigli di indirizzo e vigilanza e i Consigli di amministrazione degli enti di previdenza e assistenza pubblici (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 125

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:

Bilanci consuntivi 2004-2005-2006, preventivo 2007 e bilancio tecnico attuariale dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) (*Esame e conclusione*) 126

ALLEGATO (*Relazione*) 129

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 128

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Comunicazioni del Presidente 143

AVVERTENZA 143

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del Direttore generale delle Finanze professoressa Fabrizia Lapecorella (*Svolgimento e conclusione*) 144

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 3,10



16SMC0001410